

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 1° agosto 2016

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

- Decisione (UE) 2016/859 del Consiglio, del 4 marzo 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (16CE1468)..... Pag. 1
- Regolamento delegato (UE) 2016/860 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che precisa ulteriormente le circostanze in cui è necessaria l'esclusione dall'applicazione dei poteri di svalutazione o conversione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (16CE1469)..... Pag. 11
- Regolamento delegato (UE) 2016/861 della Commissione, del 18 febbraio 2016, recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato e del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (16CE1470).. Pag. 21
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/862 della Commissione, del 31 maggio 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (16CE1471)..... Pag. 24
- Regolamento (UE) 2016/863 della Commissione, del 31 maggio 2016, recante modifica degli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la corrosione/l'irritazione cutanea, i gravi danni oculari/l'irritazione degli occhi e la tossicità acuta (16CE1472)..... Pag. 27
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/864 della Commissione, del 31 maggio 2016, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva triasulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (16CE1473)..... Pag. 32



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/865 della Commissione, del 31 maggio 2016, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni (16CE1474)</u>	<i>Pag.</i> 35
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/866 della Commissione, del 31 maggio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1475)</u>	<i>Pag.</i> 42
<u>Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (16CE1476)</u>	<i>Pag.</i> 44
<u>Decisione (UE) 2016/868 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, che modifica la decisione BCE/2014/6 relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (BCE/2016/14) (16CE1477)</u>	<i>Pag.</i> 99
<i>Publicati nel n. L 144 del 1° giugno 2016</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/869 della Commissione, del 27 maggio 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo fino al 29 giugno 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (16CE1478)</u>	<i>Pag.</i> 106
<i>Publicato nel n. L 147 del 3 giugno 2016</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2016/859 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,


visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo»), è stato firmato a Lussemburgo il 17 giugno 2002 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2006.
- (2) La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione di tale Stato all'accordo deve essere approvata tramite un protocollo dell'accordo concluso tra il Consiglio, che agisce a nome dell'Unione e che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e la Repubblica libanese.
- (4) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica libanese. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo allegato alla presente decisione.
- (5) L'articolo 7 del protocollo prevede l'applicazione provvisoria di quest'ultimo in attesa della sua entrata in vigore.
- (6) È opportuno che il protocollo sia firmato con riserva della sua conclusione in data successiva e applicato in via provvisoria,

¹⁾ GUL 143 del 30.5.2006, pag. 2.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, con riserva di conclusione del protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria, conformemente al suo articolo 7, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2016

Per il Consiglio
Il presidente
S.A.M. DIJKSMA



PROTOCOLLO

all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «gli Stati membri», e

L'UNIONE EUROPEA, di seguito «l'Unione europea»,

da una parte, e



LA REPUBBLICA LIBANESE, di seguito «il Libano»,

dall'altra,

di seguito denominati congiuntamente «le parti contraenti» ai fini del presente protocollo,

considerando:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra («accordo»), è stato firmato a Lussemburgo il 17 giugno 2002 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2006.
- (2) Il trattato di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2013.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione di tale Stato all'accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo dell'accordo stesso.
- (4) Le consultazioni svoltesi a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, dell'accordo hanno garantito la tutela degli interessi reciproci dell'Unione europea e del Libano,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia aderisce in qualità di parte contraente all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, e adotta e prende atto, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni comuni e delle dichiarazioni.

CAPITOLO I

MODIFICHE AL TESTO DELL'ACCORDO, COMPRESI I SUOI ALLEGATI E PROTOCOLLI

Articolo 2

Norme d'origine


Il protocollo 4 è così modificato:

1. All'articolo 18, paragrafo 4, è aggiunta la frase seguente: «Izdano naknadno».
2. L'allegato V è sostituito dal seguente:

«1. ALLEGATO V

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime tuttavia non vanno riprodotte.



Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... (¹)) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход (²).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera nº ... (¹)] declara que, salvo indicación expresa en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial... (²).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... (¹)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ... (²).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (¹)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (²).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (¹)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... (²) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti luba nr ... (¹)) deklareerib, et need tooted on ... (²) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca


Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... (¹)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (²).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... (¹)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (²) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière n° ... (¹)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (²).



Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (¹)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (²) preferencijalnog podrijetla.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... (¹)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (²).

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. ... (¹)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ... (²).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. ... (¹)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... (²) preferencinės kilmės produktai.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (¹)) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális ... (²) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru. ... (¹)) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... (²).

Versione olandese


De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (¹)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ...oorsprong zijn (²).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... (¹)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... (²) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.º ... (¹)], declara que, salvo declaração expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (²).



Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. ... ⁽¹⁾] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... ⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ... ⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... ⁽²⁾ poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia ... ⁽¹⁾] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... ⁽²⁾.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro ... ⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... ⁽²⁾ alkuperätuotteita.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ... ⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung ⁽²⁾.

Versione araba

يصرح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (التصريح الجمركي رقم⁽¹⁾) باستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات من منشأ تفضيلي من⁽²⁾.

..... ⁽³⁾

(Luogo e data)

..... ⁽⁴⁾


(Firma dell'esportatore. Indicare in modo chiaramente leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione.)

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazi.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

⁽³⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

⁽⁴⁾ Cfr. articolo 22, paragrafo 5, del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.»



CAPITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 3

Merci in transito

Le disposizioni dell'accordo sono applicabili alle merci, esportate dal Libano in Croazia o dalla Croazia in Libano, che rispettano le disposizioni del protocollo 4 dell'accordo e che, alla data di adesione della Croazia, siano in viaggio o in custodia temporanea presso un deposito doganale o in zona franca in Libano o in Croazia.

Il trattamento preferenziale può essere concesso in tali casi purché, entro quattro mesi dalla data di adesione della Croazia, sia presentata alle autorità doganali del paese di importazione una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese di esportazione.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI

Articolo 4

Il libano si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento dell'Unione.

Articolo 5

Dopo la siglatura del presente protocollo, l'Unione trasmette a tempo debito agli Stati membri e al Libano la versione in lingua croata dell'accordo. Con riserva dell'entrata in vigore del presente protocollo, la versione linguistica di cui alla prima frase del presente articolo fa fede alle stesse condizioni delle versioni in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e araba.

Articolo 6


Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo.

Articolo 7

Il presente protocollo è approvato dall'Unione, dal Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e dal Libano secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui tutte le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1° luglio 2013.



Articolo 8

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente protocollo.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми април през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de abril de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne dvacátého osmého dubna dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende april to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten April zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the twenty eighth day of April in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le vingt huit avril deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset osmog travnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto aprile duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada divdesmit astotajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų balandžio dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenhatodik év április havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, achtentwintig april tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego kwietnia roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de abril de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt aprilie două mii șaisprezece.


V Bruseli dvadsiateho ôsmeho apríla dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne osemindvajsetega aprila leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenkymmenentenäkahdeksantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.


Som skedde i Bryssel den tjuogoåttonde april år tjugohundrasexton.

أنجزت في بروكسل، في الثامن والعشرين من نيسان ألفين ومئة عشر




За държавите-членки
 Por los Estados miembros
 Za členské státy
 For medlemsstaterne
 Für die Mitgliedstaaten
 Liikmesriikide nimel
 Για τα κράτη μέλη
 For the Member States
 Pour les États membres
 Za države članice
 Per gli Stati membri
 Dalībvalstu vārdā –
 Valstybių narių vardu
 A tagállamok részéről
 Ghall-Istati Membri
 Voor de lidstaten
 W imieniu Państw Członkowskich
 Pelos Estados-Membros
 Pentru statele membre
 Za členské štáty
 Za države članice
 Jäsenvaltioiden puolesta
 För medlemsstaterna

عن الدول الأعضاء



За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen

عن الاتحاد الأوروبي



За Ливанската република
 Por la República Libanesa
 Za Libanonskou republiku
 For Den Libanesiske Republik
 Für die Libanesische Republik
 Liibanoni Vabariigi nimel
 Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου
 For the Lebanese Republic
 Pour la République libanaise
 Za Libanonsku Republiku
 Per la Repubblica libanese
 Libānas Republikas vārdā –
 Libano Respublikos vardu
 A Libanoni Köztársaság részéről
 Ghar-Repubblika Libaniża
 Voor de Republiek Libanon
 W imieniu Republiki Libańskiej
 Pela República Libanesa
 Pentru Republica Libaneză
 Za Libanonskú republiku
 Za Libanonsko republiko
 Libanonin tasavallan puolesta
 För Republiken Libanon

عن الجمهورية اللبنانية





REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/860 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2016

che precisa ulteriormente le circostanze in cui è necessaria l'esclusione dall'applicazione dei poteri di svalutazione o conversione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Nel contesto di una risoluzione, è essenziale che le autorità di risoluzione dispongano di orientamenti adeguati per assicurare che lo strumento del bail-in sia applicato correttamente e in modo omogeneo in tutta l'Unione. Il principio secondo cui lo strumento del bail-in può essere applicato a tutte le passività tranne quelle espressamente escluse ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE è un principio generale. Per questo motivo, nessuna passività dovrebbe essere considerata sempre esclusa dal bail-in qualora non figuri nell'elenco di passività espressamente escluse ai sensi di detta disposizione. Infatti, già nella fase di pianificazione della risoluzione e di valutazione delle possibilità di risoluzione, l'autorità di risoluzione dovrebbe mirare a ridurre al minimo le esclusioni dal bail-in, al fine di rispettare il principio secondo cui gli azionisti e i creditori assorbiranno i costi della risoluzione.
- (2) Un principio generale che disciplina la risoluzione è che gli azionisti e i creditori assorbano le perdite nella risoluzione secondo l'ordine di priorità dei loro crediti previsto nella procedura ordinaria di insolvenza. Inoltre, i creditori di una stessa classe ricevono pari trattamento. In questo contesto, la discrezionalità di cui godono le autorità di risoluzione per escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dal bail-in e trasferire le perdite ad altri creditori o, se necessario, ai fondi di risoluzione deve essere definita in modo chiaro. Pertanto, le circostanze che consentono ai creditori di essere esclusi dal bail-in devono essere definite in modo preciso e le eventuali deroghe al principio di parità di trattamento dei creditori dello stesso rango (il cosiddetto principio pari-passu) devono essere proporzionate, giustificate dall'interesse generale e non discriminatorie.
- (3) È importante stabilire un quadro di riferimento per le autorità di risoluzione che esercitano il potere di escludere una passività o una classe di passività dal bail-in nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, al fine di fornire maggiori precisazioni su uno specifico scenario di risoluzione. Occorre tuttavia garantire che le autorità di risoluzione godano della necessaria flessibilità per valutare, caso per caso, se le esclusioni siano strettamente necessarie e proporzionate.
- (4) La decisione di usare lo strumento del bail-in (o altri strumenti di risoluzione) dovrebbe essere adottata al fine di conseguire gli obiettivi di risoluzione di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE. In quest'ottica, tali obiettivi di risoluzione dovrebbero informare anche le decisioni riguardanti l'uso dello strumento, compresa la decisione di escludere una passività o una classe di passività dall'applicazione del bail-in in una situazione specifica.
- (5) In linea con questi principi, la facoltà di escludere integralmente o parzialmente talune passività dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE

¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 190.




dovrebbe essere limitata al minimo necessario per conseguire gli obiettivi che giustificano l'esclusione. A tal fine, ove possibile, si dovrebbe privilegiare la scelta di escludere parzialmente una passività limitando la portata della sua svalutazione, invece di escluderla completamente dal bail-in, qualora ciò sia sufficiente per conseguire l'obiettivo.

- (6) L'esercizio in circostanze eccezionali del potere di escludere, integralmente o parzialmente, una passività o una classe di passività non dovrebbe incidere sulla responsabilità delle autorità di risoluzione di assicurare che la risoluzione di un ente o gruppo sia possibile e che esso detenga fondi sufficienti per soddisfare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili al fine di assorbire le perdite nella risoluzione e assicurare la ricapitalizzazione secondo il piano di risoluzione. Infatti, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 6, lettera c), della direttiva 2014/59/UE, quando assicurano che un ente abbia una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, le autorità di risoluzione competenti devono tenere conto di ogni possibile esclusione. Poiché l'esclusione di talune passività dal bail-in potrebbe ridurre notevolmente il livello di tale capacità disponibile nella risoluzione, l'autorità di risoluzione dovrebbe esaminare la probabile necessità di escluderle quando determina il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili in conformità dell'articolo 45, paragrafo 6, lettera c), della direttiva 2014/59/UE.
- (7) Dato il carattere eccezionale del potere dell'autorità di risoluzione di escludere una passività o una classe di passività dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, la valutazione dell'autorità di risoluzione deve essere fondata. Quando tali esclusioni comportano l'uso del fondo di risoluzione, l'autorità di risoluzione dovrebbe fornire una solida spiegazione delle circostanze eccezionali che determinano l'esclusione. Tale spiegazione è essenziale per consentire alla Commissione di adempiere al proprio mandato ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 12, della direttiva 2014/59/UE, in virtù del quale essa deve decidere, entro ventiquattro ore dalla notifica da parte dell'autorità di risoluzione della decisione di escludere talune passività, se vietare o chiedere di modificare l'esclusione proposta. La spiegazione fornita alla Commissione dall'autorità di risoluzione dovrebbe essere proporzionata e andrebbe tenuta in considerazione la necessità di procedere in modo opportuno sulla base delle circostanze specifiche del caso.
- (8) In caso di risoluzione, le passività computate ai fini del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili in linea di principio dovrebbero sempre essere sottoposte a bail-in nella misura necessaria per assorbire le perdite e ricapitalizzare l'ente, in virtù del fatto che le autorità di risoluzione al momento della pianificazione della risoluzione prevedono effettivamente che tali passività contribuiscono in modo credibile e fattibile all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione. Nei casi eccezionali in cui l'autorità di risoluzione deve applicare un'esclusione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE che non è stata presa in considerazione durante la pianificazione della risoluzione e tale esclusione comporta l'uso del fondo di risoluzione, l'autorità di risoluzione dovrebbe spiegare quali circostanze eccezionali giustifichino l'esclusione e i motivi per cui non è stato possibile prevederle al momento della pianificazione della risoluzione. L'obbligo di spiegare questi fattori dovrebbe applicarsi in modo proporzionato e adeguato, alla luce della necessità di garantire una tempestiva azione di risoluzione.
- (9) Il potere di escludere talune passività dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE dovrebbe essere esercitato nel pieno rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione, in particolare non dovrebbe compromettere le salvaguardie a tutela degli altri creditori, cioè il principio secondo cui nessun creditore dovrebbe sostenere perdite più ingenti di quelle che avrebbe subito se l'ente fosse stato liquidato secondo le procedure ordinarie di insolvenza (principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato). Quando applicano esclusioni ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE e quando elaborano il piano di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero essere consapevoli della necessità di rispettare tali salvaguardie e del rischio di compensazione dei creditori associato alla loro violazione. Tuttavia il fatto che un giudice possa riesaminare la decisione dell'autorità di risoluzione di escludere una passività non dovrebbe essere l'unico motivo per ulteriori esclusioni. Ciò non dovrebbe impedire di tenere nella debita considerazione precedenti decisioni giudiziarie in materia di azioni di risoluzione pertinenti al caso specifico.
- (10) La facoltà generale dell'autorità di risoluzione di applicare esclusioni è limitata dal fatto che le perdite che non sono interamente assorbite dai creditori a causa delle esclusioni possono essere coperte dal meccanismo di finanziamento della risoluzione soltanto se gli azionisti e i creditori hanno fornito un contributo per un importo pari ad almeno l'8 % delle passività totali dell'ente, fondi propri compresi.



- (11) Le esclusioni dovrebbero essere esaminate caso per caso, analizzando le considerazioni pertinenti a ciascun potenziale motivo di esclusione di cui all'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, piuttosto che esaminando la natura specifica degli enti interessati considerati isolatamente. Questo approccio dovrebbe assicurare un esame coerente delle circostanze eccezionali ed evitare inutili distorsioni della concorrenza. È opportuno tenere conto delle caratteristiche di un ente (quali le dimensioni, le interconnessioni o la complessità), se del caso, per valutare se ricorrano le circostanze che giustificano l'esclusione di una passività dal bail-in. Tali caratteristiche non dovrebbero tuttavia giustificare automaticamente le esenzioni delle passività di un ente dal bail-in.
- (12) Alcuni fattori generali, come le condizioni del mercato, le circostanze del dissesto o il livello delle perdite subite dall'ente, potrebbero incidere sulla probabilità che emergano circostanze eccezionali, quali quelle definite all'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE. Tuttavia tali fattori generali non dovrebbero costituire ulteriori motivi indipendenti di esclusione, oltre a quelli elencati all'articolo 44, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2014/59/UE.
- (13) Quando esamina se ricorrano una o più delle circostanze che giustificano l'esclusione dal bail-in, l'autorità di risoluzione dovrebbe calcolare il periodo di tempo dopo il quale il dissesto imminente di un ente non potrà più essere gestito in modo ordinato. Una volta definiti i piani di risoluzione e i requisiti di fondi propri e passività ammissibili per ciascun ente e affrontati gli impedimenti alla risoluzione, l'ente dovrebbe disporre della capacità necessaria per assorbire le perdite ed essere ricapitalizzato. Infatti, il programma di risoluzione dovrebbe applicare il piano di risoluzione, compresa la strategia di risoluzione, a meno che l'autorità di risoluzione reputi, alla luce delle specifiche circostanze, che gli obiettivi di risoluzione sarebbero raggiunti più efficacemente attuando azioni non previste in tale piano.
- (14) Nel periodo durante il quale i piani di risoluzione e i requisiti di fondi propri e passività ammissibili non sono ancora stati adottati, e se il tempo a disposizione dell'autorità di risoluzione per decidere in merito all'attuazione dettagliata della strategia di risoluzione è limitato, è più probabile che si presentino casi in cui non è possibile applicare lo strumento del bail-in a tutte le passività ammissibili entro un tempo ragionevole. La determinazione del «tempo ragionevole» dovrebbe essere collegata alla rapidità e alla certezza necessarie per perfezionare il bail-in entro una certa data al fine di stabilizzare efficacemente l'impresa. Qualora non sia possibile eseguire entro tale data tutti i compiti necessari per sottoporre a bail-in talune passività, si dovrà considerare impossibile applicare lo strumento del bail-in «entro un tempo ragionevole». La decisione in merito a quando «difficile» equivalga a «impossibile» dovrebbe essere adottata sulla base dei criteri che definiscono un «tempo ragionevole».
- (15) Le passività disciplinate dal diritto di un paese terzo possono essere in via di principio oggetto di bail-in se non ne sono espressamente escluse a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE. Il meccanismo previsto all'articolo 55 della medesima direttiva è volto a aumentare la probabilità che tali passività possano essere sottoposte a bail-in entro un tempo ragionevole. Altrettanto importante è il fatto che l'articolo 67 della direttiva 2014/59/UE conferisca alle autorità di risoluzione la facoltà di esigere che l'amministratore, il curatore o ogni altra persona che esercita il controllo sull'ente soggetto a risoluzione adottino tutte le misure necessarie affinché la svalutazione o la conversione delle passività disciplinate dal diritto di un paese terzo acquistino efficacia. Poiché tali passività non sono disciplinate dal diritto dell'UE, resta tuttavia il rischio che, in casi eccezionali e nonostante il massimo impegno dell'autorità di risoluzione, anche sotto forma di esercizio della facoltà conferita da detto articolo 67, si ponga il problema dell'impossibilità di sottoporre le passività a bail-in entro un tempo ragionevole.
- (16) Un ostacolo pratico al bail-in di alcune passività può essere dovuto al fatto che l'importo della passività non sia determinato o sia difficile da determinare nel momento in cui l'autorità di risoluzione applica lo strumento del bail-in. Ciò può verificarsi in caso di passività garantite che superano il valore della relativa garanzia o di passività vincolate a eventi futuri, per esempio voci fuori bilancio o margini non utilizzati. Questi ostacoli possono essere superati mediante un'adeguata valutazione, per esempio cancellando la passività e stimando il valore, adottando una metodologia di valutazione adeguata o applicando un coefficiente di haircut «virtuale».
- (17) Sebbene in alcuni casi anche il bail-in dei derivati possa risultare difficile, l'articolo 49 della direttiva 2014/59/UE stabilisce chiaramente come i derivati debbano essere sottoposti a bail-in, cioè dopo la liquidazione per close-out. Il fatto che possa risultare difficile determinare in tempi brevi l'importo compensato in seguito alla liquidazione per close-out non dovrebbe comportare l'esclusione automatica, in quanto il problema si può risolvere anche mediante metodologie di valutazione adeguate, come previsto dalla Commissione all'articolo 49, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, soprattutto nella fase di valutazione provvisoria. In quest'ottica, gli enti dovrebbero essere tenuti a dimostrare che sono in grado di fornire le informazioni necessarie per condurre una valutazione ai fini della risoluzione. In particolare, le autorità di risoluzione dovrebbero assicurare che gli enti siano in grado di



produrre le informazioni aggiornate richieste nel lasso di tempo previsto dalla strategia di risoluzione, segnatamente per sostenere una valutazione credibile prima e durante la risoluzione, ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2014/59/UE. Gli orientamenti stabiliscono inoltre che le autorità di risoluzione dovrebbero valutare se imporre agli enti di cedere le attività che pregiudicano considerevolmente la fattibilità della valutazione.

- (18) L'articolo 2 della direttiva 2014/59/UE definisce la nozione di funzioni essenziali e di linee di business principali. La Commissione ha il potere di adottare un atto delegato per precisare ulteriormente le circostanze in cui talune attività, servizi e operazioni possono rientrare nella definizione di funzione essenziale o linea di business principale. A questo proposito, la redditività di una linea di business non è di per sé un motivo sufficiente per escludere dal bail-in le relative passività. L'esclusione può tuttavia essere giustificata se il mantenimento di una linea di business principale è essenziale per conseguire gli obiettivi di risoluzione, compreso il mantenimento delle funzioni essenziali, qualora siano agevolate dalla prosecuzione di operazioni, servizi e transazioni chiave.
- (19) Le autorità di risoluzione possono escludere le passività necessarie ai fini della gestione dei rischi (copertura) nel contesto delle funzioni essenziali soltanto se la gestione dei rischi (copertura) è riconosciuta a fini prudenziali ed è essenziale per il mantenimento di operazioni connesse alle funzioni essenziali, dimodoché, se la copertura fosse liquidata, la continuità della funzione essenziale sarebbe gravemente compromessa.
- (20) Inoltre le autorità di risoluzione possono escludere le passività necessarie ai fini della gestione dei rischi (copertura) nel contesto delle funzioni essenziali soltanto se, qualora la misura di gestione dei rischi fosse liquidata, l'ente non avrebbe la possibilità di sostituirla a condizioni ragionevoli entro il periodo necessario per il mantenimento della funzione essenziale, per esempio a causa di spread o di incertezze nella valutazione.
- (21) Un altro obiettivo della risoluzione che può giustificare un'esclusione dall'applicazione dello strumento del bail-in è la prevenzione del contagio al fine di evitare effetti negativi significativi sul sistema finanziario. In ogni caso, l'esclusione sulla base di questo obiettivo dovrebbe avvenire soltanto se è strettamente necessaria e proporzionata, ma anche se la gravità del contagio è tale che esso si diffonderebbe e perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari in un modo che potrebbe determinare una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o dell'Unione.
- (22) L'applicazione dello strumento del bail-in può comportare un rischio intrinseco di contagio. La decisione legislativa di inserire lo strumento del bail-in nella direttiva 2014/59/UE quale principale strumento di risoluzione, insieme con il principio che i creditori e gli azionisti sopportano le perdite, significa che il rischio intrinseco di contagio che il bail-in può comportare non dovrebbe essere considerato automaticamente un motivo per escludere le passività. Le autorità di risoluzione dovrebbero quindi valutare accuratamente questi motivi e giustificare l'esclusione di una passività dal bail-in sulla base della maggiore probabilità che essa provochi un ampio contagio del tipo descritto all'articolo 44, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/59/UE rispetto a quelle non escluse. A tal fine, le autorità di risoluzione dovrebbero fondare la loro valutazione su metodologie adeguate, comprendenti l'analisi quantitativa per determinare la gravità e il rischio di ampio contagio e di grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o dell'Unione.
- (23) Le condizioni del mercato al momento del bail-in potrebbero influire sulla necessità di un'esclusione sulla base del rischio di ampio contagio, in particolare quando il dissesto dell'impresa si verifica in un momento in cui il sistema finanziario è in condizioni di notevole stress o risente di una mancanza di fiducia. Il rischio che l'applicazione degli strumenti e dei poteri di risoluzione possa provocare, direttamente o indirettamente, un effetto negativo significativo sulla stabilità finanziaria e sulla fiducia del mercato dovrebbe essere affrontato nell'ambito della valutazione della possibilità di risoluzione, come prescritto nella sezione C, punto 26, dell'allegato della direttiva 2014/59/UE. Pertanto, quando esclude una passività dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, di detta direttiva sulla base del rischio di ampio contagio, l'autorità di risoluzione dovrebbe spiegare perché gli ostacoli al bail-in non siano stati affrontati durante la pianificazione della risoluzione, se tali esclusioni rappresentano un impedimento alla possibilità di risoluzione. L'autorità di risoluzione dovrebbe inoltre valutare se l'effetto di contagio risulti o sia notevolmente aggravato dall'applicazione dello strumento del bail-in alle passività in questione, o sia di fatto dovuto al dissesto dell'ente in sé e di per sé.



- (24) Il rischio di ampio contagio può essere diretto, quando le perdite dirette che le controparti dell'ente soggetto a risoluzione devono subire portano al default o a gravi problemi di solvibilità delle controparti stesse e, di conseguenza, delle loro controparti. La possibilità che uno o più enti finanziari si ritrovino in dissesto o in difficoltà in diretta conseguenza del bail-in non dovrebbe determinare l'esclusione automatica delle passività dal bail-in. Le decisioni in materia di esclusioni dovrebbero essere prese in funzione dei rischi sistemici cui potrebbe dare luogo il contagio.
- (25) Il rischio di ampio contagio può anche essere indiretto, per esempio a causa della perdita di fiducia di alcuni partecipanti al mercato, quali i depositanti, o degli effetti sui prezzi delle attività. Un'importante via di contagio indiretto può essere la perdita di fiducia nei mercati del finanziamento (al dettaglio e all'ingrosso): prosciugamento dell'offerta, costituzione di margini più elevati imposta in generale o agli istituti con caratteristiche analoghe a quelle dell'ente in dissesto, o svendita di attività da parte di enti con carenze di liquidità.
- (26) Quando si sottopongono alcune passività a bail-in, può verificarsi una distruzione di valore se tali passività fanno parte di una linea di business efficiente che altrimenti apporterebbe un notevole valore aggiunto alla banca, per esempio in caso di vendita a un acquirente del settore privato. Affinché l'autorità di risoluzione escluda una passività o una classe di passività dal bail-in, il valore preservato dovrebbe essere sufficiente per ottenere un (potenziale) miglioramento della situazione dei creditori non esclusi, rispetto a quella in cui si troverebbero se le passività in questione non fossero escluse dal bail-in. Le autorità di risoluzione possono pertanto escludere una passività dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2014/59/UE nel caso in cui i vantaggi dell'esclusione per gli altri creditori siano superiori al contributo che le passività fornirebbero all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione in assenza dell'esclusione. Ciò è possibile, per esempio, nel caso in cui il valore preservato possa essere chiaramente individuato da un aumento proporzionale del corrispettivo versato da un acquirente del settore privato.
- (27) Nel contesto della valutazione dei potenziali vantaggi di un'esclusione dal bail-in in termini di mantenimento del valore, l'articolo 36, paragrafo 16, e l'articolo 49, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE conferiscono rispettivamente alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione per la valutazione ai fini della risoluzione e per la valutazione dei derivati. In funzione della metodologia applicabile, perdite aggiuntive possono derivare dalla liquidazione per close-out dei derivati ed eccedere il potenziale di bail-in della passività corrispondente, causando ulteriori perdite che possono accrescere l'onere del bail-in per altri creditori dell'ente soggetto a risoluzione. Le perdite aggiuntive possono derivare dai costi di sostituzione sostenuti dalla controparte, o dai costi sostenuti dall'ente soggetto a risoluzione per ricostituire le coperture rimaste aperte che non sono prese in considerazione nel valore in caso di cessione totale dei derivati. In queste circostanze, l'autorità di risoluzione dovrebbe valutare se tale riduzione di valore significhi che le perdite sostenute dai creditori non esclusi sarebbero più ingenti rispetto a se la passività in questione fosse esclusa dal bail-in. L'aspettativa puramente ipotetica di un potenziale aumento di valore potrebbe non essere idonea a motivare l'esclusione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce norme che precisano ulteriormente le circostanze eccezionali, di cui all'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, nelle quali, quando è applicato lo strumento del bail-in, l'autorità di risoluzione può escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate dall'autorità di risoluzione designata da ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE e dal Comitato di risoluzione unico, nell'ambito dei compiti e dei poteri che gli sono attribuiti ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).



*Articolo 2***Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 2014/59/UE.

*Articolo 3***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE. Ai fini del presente regolamento si intende inoltre per:

- (1) «contagio diretto»: una situazione in cui le perdite dirette delle controparti dell'ente soggetto a risoluzione, derivanti dalla svalutazione delle passività dell'ente stesso, determinano il default o il probabile default di tali controparti nel futuro immediato;
- (2) «contagio indiretto»: una situazione in cui la svalutazione o la conversione delle passività dell'ente provoca una reazione negativa dei partecipanti al mercato che determina una grave perturbazione del sistema finanziario potenzialmente in grado di compromettere l'economia reale.

*Articolo 4***Disposizioni comuni**

1. Le autorità di risoluzione non escludono una passività o una classe di passività dal bail-in qualora non figuri nell'elenco di passività di cui all'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.
2. La decisione dell'autorità di risoluzione di escludere una passività o una classe di passività dall'applicazione dello strumento del bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE si basa su un'analisi, caso per caso, dell'ente soggetto a risoluzione e non è automatica.
3. Quando prende in considerazione un'esclusione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE e prima di escludere completamente una passività o una classe di passività dal bail-in, l'autorità di risoluzione valuta innanzitutto, ove possibile, l'ipotesi di escludere parzialmente tale passività limitando la portata della sua svalutazione.
4. Per determinare se una passività debba essere esclusa ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione valuta se le condizioni ivi previste siano soddisfatte al momento dell'applicazione all'ente dello strumento del bail-in. Tale valutazione non pregiudica l'obbligo dell'autorità di risoluzione di applicare il piano di risoluzione secondo quanto previsto all'articolo 87 della direttiva 2014/59/UE.
5. La decisione di escludere una passività o una classe di passività dall'applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE si basa su almeno uno degli obiettivi di risoluzione descritti all'articolo 31, paragrafo 2, della stessa direttiva.
6. La decisione di escludere, integralmente o parzialmente, una passività o una classe di passività dall'applicazione dello strumento del bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE che comporti l'uso del fondo di risoluzione è debitamente motivata, tenendo conto della necessità di procedere in modo opportuno sulla base delle circostanze specifiche del caso.
7. Se ha presupposto che una passività o una classe di passività contribuisca, in modo credibile e fattibile, all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione e che tali passività non soddisfino le condizioni per l'esclusione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, e poi decide di escludere, integralmente o parzialmente, la passività o classe di passività ai sensi di detto articolo 44, paragrafo 3, comportando il trasferimento delle perdite al fondo di risoluzione, l'autorità di risoluzione spiega:
 - a) le circostanze eccezionali diverse da quelle presenti al momento della pianificazione della risoluzione che rendono necessario escludere tali passività dal bail-in al momento di avviare l'azione di risoluzione;
 - b) perché l'esclusione è necessaria, in particolare perché le circostanze eccezionali che la determinano non potevano essere previste durante la pianificazione della risoluzione;
 - c) se la necessità dell'esclusione è stata prevista nel piano di risoluzione, il modo in cui l'autorità di risoluzione ha affrontato tale necessità onde evitare che costituisca un impedimento alla possibilità di risoluzione.



8. Quando decide se escludere, integralmente o parzialmente, una passività o una classe di passività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, qualora l'esclusione comporti il trasferimento delle perdite al fondo di risoluzione l'autorità di risoluzione spiega inoltre:

- a) come/se siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 5 e 6;
- b) perché non sia stato possibile affrontare la necessità dell'esclusione con un metodo di valutazione adeguato ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2014/59/UE.

9. Quando decide se escludere, integralmente o parzialmente, una passività o una classe di passività al fine di preservare la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, qualora l'esclusione comporti il trasferimento delle perdite al fondo di risoluzione l'autorità di risoluzione spiega inoltre:

- a) come/se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7;
- b) perché le passività da escludere siano più importanti per la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali precisate rispetto alle passività che non devono essere escluse.

10. Se esclude, integralmente o parzialmente, una passività o una classe di passività al fine di evitare un ampio contagio ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/59/UE, qualora l'esclusione comporti il trasferimento delle perdite al fondo di risoluzione l'autorità di risoluzione spiega inoltre:

- a) come/se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8;
- b) i motivi per cui le passività escluse hanno maggiori probabilità di provocare un ampio contagio del tipo descritto all'articolo 44, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/59/UE rispetto a quelle non escluse.

11. Se esclude, integralmente o parzialmente, una passività o una classe di passività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2014/59/UE, qualora l'esclusione comporti il trasferimento delle perdite al fondo di risoluzione l'autorità di risoluzione spiega inoltre come/se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9.

Articolo 5

Esclusione fondata sull'impossibilità di bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/59/UE

1. Le autorità di risoluzione possono escludere una passività o una classe di passività dall'applicazione dello strumento del bail-in soltanto se gli ostacoli addotti non consentono di applicare tale strumento entro un tempo ragionevole nonostante gli sforzi in buona fede dell'autorità di risoluzione.

2. Prima di procedere a una determinazione in merito all'esclusione di cui al paragrafo 1, le autorità di risoluzione adempiono, in particolare, i seguenti obblighi:

- a) l'obbligo di fornire, nel piano di risoluzione, una descrizione dei processi volti a garantire entro un termine adeguato la disponibilità delle informazioni richieste ai fini della valutazione ai sensi degli articoli 36 e 49 della direttiva 2014/59/UE;
- b) l'obbligo di affrontare eventuali impedimenti alla possibilità di risoluzione dell'ente, comprese le circostanze cui è dovuta una potenziale esclusione che potevano essere previste durante la pianificazione della risoluzione, allorché tale potenziale esclusione rappresenta un impedimento alla possibilità di risoluzione.

Articolo 6

Tempo ragionevole

1. Quando intendono escludere una passività o una classe di passività dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, al fine di determinare che cosa si intende per «tempo ragionevole» le autorità di risoluzione stabiliscono:

- a) il termine ultimo entro il quale deve essere determinato l'importo della svalutazione;
- b) il termine entro il quale devono essere eseguiti tutti i compiti necessari per sottoporre tali passività a bail-in al fine di rispettare gli obiettivi di risoluzione, tenendo conto della situazione al momento dell'azione di risoluzione.



2. Quando stabiliscono i termini di cui al paragrafo 1, le autorità di risoluzione valutano:
- a) la necessità di pubblicare la decisione sul bail-in e di determinare l'importo del bail-in e la relativa ripartizione finale fra le varie classi di creditori;
 - b) le conseguenze del rinvio di tale decisione per la fiducia del mercato, le potenziali reazioni del mercato, quali i deflussi di liquidità, e l'efficacia dell'azione di risoluzione, tenendo conto dei due fattori seguenti:
 - i) se le difficoltà e il rischio di dissesto dell'ente sono note ai partecipanti al mercato;
 - ii) la visibilità delle conseguenze delle difficoltà o del potenziale dissesto dell'ente per i partecipanti al mercato;
 - c) gli orari di apertura dei mercati, nella misura in cui possono incidere sulla continuità delle funzioni essenziali e sugli effetti di contagio;
 - d) la o le date di riferimento alle quali devono essere soddisfatti i requisiti patrimoniali;
 - e) le date di scadenza dei pagamenti dell'ente e la scadenza delle passività interessate.

Articolo 7

Esclusione ai fini del mantenimento di talune funzioni essenziali e linee di business principali ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE

1. Le autorità di risoluzione possono escludere una passività o una classe di passività, in ragione del fatto che l'esclusione è necessaria e proporzionata per preservare talune funzioni essenziali, quando ritengono che la passività o la classe di passività sia legata a una funzione essenziale e non debba essere sottoposta a bail-in per conseguire la continuità di tale funzione, fermo restando il soddisfacimento di una delle condizioni seguenti:

- a) il bail-in della passività o della classe di passività comprometterebbe la funzione a causa della disponibilità di finanziamenti o della dipendenza dalle controparti, quali quelle che forniscono coperture, dalle infrastrutture o dai prestatori di servizi all'ente, che possono essere impossibilitati o non disposti a proseguire le transazioni con l'ente in seguito al bail-in;
- b) la funzione essenziale in questione è un servizio prestato a terzi dall'ente che dipende dalle prestazioni ininterrotte della passività.

2. Le autorità di risoluzione possono escludere le passività necessarie ai fini della gestione dei rischi (copertura) nel contesto delle funzioni essenziali soltanto se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:

- a) la gestione dei rischi (copertura) è riconosciuta a fini prudenziali ed è essenziale per il mantenimento di operazioni connesse alle funzioni essenziali;
- b) l'ente non avrebbe la possibilità di sostituire a condizioni ragionevoli una misura di gestione del rischio liquidata entro il periodo necessario per il mantenimento della funzione essenziale.

3. Le autorità di risoluzione possono escludere una passività al fine di mantenere un rapporto di finanziamento soltanto se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:

- a) l'autorità di risoluzione reputa che il finanziamento sia fondamentale per il mantenimento di una funzione essenziale;
- b) alla luce dell'articolo 6, l'ente non avrebbe la possibilità di sostituire il finanziamento entro il periodo necessario per il mantenimento della funzione essenziale.



4. Le autorità di risoluzione non escludono una passività o una classe di passività unicamente sulla base di uno dei fattori seguenti:

- a) la scadenza;
- b) un aumento atteso dei costi di finanziamento che non pregiudica la continuità della funzione essenziale;
- c) l'aspettativa di potenziali utili futuri.

5. Le autorità di risoluzione possono escludere una passività o una classe di passività, in ragione del fatto che l'esclusione è necessaria e proporzionata per preservare una linea di business principale, qualora l'esclusione di tale passività sia essenziale per preservare la capacità dell'ente soggetto a risoluzione di proseguire le operazioni, i servizi e le transazioni chiave e per conseguire gli obiettivi di risoluzione di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 8

Esclusione fondata sulla necessità di evitare un ampio contagio ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/59/UE

1. Quando prendono in considerazione un'esclusione sulla base del rischio di contagio diretto ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/59/UE, le autorità di risoluzione valutano, quanto più possibile, le interconnessioni dell'ente soggetto a risoluzione con le sue controparti.

La valutazione di cui al primo comma comprende:

- a) l'esame delle esposizioni nei confronti delle pertinenti controparti per quanto riguarda il rischio che il bail-in di tali esposizioni possa provocare dissesti a catena;
- b) la rilevanza sistemica delle controparti a rischio di dissesto, in particolare per quanto riguarda gli altri partecipanti al mercato finanziario e i fornitori di infrastrutture del mercato finanziario.

2. Quando prende in considerazione un'esclusione sulla base del rischio di contagio indiretto ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione valuta, quanto più possibile, la necessità e la proporzionalità dell'esclusione sulla base di molteplici indicatori obiettivi pertinenti. Fra gli indicatori che possono risultare pertinenti figurano:

- a) il numero, le dimensioni e le interconnessioni degli enti con caratteristiche analoghe a quelle dell'ente soggetto a risoluzione, nella misura in cui possono provocare una diffusa mancanza di fiducia nel settore bancario o nel sistema finanziario più vasto;
- b) il numero di persone fisiche direttamente e indirettamente interessate dal bail-in e la visibilità e copertura mediatica dell'azione di risoluzione, nella misura in cui presentino un rischio significativo di minare la fiducia generale nel settore bancario o nel sistema finanziario più vasto;
- c) il numero, le dimensioni e le interconnessioni delle controparti interessate dal bail-in, compresi i partecipanti al mercato estranei al settore bancario, e l'importanza delle funzioni essenziali svolte da tali controparti;
- d) la capacità delle controparti di accedere a prestatori di servizi alternativi per le funzioni reputate sostituibili, alla luce della situazione specifica;
- e) l'eventualità che un numero significativo di controparti ritiri i finanziamenti o cessi di effettuare transazioni con altri enti in seguito al bail-in oppure che i mercati cessino di funzionare correttamente in conseguenza del bail-in di tali partecipanti al mercato, in particolare in caso di perdita generalizzata di fiducia del mercato o di panico generale;
- f) ritiro diffuso di finanziamenti a breve termine o di depositi per importi considerevoli;
- g) il numero, le dimensioni o l'importanza degli enti che rischiano di soddisfare le condizioni per l'intervento precoce o di soddisfare le condizioni per essere considerati in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE;



- h) il rischio di un'interruzione significativa delle funzioni essenziali o di un notevole aumento dei prezzi per la prestazione di tali funzioni [evidenziato da cambiamenti delle condizioni di mercato per tali funzioni o della loro disponibilità] oppure le aspettative delle controparti e di altri partecipanti al mercato;
- i) diminuzione significativa e diffusa dei prezzi delle azioni degli enti o dei prezzi delle attività detenute dagli enti, in particolare quando possono incidere sulla situazione patrimoniale degli enti stessi;
- j) riduzione significativa, generale e diffusa dei finanziamenti a breve o medio termine a disposizione degli enti;
- k) notevole deterioramento del funzionamento del mercato dei finanziamenti interbancari, evidenziato da un aumento significativo dei margini da costituire e da una diminuzione delle garanzie a disposizione degli enti;
- l) rincari diffusi e significativi delle assicurazioni sui crediti o deterioramento dei rating di credito degli enti o di altri partecipanti al mercato importanti per la situazione finanziaria degli enti stessi.

Articolo 9

Esclusione al fine di evitare una diminuzione di valore ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2014/59/UE

1. Le autorità di risoluzione possono escludere una passività o una classe di passività dal bail-in nel caso in cui tale esclusione eviti la distruzione di valore, affinché i detentori di passività non escluse si trovino in una situazione migliore di quella in cui sarebbero se tale passività o classe di passività fosse sottoposta a bail-in.
2. Al fine di valutare se sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, le autorità di risoluzione confrontano e valutano l'esito per ciascun creditore del potenziale bail-in e dell'assenza di bail-in conformemente all'articolo 36, paragrafo 16, e all'articolo 49, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 10

Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

16CE1469



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/861 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2016

recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato e del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 94, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 329, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 352, paragrafo 6, terzo comma, e l'articolo 358, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 329, paragrafo 3, l'articolo 352, paragrafo 6, terzo comma, e l'articolo 358, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 prevedono che l'Autorità bancaria europea (ABE) elabori una serie di metodi per riflettere nei requisiti di fondi propri degli enti gli altri rischi diversi dal rischio delta in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività degli enti in opzioni e warrants. Conseguentemente l'ABE ha elaborato a tale proposito progetti di norme tecniche di regolamentazione che la Commissione ha approvato e adottato con il regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Il quadro di vigilanza prudenziale istituito dalla direttiva 2013/36/UE richiede che tutti gli enti identifichino tutti i membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente. Conformemente all'articolo 94, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, l'ABE ha elaborato a tale proposito progetti di norme tecniche di regolamentazione che la Commissione ha approvato e adottato con il regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) Il regolamento delegato (UE) n. 528/2014 e il regolamento delegato (UE) n. 604/2014 contengono alcuni errori che devono essere rettificati.
- (4) Ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 528/2014, il metodo semplificato dovrebbe essere applicato soltanto dagli enti che si limitano esclusivamente ad acquistare opzioni e warrants, senza però che tali enti siano obbligati ad applicare questo metodo. Pertanto è opportuno rettificare la formulazione dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 528/2014, che obbliga detti enti a utilizzare il metodo semplificato e non impedisce ad altri enti di utilizzare anch'essi questo metodo.

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

⁽²⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30).



- (5) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 dovrebbe essere opportunamente modificato per indicare qualsiasi membro del personale la cui remunerazione totale lo colloca nella stessa fascia retributiva dei membri dell'alta dirigenza e dei soggetti che assumono il rischio come «soggetti che assumono rischi sostanziali», ossia coloro le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.
- (7) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sulla versione originaria dei progetti di norme tecniche di regolamentazione rettificati dal presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (8) Al fine di garantire la corretta applicazione delle norme tecniche di regolamentazione il prima possibile, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 528/2014

L'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 528/2014 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Solo gli enti che si limitano ad acquistare opzioni e warrants possono utilizzare il metodo semplificato.»

Articolo 2

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 604/2014

All'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) gli è stata attribuita nel precedente esercizio finanziario una remunerazione complessiva che è pari o superiore alla remunerazione complessiva più bassa attribuita ad un membro dell'alta dirigenza o ad un membro del personale che soddisfa uno dei criteri di cui all'articolo 3, punti 1), 5), 6), 8), 11), 12), 13) o 14)».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).



Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

16CE1470



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/862 DELLA COMMISSIONE**del 31 maggio 2016****relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione in conformità a tale regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), in seguito denominata «l'Autorità», per una valutazione scientifica, nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione.
- (3) Spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere espresso dall'Autorità. In alcuni casi la valutazione scientifica dei rischi non basta da sola a fornire tutte le informazioni sulle quali dovrebbe basarsi una decisione di gestione dei rischi e per questo motivo dovrebbero essere presi in considerazione anche altri fattori legittimi che attengono alla materia in esame.
- (4) In seguito alla domanda presentata dalla società Oy Karl Fazer AB a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l'Autorità ha dovuto esprimere un parere riguardo a un'indicazione sulla salute relativa al pane di segale ricco di fibre preparato con lievito madre e a una riduzione delle risposte glicemiche postprandiali [domanda EFSA-Q-2014-00012 ⁽²⁾]. L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Il consumo di pane di segale ricco di fibre preparato con lievito madre contribuisce alla riduzione della risposta glicemica, accompagnata da una riduzione della risposta insulinica dopo i pasti». Su richiesta dell'Autorità, il richiedente ha precisato che, per quanto riguarda l'effetto indicato, il pane di segale ricco di fibre preparato con lievito madre dovrebbe essere confrontato con il glucosio.
- (5) Nel parere scientifico pervenuto l'8 ottobre 2014 alla Commissione e agli Stati membri, l'Autorità ha concluso che, in base ai dati forniti, era stato stabilito un rapporto di causa-effetto tra il consumo di quasi tutti gli alimenti e una riduzione delle risposte glicemiche postprandiali rispetto al glucosio.
- (6) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute devono essere basate su prove scientifiche generalmente accettate. L'autorizzazione può essere legittimamente negata se le indicazioni sulla salute non sono conformi ad altri requisiti generali e specifici del regolamento (CE) n. 1924/2006, anche nel caso di una valutazione scientifica favorevole dell'Autorità. Nel parere scientifico l'Autorità ha osservato che, nei test con quantità analoghe di carboidrati disponibili fornite da diversi alimenti contenenti carboidrati, quasi tutti gli alimenti contenenti carboidrati determinano una riduzione delle risposte glicemiche postprandiali rispetto alle risposte glicemiche prodotte dal consumo di glucosio. Essa ha inoltre rilevato che anche gli alimenti contenenti piccole quantità di carboidrati o privi di carboidrati disponibili producono risposte glicemiche postprandiali minori rispetto al glucosio.

⁽¹⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.⁽²⁾ EFSA Journal 2014;12(10):3837.

- (7) Conformemente al regolamento (CE) n. 1924/2006, per «indicazione» si intende qualunque messaggio o rappresentazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche. Un'indicazione sul pane di segale ricco di fibre preparato con lievito madre e sulle risposte glicemiche postprandiali potrebbe suggerire che tale pane ha caratteristiche particolari sotto il profilo della riduzione delle risposte glicemiche postprandiali rispetto al glucosio, mentre in realtà quasi tutti gli alimenti hanno tale effetto. L'articolo 3, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce che l'impiego delle indicazioni sulla salute non può essere fuorviante. Un'indicazione che suggerisce che un particolare alimento possiede determinate proprietà benefiche, mentre in realtà quasi tutti gli alimenti possiedono tali proprietà, sarebbe fuorviante.
- (8) Alla luce di quanto precede, l'indicazione sul consumo di pane di segale ricco di fibre preparato con lievito madre e sulla riduzione delle risposte glicemiche postprandiali non è conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe pertanto essere inserita nell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite.
- (9) Nella definizione delle misure previste dal presente regolamento sono state prese in considerazione le osservazioni dei richiedenti pervenute alla Commissione in conformità all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
- (10) Gli Stati membri sono stati consultati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indicazione sulla salute riportata nell'allegato del presente regolamento non è inserita nell'elenco dell'Unione delle indicazioni consentite di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Indicazione sulla salute respinta

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006	Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Riferimento del parere EFSA
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati	Pane di segale ricco di fibre preparato con lievito madre	Riduzione delle risposte glicemiche postprandiali rispetto al glucosio	Q-2014-00012

16CE1471



REGOLAMENTO (UE) 2016/863 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2016

recante modifica degli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la corrosione/l'irritazione cutanea, i gravi danni oculari/l'irritazione degli occhi e la tossicità acuta

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 131,


considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 dispone che i metodi di prova applicati per generare informazioni relative alle proprietà intrinseche delle sostanze, come previsto da detto regolamento, sono riveduti e migliorati periodicamente al fine di ridurre le sperimentazioni su animali vertebrati e il numero di animali utilizzati. Qualora diventino disponibili idonei metodi di prova convalidati, sarà necessario, ove pertinente, modificare il regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione ⁽²⁾ e gli allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006 in modo da sostituire, ridurre e migliorare la sperimentazione su animali. Occorre tenere conto dei principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento sanciti dalla direttiva 2010/63/UE ⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce le prescrizioni per la registrazione delle sostanze fabbricate o importate nell'Unione in quanto tali o in quanto componenti di miscele o di articoli. I dichiaranti sono tenuti a fornire le informazioni richieste dal regolamento (CE) n. 1907/2006, ove opportuno, al fine di soddisfare gli obblighi di registrazione.
- (3) A norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, sono necessari studi *in vivo* per ottenere le informazioni sull'irritazione cutanea e l'irritazione degli occhi di cui ai punti 8.1 e 8.2 dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (4) Negli ultimi anni sono stati compiuti notevoli progressi scientifici nello sviluppo di metodi di prova alternativi per la corrosione/l'irritazione cutanea e i gravi danni oculari/l'irritazione degli occhi. Una serie di linee guida relative a metodi di prova alternativi sono state elaborate a livello internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), e sono state incluse nel regolamento (CE) n. 440/2008.
- (5) Per la corrosione/l'irritazione cutanea, le informazioni adeguate ai fini della classificazione e della valutazione dei rischi di una sostanza possono essere ottenute, nella maggior parte dei casi, unicamente sulla base di studi *in vitro*. Una conclusione può essere tratta da una singola prova *in vitro* se il risultato consente di prendere immediatamente una decisione circa la classificazione o la non classificazione, o da una combinazione di due prove *in vitro*, una per l'irritazione degli occhi e una per la corrosione cutanea. Studi *in vivo* possono essere ancora richiesti in alcuni casi eccezionali, per sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all'anno, ad esempio quando la sostanza di prova *in vitro* non rientra nel campo di applicabilità dei metodi di prova *in vitro* o quando non è possibile ottenere risultati conclusivi mediante un'ampia serie di prove *in vitro*.

⁽¹⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che stabilisce i metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GUL 142 del 31.5.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GUL 276 del 20.10.2010, pag. 33).



- (6) Per i gravi danni oculari/l'irritazione degli occhi, esiste una serie di metodi di prova *in vitro* che può essere sufficiente in molti casi per ottenere informazioni adeguate ai fini della classificazione e della valutazione dei rischi di tali sostanze. Una conclusione circa il potenziale di una sostanza di provocare tali effetti sugli occhi può essere tratta da un'unica prova se il risultato consente di prendere immediatamente una decisione circa la classificazione o la non classificazione, o da una combinazione di due o più prove. Studi *in vivo* possono ancora essere richiesti in alcuni casi per sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all'anno, ad esempio quando la sostanza di prova non rientra nel campo di applicabilità dei metodi di prova o quando non è possibile ottenere risultati conclusivi mediante un'ampia serie di prove *in vitro*.
- (7) I punti 8.1 e 8.2 dell'allegato VIII dovrebbero quindi essere modificati in modo da mantenere le prescrizioni in materia di informazioni standard per gli studi *in vitro* e stabilire le condizioni alle quali è ancora necessario procedere ad uno studio *in vivo* di irritazione/corrosione cutanea e di gravi danni oculari/irritazione degli occhi. Tuttavia, idonee informazioni provenienti da esistenti studi *in vivo* di irritazione cutanea o degli occhi possono essere ancora utilizzate per soddisfare gli obblighi di informazione a qualsiasi livello di tonnellaggio.
- (8) Inoltre, le prescrizioni in materia di informazioni standard e le norme per gli adattamenti contenute ai punti 8.1 e 8.2 dell'allegato VII, nonché le norme per gli adattamenti dei punti 8.1 e 8.2 dell'allegato VIII, dovrebbero essere riviste allo scopo di eliminare ridondanze rispetto alle norme stabilite negli allegati VI e XI e nelle parti introduttive degli allegati VII e VIII per quanto riguarda il riesame dei dati disponibili, la rinuncia agli studi relativi ad un *endpoint* tossicologico se le informazioni disponibili indicano che la sostanza risponde ai criteri di classificazione dell'*endpoint* tossicologico in questione, o di chiarire il significato che si intende dare all'espressione «rinuncia agli studi» per quanto riguarda le sostanze infiammabili a determinate condizioni. Nei casi in cui si fa riferimento alla classificazione delle sostanze, occorre aggiornare le norme per gli adattamenti in modo da riflettere la terminologia utilizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (9) Per la tossicità acuta, in aggiunta alla prova per via orale (punto 8.5.1. dell'allegato VII), il punto 8.5 dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 prevede una prescrizione in materia di informazioni standard relative alle sostanze diverse dai gas per almeno un'altra via di esposizione (dermica o per inalazione), a seconda della probabile via di esposizione umana. Recenti analisi scientifiche dei dati disponibili provenienti da studi *in vivo* sulla tossicità acuta hanno dimostrato che è ragionevole ritenere con un elevato grado di certezza che le sostanze non tossiche per via orale non lo siano nemmeno se somministrate per via cutanea. Pertanto, la sperimentazione di tali sostanze per via cutanea non fornisce informazioni essenziali ai fini della valutazione della loro sicurezza. Occorre pertanto modificare il punto 8.5 dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 nel senso di prevedere la possibilità di derogare all'obbligo della prova per via cutanea per tali sostanze.
- (10) È opportuno che l'ECHA, in collaborazione con gli Stati membri e le parti interessate, elabori ulteriori documenti orientativi sull'applicazione dei metodi di prova e sulle possibilità di derogare alle prescrizioni in materia di informazioni standard previste dal presente regolamento ai fini del regolamento (CE) n. 1907/2006. A tal fine l'ECHA dovrebbe tenere pienamente conto del lavoro svolto dall'OCSE e da altri gruppi scientifici e di esperti in materia.
- (11) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Gli allegati VII e VIII al regolamento (CE) n. 1907/2006 sono modificati come segue:

1) i punti 8.1 e 8.2 dell'allegato VII sono sostituiti dai seguenti:

«8.1. Corrosione o irritazione cutanea	<p>8.1. Non occorre realizzare lo studio o gli studi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o una base forte (pH > 11,5) e in base alle informazioni disponibili dovrebbe essere classificata come sostanza che provoca corrosione cutanea (categoria 1), o — se la sostanza è spontaneamente infiammabile all'aria o a contatto con l'acqua o l'umidità a temperatura ambiente, o — se la sostanza è classificata come sostanza che provoca tossicità acuta se somministrata per via dermica (categoria 1), o — se uno studio di tossicità acuta per via dermica non rivela irritazione cutanea fino al livello di dose limite (2 000 mg/kg di peso corporeo). <p>Se i risultati di uno dei due studi di cui ai punti 8.1.1. o 8.1.2. permettono già di giungere ad una decisione conclusiva circa la classificazione di una sostanza o l'assenza di potenziale di irritazione cutanea, non occorre realizzare il secondo studio.</p>
8.1.1. Corrosione cutanea, <i>in vitro</i>	
8.1.2. Irritazione cutanea, <i>in vitro</i>	
8.2. Gravi danni oculari o irritazione degli occhi	<p>8.2. Non occorre realizzare lo studio o gli studi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — se la sostanza è classificata come sostanza che provoca corrosione cutanea, e rientra quindi nella classificazione come sostanza che provoca gravi danni oculari (categoria 1), o — se la sostanza è classificata come sostanza che provoca irritazione cutanea e in base alle informazioni disponibili dovrebbe essere classificata come sostanza che provoca irritazione degli occhi (categoria 2), o — se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o una base forte (pH > 11,5) e in base alle informazioni disponibili dovrebbe essere classificata come sostanza che provoca gravi danni oculari (categoria 1), o — se la sostanza è spontaneamente infiammabile all'aria o a contatto con l'acqua o l'umidità a temperatura ambiente.
8.2.1. Gravi danni oculari o irritazione degli occhi, <i>in vitro</i>	8.2.1. Se i risultati di un primo studio <i>in vitro</i> non consentono di giungere ad una decisione conclusiva circa la classificazione di una sostanza o l'assenza di potenziale di irritazione oculare, è necessario prendere in considerazione un altro o altri studi <i>in vitro</i> per questo <i>endpoint</i> .»

2) i punti 8.1 e 8.2 dell'allegato VIII sono sostituiti dai seguenti:

«8.1. Corrosione o irritazione cutanea	<p>8.1. Si prende in considerazione il ricorso ad uno studio <i>in vivo</i> per la corrosione/irritazione cutanea solo se gli studi <i>in vitro</i> di cui al punto 8.1.1. e 8.1.2. dell'allegato VII non sono applicabili, o i risultati di questi studi non sono adeguati ai fini della classificazione e della valutazione dei rischi.</p> <p>Non occorre realizzare lo studio:</p> <ul style="list-style-type: none"> — se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o una base forte (pH > 11,5), o — se la sostanza è spontaneamente infiammabile all'aria o a contatto con l'acqua o l'umidità a temperatura ambiente, o
----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<ul style="list-style-type: none"> — se la sostanza è classificata come sostanza che provoca tossicità acuta se somministrata per via dermica (categoria 1), o — se uno studio di tossicità acuta per via dermica non rivela irritazione cutanea fino al livello di dose limite (2 000 mg/kg di peso corporeo).
8.2. Gravi danni oculari o irritazione oculare	<p>8.2. Si prende in considerazione il ricorso ad uno studio <i>in vivo</i> per la corrosione/irritazione oculare solo se lo studio o gli studi <i>in vitro</i> di cui al punto 8.2.1. dell'allegato VII non sono applicabili, o i risultati ottenuti da questi studi non sono adeguati ai fini della classificazione e della valutazione dei rischi.</p> <p>Non occorre realizzare lo studio:</p> <ul style="list-style-type: none"> — se la sostanza è classificata come sostanza che provoca corrosione cutanea, o — se la sostanza è un acido forte (pH < 2,0) o una base forte (pH > 11,5), o — se la sostanza è spontaneamente infiammabile all'aria o a contatto con l'acqua o l'umidità a temperatura ambiente.»

3) il punto 8.5. dell'allegato VIII è sostituito dal seguente:

«8.5. Tossicità acuta	<p>8.5. Non occorre di norma realizzare lo studio o gli studi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — se la sostanza è classificata come sostanza che provoca corrosione cutanea. <p>Nel caso di sostanze diverse dai gas, oltre che per via orale (punto 8.5.1. dell'allegato VII) le informazioni di cui ai punti 8.5.2. e 8.5.3. sono fornite per almeno un'altra via di esposizione. La scelta della seconda via dipenderà dalla natura della sostanza e dalla via probabile di esposizione umana. Se esiste una sola via d'esposizione, vanno fornite le informazioni soltanto per questa via.</p>
8.5.2. Per inalazione	<p>8.5.2. La sperimentazione per inalazione è appropriata se l'esposizione di esseri umani per inalazione è probabile, tenuto conto della pressione di vapore della sostanza e/o della possibilità di esposizione ad aerosol, particelle o goccioline di dimensione inalabile.</p>
8.5.3. Per via dermica	<p>8.5.3. La sperimentazione per via dermica è appropriata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) se è improbabile l'inalazione della sostanza; e 2) se un contatto con la pelle alla produzione e/o nell'uso è probabile; e 3) se le proprietà fisico-chimiche e tossicologiche fanno presumere un potenziale di tasso d'assorbimento cutaneo rilevante. <p>Non occorre realizzare la sperimentazione per via dermica:</p> <ul style="list-style-type: none"> — se la sostanza non soddisfa i criteri di classificazione come sostanza che provoca tossicità acuta o STOT SE per via orale, e — se non sono stati osservati effetti sistemici negli studi <i>in vivo</i> con esposizione cutanea (ad esempio irritazione cutanea, sensibilizzazione cutanea) o, in assenza di uno studio <i>in vivo</i> per via orale, non sono previsti effetti sistemici a seguito di esposizione cutanea sulla base di metodi che non fanno ricorso alla sperimentazione (ad esempio metodo QSAR, metodo del "read-across").»

16CE1472



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/864 DELLA COMMISSIONE**del 31 maggio 2016****concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva triasulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/66/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva triasulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva triasulfuron, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, scade il 30 giugno 2016.
- (4) È stata presentata in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione ⁽⁵⁾ una domanda di rinnovo dell'iscrizione del triasulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro i termini previsti da tale articolo.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 14 ottobre 2013 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
- (7) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccogliervi le osservazioni, che successivamente ha provveduto ad inoltrare alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso pubblicamente accessibile il fascicolo sommario supplementare.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2000/66/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (triasulfuron) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 276 del 28.10.2000, pag. 35).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).



- (8) L'8 gennaio 2015 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ⁽¹⁾ sulla possibilità che il triasulfuron soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha concluso che a causa di una valutazione incompleta della genotossicità del triasulfuron e della sua impurità risultante dal processo di fabbricazione CGA 150829 non è stato possibile fissare i valori di riferimento tossicologici basati su considerazioni sanitarie. Non è stato pertanto possibile effettuare la valutazione del rischio per i consumatori, gli operatori, i lavoratori e gli astanti. L'Autorità ha inoltre concluso che in specifiche situazioni geoclimatiche è altamente probabile che, per gli impieghi rappresentativi esaminati, abbia luogo un'esposizione delle acque sotterranee superiore al limite parametrico delle acque potabili di 0,1 µg/l al triasulfuron stesso o al suo metabolita nel suolo CGA 150829. È stato inoltre identificato un rischio elevato per le piante acquatiche.
- (9) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito alle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1141/2010, in merito al progetto di relazione di esame. Le osservazioni presentate dal richiedente sono state oggetto di attenta analisi.
- (10) Nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente non è stato tuttavia possibile dissipare le perplessità di cui al considerando 8.
- (11) Non è stato pertanto accertato che si possa concludere, in relazione a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente il triasulfuron, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti. L'approvazione della sostanza attiva triasulfuron non dovrebbe pertanto essere rinnovata.
- (12) È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti triasulfuron.
- (13) Qualora gli Stati membri concedano, in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, un periodo di tolleranza per i prodotti fitosanitari contenenti triasulfuron, tale periodo dovrebbe scadere al più tardi il 30 settembre 2017.
- (14) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa al triasulfuron a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva


L'approvazione della sostanza attiva triasulfuron non è rinnovata.

Articolo 2

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triasulfuron entro il 30 settembre 2016.

⁽¹⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triasulfuron (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio come antiparassitario della sostanza attiva triasulfuron). *EFSA Journal* 2015;13(1):3958, 78 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2015.3958



*Articolo 3***Periodo di tolleranza**

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade al più tardi il 30 settembre 2017.

*Articolo 4***Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011**

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 9 relativa al triasulfuron.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

16CE1473



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/865 DELLA COMMISSIONE**del 31 maggio 2016**

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha ricevuto una domanda, in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, («il regolamento di base»), con la quale le viene chiesto di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite su determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati provenienti dalla Repubblica popolare cinese e di disporre la registrazione di dette importazioni.
- (2) La domanda è stata presentata il 18 aprile 2015. Il richiedente ha chiesto di rimanere anonimo, giustificando debitamente la richiesta. La Commissione ritiene che vi siano motivi sufficienti per mantenere riservata l'identità del richiedente.

B. PRODOTTO

- (3) Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza non superiore a 650 mm e di peso superiore a 10 kg, originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»), attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 10) («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto al quale vengono applicate le misure attualmente in vigore.
- (4) I prodotti oggetto dell'inchiesta relativa alla possibile elusione hanno le stesse caratteristiche essenziali del prodotto in esame definito nel precedente considerando. Essi possono tuttavia essere ricotti o no, e sono anche presentati all'importazione come:
 - fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, o
 - fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, o

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.



- fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, o
 - fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, se presentati con almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli.
- (5) I primi tre prodotti sopradescritti sono attualmente classificati con lo stesso codice NC del prodotto in esame, ma con codici TARIC diversi (7607 11 19 30, 7607 11 19 40 e 7607 11 19 50).
- (6) L'ultimo prodotto è classificato con un codice NC diverso da quello del prodotto in esame (il codice NC 7607 11 90) e con i codici TARIC 7607 11 90 45 e 7607 11 90 80.
- (7) Anche tutti i prodotti sopraindicati sono originari della RPC («i prodotti oggetto dell'inchiesta»).

C. MISURE IN VIGORE

- (8) Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 ⁽¹⁾ («le misure in vigore»).

D. MOTIVAZIONE

- (9) La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping istituite sul prodotto in esame vengono eluse mediante pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping.
- (10) Gli elementi di prova presentati sono descritti qui di seguito.
- (11) In base alle statistiche sulle esportazioni cinesi e alle statistiche sulle importazioni di Eurostat, il richiedente ha determinato l'evoluzione delle importazioni di ciascuno dei prodotti leggermente modificati oggetto dell'inchiesta per un periodo che va dal 2008 al 2015. Confrontando l'evoluzione delle importazioni del prodotto in esame e quella delle importazioni dei prodotti leggermente modificati oggetto dell'inchiesta, il richiedente ha evidenziato una forte crescita delle importazioni dei prodotti leggermente modificati e una parallela diminuzione delle importazioni del prodotto in esame. In particolare, il richiedente ha dimostrato che i volumi delle importazioni dei prodotti leggermente modificati oggetto dell'inchiesta erano simili a quelli del prodotto in esame prima dell'adozione delle misure antidumping iniziali con il regolamento (CE) n. 925/2009 ⁽²⁾ del Consiglio. Il richiedente ha pertanto dimostrato un cambiamento nella configurazione degli scambi.
- (12) Per ciascuna pratica di elusione il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova dettagliati dell'esistenza molto diffusa di tali pratiche e della mancanza di motivazioni o giustificazioni economiche diverse dall'istituzione del dazio.
- (13) Il richiedente ha dimostrato, sulla base delle informazioni disponibili, che i prezzi all'esportazione dei prodotti leggermente modificati oggetto dell'inchiesta originari della RPC sono, nell'ambito di ciascuna pratica di elusione, notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione. Di conseguenza le importazioni del prodotto leggermente modificato oggetto dell'inchiesta originarie della RPC compromettono l'effetto riparatore delle misure antidumping in termini di prezzi e di quantitativi.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 63).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 1).



- (14) Sulle base delle informazioni ragionevolmente accessibili, il richiedente ha infine effettuato calcoli del margine di dumping che dimostrano che i prodotti leggermente modificati oggetto dell'inchiesta, nell'ambito di ciascuna pratica di elusione, sono immessi nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping.

E. PROCEDURA

- (15) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

a) Questionari

- (16) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori noti e alle associazioni note di produttori/esportatori della RPC, agli importatori noti e alle associazioni note di importatori dell'Unione, nonché alle autorità della RPC. All'occorrenza possono anche essere chieste informazioni all'industria dell'Unione.
- (17) Tutte parti interessate sono in ogni caso invitate a contattare la Commissione entro il termine indicato all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.
- (18) Le autorità della RPC saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

b) Raccolta di informazioni e audizioni


- (19) Le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

- (20) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce un'elusione.
- (21) Dato che l'eventuale elusione può aver luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni, in conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai produttori dei prodotti oggetto dell'inchiesta della RPC che possono dimostrare di non essere collegati ⁽¹⁾ ad alcun produttore interessato dalle misure ⁽²⁾ e per

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558), due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; h) sono membri della stessa famiglia. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1), per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire.

⁽²⁾ Un'esenzione può tuttavia essere accordata anche nel caso in cui, sebbene i produttori siano collegati nel modo sopraindicato a società soggette alle misure istituite sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, non esistono prove del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure originarie sia sorta o sia stata utilizzata per eludere le misure originarie.



i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderano beneficiare di un'esenzione dovranno presentare una richiesta sostenuta da sufficienti elementi di prova entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F. REGISTRAZIONE

- (22) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

G. TERMINI

- (23) Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:
- le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui occorre tener conto nel corso dell'inchiesta,
 - i produttori della Repubblica popolare cinese possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,
 - le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- (24) Si ricorda che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

- (25) Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- (26) Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, esse saranno ignorate e potranno essere utilizzati i dati disponibili.
- (27) Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
- (28) L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe eccessivi oneri supplementari o costi aggiuntivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

I. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

- (29) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (30) I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

K. CONSIGLIERE AUDITORE

- (31) Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
- (32) Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le relative controargomentazioni.
- (33) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della direzione generale del Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nell'Unione di:

- fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli, di peso superiore a 10 kg, indipendentemente dalla larghezza, anche ricotti, o
- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli, di peso superiore a 10 kg e di larghezza superiore a 650 mm, anche ricotti, o
- fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli, di peso superiore a 10 kg, indipendentemente dalla larghezza, anche ricotti, o
- fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli, di peso superiore a 10 kg, indipendentemente dalla larghezza, anche ricotti, se presentati con almeno due strati,

originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con i codici NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607 11 19 30, 7607 11 19 40 e 7607 11 19 50) ed ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607 11 90 45 e 7607 11 90 80) eludano le misure istituite dal regolamento regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).



Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, le autorità doganali prendono le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione può, mediante regolamento, ordinare alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione di un'esenzione.

Articolo 3

1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione e presentare le loro osservazioni scritte e le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. I produttori della Repubblica popolare cinese che desiderino chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente documentata entro lo stesso termine di 37 giorni.

4. Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono chiedere inoltre di essere sentite dalla Commissione.

5. Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate all'inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

6. Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate con la dicitura «*Limited*» («Diffusione limitata») ⁽¹⁾.

7. Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato con la dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

8. Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito

⁽¹⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).



della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIO

E-mail: TRADE-AC-ALU-FOIL@ec.europa.eu

Articolo 4


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean Claude JUNCKER

16CE1474



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/866 DELLA COMMISSIONE**del 31 maggio 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	IL	428,2	
	MA	98,3	
	TR	62,1	
	ZZ	196,2	
0707 00 05	TR	99,6	
	ZZ	99,6	
0709 93 10	TR	159,6	
	ZZ	159,6	
0805 50 10	AR	174,2	
	TR	143,1	
	ZA	190,8	
	ZZ	169,4	
0808 10 80	AR	111,7	
	BR	106,4	
	CL	134,0	
	CN	90,2	
	NZ	141,8	
	PE	106,8	
	US	192,9	
	ZA	115,7	
	ZZ	124,9	
	0809 29 00	TR	614,6
		US	870,3
ZZ		742,5	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

16CE1475



REGOLAMENTO (UE) 2016/867 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 18 maggio 2016
sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 5,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1 e 34.1,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,


visto il parere della Commissione europea ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) I dati granulari sul credito e sul rischio di credito (di seguito, «i dati sul credito») includono informazioni dettagliate e individuali su strumenti che sono fonte di rischio di credito per istituti di deposito, società finanziarie diverse dagli istituti di deposito o società veicolo per la gestione delle attività, soggetti che sono tutti attivi nell'erogazione di credito su scala significativa. Tali informazioni dettagliate sono necessarie per lo svolgimento dei compiti dell'Eurosistema, del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e del Comitato europeo per il rischio sistemico, compiti che includono l'analisi della politica monetaria e le operazioni di politica monetaria, la gestione dei rischi, la sorveglianza in materia di stabilità finanziaria e la politica e la ricerca in ambito macroprudenziale. I dati saranno utili anche ai fini di vigilanza bancaria nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU).
- (2) L'articolo 5.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «lo Statuto del SEBC») specifica che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN) del SEBC, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici. L'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2533/98 impone alla BCE di precisare quali siano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito delle categorie di operatori soggetti ad obblighi di segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare, parzialmente o totalmente, determinate categorie di soggetti dichiaranti dagli obblighi di segnalazione statistica.
- (3) I dati sul credito contribuiranno in misura sostanziale a migliorare le statistiche del SEBC esistenti e a svilupparne di nuove, nella misura in cui forniscono disaggregazioni e dettagli importanti che non sono disponibili dalle fonti di dati attualmente utilizzate, come informazioni sulla struttura e i modelli di rischio del credito concesso dal settore finanziario. Per esempio, i dati sul credito contribuiranno in maniera significativa a migliorare la qualità delle statistiche su: a) i prestiti secondo la dimensione delle imprese, una caratteristica essenziale per valutare e monitorare l'erogazione del credito a piccole e medie imprese; b) le linee di credito suddivise per settore di controparte; c) i prestiti alle società non finanziarie suddivisi per attività economica; d) i prestiti garantiti da beni immobili, ed e) i prestiti transfrontalieri e i redditi connessi come parte delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (4) La disponibilità di dati sul credito migliorerà la fruibilità delle informazioni attualmente raccolte, a livello micro, sulle statistiche relative alle emissioni e alla disponibilità di titoli, e contribuirà al monitoraggio e al rafforzamento dell'integrazione e della stabilità finanziaria nell'Unione. Infine, i dati sul credito relativi alle filiali residenti al di fuori dell'area dell'euro e le cui sedi principali risiedono in uno Stato membro dichiarante sono importanti per l'assolvimento dei compiti del SEBC, in particolare per quanto riguarda l'analisi della politica monetaria e la stabilità finanziaria. Inoltre, i dati possono supportare i compiti di vigilanza macroprudenziale come le analisi sulla stabilità finanziaria, le valutazioni dei rischi e le prove di stress. Il paragrafo 1, lettera d) e il paragrafo 4 bis dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98 ora permettono in modo specifico l'utilizzo dei dati statistici raccolti ai sensi dell'articolo 5 dello statuto del SEBC a fini di vigilanza.

⁽¹⁾ GUL 318 del 27.11.1998, pag. 8.


⁽²⁾ Parere della Commissione del 7 agosto 2015 sul progetto di regolamento della Banca centrale europea sulla raccolta di dati granulari sul credito e di dati sul rischio creditizio (GU C 261 dell'8.8.2015, pag. 1).



- (5) Un insieme completo di dati sul credito, armonizzati e analitici, dovrebbe minimizzare l'onere di segnalazione migliorando la stabilità degli obblighi di segnalazione nel tempo. Ciò è importante perché l'introduzione di modifiche nei sistemi altamente automatizzati per l'elaborazione di dati dei soggetti dichiaranti può essere molto costosa. L'insieme armonizzato di dati sul credito fornirà maggiori dettagli, riducendo così al minimo la necessità di presentare richieste aggiuntive ai soggetti dichiaranti.
- (6) La decisione BCE/2014/6 ⁽¹⁾ istituisce la procedura per elaborare un quadro a lungo termine per la raccolta di dati granulari sul credito basato su obblighi armonizzati di segnalazione statistica alla BCE. Essa mira all'introduzione di: (a) set nazionali di dati granulari sul credito gestiti da tutte le BCN dell'Eurosistema in conformità a requisiti minimi comuni, e (b) una banca dati comune relativa a dati granulari analitici sul credito (di seguito, «AnaCredit») condivisa tra i membri dell'Eurosistema e comprensiva di dati in entrata da tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (7) La raccomandazione BCE/2014/7 ⁽²⁾ invita le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, ma che si preparano a partecipare al quadro a lungo termine, ad applicare le disposizioni della decisione BCE/2014/6. L'utilizzo di AnaCredit dovrebbe essere aperto, su base volontaria, agli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, in particolare a quelli partecipanti all'MVU, al fine di estenderne la portata geografica e di dati ed accrescere il livello di armonizzazione nell'Unione.
- (8) Mentre le misure preparatorie ai sensi della decisione BCE/2014/6 miravano a definire «un nucleo centrale di serie armonizzate di dati granulari sul credito che le BCN sono tenute a fornire alla BCE nel lungo termine», i risultati della procedura di valutazione dei costi e dei benefici hanno evidenziato dei requisiti utente molto rigorosi, sottolineando la necessità di avere non soltanto un «nucleo centrale di serie di dati», ma anche un elenco completo degli attributi e delle misure dei dati che caratterizzano gli strumenti che generano rischio di credito per gli operatori soggetti ad obblighi di segnalazione. In aggiunta, la migliore armonizzazione che ne consegue dovrebbe aumentare la comparabilità dei dati tra i paesi e gli enti, assicurando in tal modo una accresciuta qualità dei dati per l'analisi.
- (9) AnaCredit mira a fornire, congiuntamente ad altri quadri statistici che raccolgono informazioni granulari, una visione analitica del rischio di credito dei soggetti dichiaranti, indipendentemente dallo strumento finanziario, dalla tipologia dell'esposizione o dalla classificazione contabile. A tale proposito, gli obblighi del presente regolamento sono diretti ad assicurare che i soggetti dichiaranti segnalino alle BCN un insieme comune di informazioni armonizzate.
- (10) AnaCredit dovrebbe essere istituito in fasi, in quanto la significativa eterogeneità tra i Paesi partecipanti nelle modalità attuali di raccolta dei dati sul credito può essere armonizzata solo in modo graduale. Questo approccio articolato in fasi tiene conto inoltre del tempo necessario ai soggetti dichiaranti per adeguarsi ai vari obblighi in materia di dati. Nel complesso, l'ambito di applicazione e i contenuti dei dati da raccogliere nel corso delle varie fasi dovrebbero essere definiti al più presto in modo da consentire ai soggetti dichiaranti di prepararsi all'utilizzo di una serie armonizzata di concetti e definizioni. Pertanto, il Consiglio direttivo assumerà le proprie decisioni rispetto a ogni fase successiva con almeno due anni di anticipo rispetto all'attuazione. Al fine di minimizzare i costi e il carico di lavoro per i soggetti dichiaranti, si esaminerà la possibilità di fornire informazioni relative ai prestiti immobiliari sulla base di tecniche di campionamento in una fase successiva.
- (11) Mentre uno degli obiettivi principali a lungo termine di AnaCredit è quello di armonizzare gli obblighi di segnalazione e le prassi di attuazione, l'eterogeneità delle prassi attuali di raccolta dei dati richiede il mantenimento del potere discrezionale delle BCN in alcuni ambiti, per esempio con riguardo alle decisioni delle BCN sulle deroghe per i soggetti dichiaranti residenti di piccole dimensioni. Tali ambiti nei quali le BCN possono esercitare un potere discrezionale dovrebbero essere riesaminati a ogni fase futura al fine di determinare se si possa conseguire una ulteriore armonizzazione tra i paesi partecipanti.
- (12) Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, la prima fase di segnalazione con AnaCredit dovrebbe includere il credito erogato da enti creditizi alle entità giuridiche. Gli istituti di deposito diversi dagli enti creditizi, le società veicolo per la gestione delle attività e le altre società finanziarie, che sono tutti operativi nell'erogazione di credito, nonché le filiazioni straniere di tali entità possono essere incluse tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in una fase successiva. Per quanto riguarda gli strumenti, l'ambito della segnalazione granulare può essere estesa a derivati, altri conti attivi, esposizioni fuori bilancio (come garanzie finanziarie) e credito concesso a soggetti diversi dalle persone fisiche, comprese le imprese individuali. Nessun dato personale,

⁽¹⁾ Decisione BCE/2014/6, del 24 febbraio 2014, relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (GU L 104 dell'8.4.2014, pag. 72).

⁽²⁾ Raccomandazione della Banca centrale europea, del 24 febbraio 2014, relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (BCE/2014/7) (GU C 103 dell'8.4.2014, pag. 1).



come definito dalle norme applicabili in materia di protezione dei dati, dovrebbe essere raccolto nella prima fase, anche per i crediti con più debitori che coinvolgono come debitori delle persone fisiche o quando le persone fisiche sono associate a strumenti segnalati ad AnaCredit. Se l'ambito di segnalazione dovesse essere esteso per includere tali dati personali in fasi successive, la tutela dei diritti delle persone fisiche con riguardo alla raccolta e al trattamento dei loro dati personali dovrebbe essere garantita. Le fasi successive possono inoltre includere obblighi di segnalazione su base consolidata. Ogni ampliamento degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione dovrebbe tener conto della facoltà delle BCN di concedere deroghe ai soggetti dichiaranti di piccole dimensioni e dovrebbe essere adottato almeno due prima della sua introduzione, al fine di concedere un tempo sufficiente per l'attuazione da parte dei soggetti dichiaranti e delle BCN.

- (13) In preparazione alle fasi future, un ampliamento degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, nonché l'introduzione di obblighi di segnalazione aggiuntivi, dovrebbe basarsi su un'analisi del Comitato per le statistiche del SEBC (di seguito, il «CST») che tenga conto delle esigenze degli utilizzatori, dei costi stimati dei soggetti dichiaranti e delle BCN, degli sviluppi di mercato e dell'esperienza acquisita nella preparazione della prima fase.
- (14) Gli obblighi di segnalazione dei dati sul credito dovrebbero essere definiti tenendo in considerazione il principio di proporzionalità, per evitare di imporre un onere di segnalazione indebito, in particolare ai soggetti dichiaranti di piccole dimensioni con una limitata esposizione creditizia complessiva. Per la stessa ragione, le BCN dovrebbero avere la facoltà di concedere deroghe ai soggetti dichiaranti di piccole dimensioni.
- (15) Al fine di assicurare l'efficienza della segnalazione e una adeguata interoperabilità con altri quadri di segnalazione esistenti o nuovi, le BCN dovrebbero essere autorizzate a raccogliere l'informazione da trasmettere alla BCE nel più ampio quadro di segnalazione nazionale e di estendere la segnalazione dei dati sul credito oltre l'ambito di applicazione del presente regolamento, per perseguire le proprie finalità istituzionali, in conformità alla pertinente normativa nazionale.
- (16) Al fine di contribuire ad AnaCredit, le BCN dovrebbero essere autorizzate a utilizzare le proprie banche dati, i dati trasmessi dai soggetti dichiaranti e ogni altra fonte, comprese le banche dati di riferimento rilevanti. Le BCN dovrebbero avere il potere discrezionale di decidere se istituire meccanismi di cooperazione con gli istituti nazionali di statistica (INS) o le autorità nazionali competenti (ANC) per la vigilanza su soggetti dichiaranti o ogni altra autorità nazionale, purché i dati forniti rispondano agli standard di qualità stabiliti nel presente regolamento. A causa della differente natura dei meccanismi nazionali attualmente in vigore, e al fine di minimizzare l'onere di segnalazione ai sensi del presente regolamento, si incoraggia una collaborazione efficiente ed efficace con gli INS, le ANC e altre autorità nazionali.
- (17) Il quadro per la raccolta dei dati sul credito dovrebbe essere istituito con la finalità di assicurare la interoperabilità con le centrali dei rischi e altri set rilevanti di dati sul credito istituiti da organismi del settore pubblico, comprese le banche dati relative alle statistiche sui titoli e il Register of Institutions and Affiliates Database del SEBC.
- (18) Le BCN dovrebbero essere autorizzate a utilizzare un insieme di dati analitici granulari sul credito, che sono condivisi e pluriuso, per creare flussi di ritorno (feedback loops) con i soggetti dichiaranti o per arricchire i flussi di ritorno esistenti e altri servizi informativi dalle centrali dei rischi ai soggetti dichiaranti. Tali flussi di ritorno accresceranno il contributo del SEBC alla stabilità del sistema finanziario, in linea con il suo mandato istituzionale ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I flussi di ritorno forniranno ai soggetti dichiaranti una base più estesa per le loro valutazioni sul merito di credito, in particolare per quanto riguarda i debitori transfrontalieri, e consentiranno l'armonizzazione delle definizioni e degli attributi dei dati per tutte le loro pratiche di prestito. Essi miglioreranno la gestione del rischio di credito degli enti creditizi e degli altri prestatori. In particolare, essi forniranno un supporto agli enti creditizi per evitare una dipendenza indebita sui rating di credito esterni per la valutazione del merito creditizio. Un flusso di ritorno dovrebbe adeguarsi alle migliori prassi e garantire standard minimi di qualità dei dati. Il sottoinsieme dei dati analitici sul credito che può essere condiviso tra le BCN, ai fini dei flussi di ritorno, dovrebbe essere definito tenendo in considerazione il livello di riservatezza specifico degli attributi dei dati interessati e i relativi obblighi di tutela della riservatezza, come pure il tempo necessario per l'attuazione. Ulteriori dettagli sul campo d'applicazione e l'attuazione dei flussi di ritorno possono essere stabiliti in un atto giuridico separato e le BCN possono stipulare protocolli d'intesa, sulla base delle normative applicabili, in merito alla rispettiva cooperazione in



materia di flussi di ritorno. Mentre alcune BCN che gestiscono centrali dei rischi condividono già tra di loro su base bilaterale dati granulari sul credito e sul rischio creditizio di tipo transfrontaliero ⁽¹⁾, altre possono avere bisogno, per motivi giuridici, di un certo periodo di tempo per attuare la condivisione transfrontaliera di informazioni al fine di trasmettere tali dati alle istituzioni finanziarie da cui ricevono segnalazioni. L'istituzione e l'attuazione dei flussi di ritorno dovrebbe tenere conto delle disposizioni normative nazionali sul trattamento di informazioni statistiche riservate.

- (19) Ai fini del presente regolamento dovrebbero applicarsi le norme per la protezione e l'utilizzo delle informazioni statistiche riservate stabilite negli articoli da 8 a 8 *quater* del regolamento (CE) n. 2533/98.
- (20) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che la BCE abbia il potere di irrogare sanzioni in capo ai soggetti dichiaranti che non adempiano agli obblighi di segnalazione statistica definiti o imposti da regolamenti o decisioni della BCE. Tale potere sanzionatorio è indipendente dal diritto delle BCN di sanzionare i soggetti dichiaranti che non rispettano gli obblighi di segnalazione statistica o di altro tipo a essi applicabili nell'ambito del rispettivo quadro giuridico nazionale.
- (21) È necessario stabilire una procedura per apportare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente regolamento in maniera efficace, a condizione che la portata di tali modifiche non sia tale da mutare il sottostante quadro di riferimento concettuale, né da incidere sull'onere segnaletico dei soggetti dichiaranti negli Stati membri. Tale procedura deve permettere di tener conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC.
- (22) L'articolo 5 dello statuto del SEBC, insieme all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, implica un obbligo di predisporre ed attuare, a livello nazionale, tutte le misure che gli Stati membri la cui moneta non è l'euro considerino appropriate: a) per procedere alla raccolta delle informazioni statistiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE; e b) per realizzare tempestivamente i preparativi in campo statistico necessari affinché tali Stati membri diventino Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (23) Il presente regolamento si dovrebbe applicare senza pregiudizio della raccolta dei dati sul credito ai sensi del quadro normativo del MVU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- 1) per «Stato membro dichiarante» si intende uno Stato membro la cui moneta è l'euro; gli Stati membri la cui moneta non è l'euro possono decidere di diventare uno Stato membro dichiarante tramite l'introduzione delle disposizioni del presente regolamento nel loro diritto nazionale o altrimenti stabilendo gli obblighi di segnalazione pertinenti in conformità del loro diritto nazionale; ciò può riguardare, in particolare, gli Stati membri partecipanti all'MVU tramite cooperazione stretta ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ⁽²⁾;
- 2) il termine «residente» ha il significato di cui all'articolo 1, punto 4 del regolamento (CE) n. 2533/98;
- 3) il termine «unità istituzionale» ha il medesimo significato di cui ai paragrafi 2.12 e 2.13 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- 4) per «filiale estera» si intende un'unità istituzionale che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'entità giuridica e che è residente in un paese diverso da quello in cui l'entità giuridica è registrata in conformità del concetto di «filiale unica» di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio;
- 5) per «entità giuridica» si intende un'entità che, ai sensi del diritto nazionale a cui è sottoposta, può acquisire diritti ed obblighi giuridici;
- 6) per «identificativo dell'entità giuridica» (Legal Entity Identifier, LEI) si intende un codice alfanumerico di riferimento conforme allo standard ISO 17442 ⁽⁴⁾ assegnato a una entità giuridica;

⁽¹⁾ Protocollo d'intesa sullo scambio di informazioni tra centrali dei rischi nazionali al fine della trasmissione alle istituzioni segnalanti (Memorandum of Understanding on the Exchange of Information among national central credit registers for the purpose of passing it on to reporting institutions). Disponibile sul sito della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).


⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Disponibile sul sito Internet dell'International Organisation for Standardisation (ISO) all'indirizzo www.iso.org



- 7) per «identificativo nazionale» si intende un codice identificativo comunemente utilizzato che consente l'identificazione univoca di una controparte all'interno del suo paese di residenza;
- 8) per «soggetto dichiarante» si intende un'entità giuridica o una filiale estera che sia residente nello Stato membro dichiarante e che sia sottoposta agli obblighi di segnalazione della BCE ai sensi del presente regolamento;
- 9) per «operatore monitorato» si intende un'unità istituzionale la cui attività come creditore o gestore (servicer) è segnalata dal soggetto dichiarante. L'operatore monitorato è:
 - a) l'unità istituzionale residente nello stesso paese del soggetto dichiarante di cui fa parte; o
 - b) una filiale estera del soggetto dichiarante, residente in uno Stato membro dichiarante, o
 - c) una filiale estera del soggetto dichiarante, non residente in uno Stato membro dichiarante;
- 10) per «controparte» si intende un'unità istituzionale che è parte di uno strumento o è associata a una parte di uno strumento;
- 11) per «creditore» si intende la controparte che corre il rischio di credito di uno strumento, che non sia un fornitore della protezione;
- 12) per «debitore» si intende la controparte che ha l'obbligo incondizionato di effettuare i rimborsi derivanti dallo strumento;
- 13) per «fornitore della protezione» si intende la controparte che offre una protezione contro un evento negativo del credito contrattualmente previsto, e che sopporta il rischio di credito di un evento negativo del credito;
- 14) per «gestore» (servicer) si intende la controparte responsabile della gestione amministrativa e finanziaria di uno strumento;
- 15) per «banca/banche centrale/i nazionale/i» o «BCN» si intendono la/le banca/banche centrale/i nazionale/i degli Stati membri dell'Unione europea;
- 16) per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dichiarante in cui il soggetto dichiarante è residente;
- 17) per «centrale dei rischi» (CR) si intende un registro dei crediti gestito da una BCN che riceve segnalazioni da prestatori nel settore finanziario e fornisce loro assistenza con la trasmissione di informazioni sul credito e sul rischio di credito;
- 18) il termine «ente creditizio» ha il medesimo significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾;
- 19) il termine «ente» ha il medesimo significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 20) il termine «attività» ha il medesimo significato di cui al paragrafo 7.15 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013;
- 21) per «rischio di credito» si intende il rischio che una controparte non esegua dei pagamenti a cui è vincolata contrattualmente;
- 22) per «contratto» si intende un accordo giuridicamente vincolante tra due o più parti ai sensi del quale sono creati uno o più strumenti;
- 23) per «strumento» si intende qualsiasi elemento specificato nell'attributo dei dati «tipologia dello strumento» definito nell'allegato IV;
- 24) per «protezione» si intende un'assicurazione o copertura contro un evento di credito negativo, per mezzo di una voce elencata nell'attributo dei dati «tipo di protezione» definito all'allegato IV;
- 25) per «importo degli impegni» si intende la somma degli attributi dei dati «importo nominale in essere» e «importo fuori bilancio» definiti all'allegato IV;
- 26) con l'espressione «su base individuale» si intende il riferimento ad una singola unità istituzionale, comprese le unità istituzionali che fanno parte di un'entità giuridica.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).



*Articolo 2***Fasi di attuazione e prima segnalazione**

1. L'insieme, condiviso e pluriuso, dei dati analitici sul credito ai sensi del presente regolamento è istituito per fasi. La prima fase inizia il 1° settembre 2018. La prima trasmissione mensile e trimestrale di questa fase e ai sensi del presente regolamento inizia con i dati per il 30 settembre 2018.
2. Al fine di garantire una identificazione appropriata delle controparti, le BCN trasmettono alla BCE un primo insieme di dati di riferimento della controparte, in conformità del modello 1 dell'allegato I, sei mesi prima della prima trasmissione di cui al paragrafo 1.
3. Al fine di consentire i necessari preparativi dal punto di vista organizzativo e tecnico per la trasmissione dei dati di riferimento della controparte indicati nel paragrafo 2, le BCN possono richiedere ai soggetti dichiaranti di fornire dati di riferimento delle controparti e dati sul credito parziali o completi dal 31 dicembre 2017 in poi.


*Articolo 3***Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione**

1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono costituiti dagli enti creditizi residenti e dalle filiali estere residenti di enti creditizi, a prescindere dalla circostanza che siano enti vigilati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
2. I soggetti dichiaranti segnalano i dati sul credito su base individuale in conformità degli articoli 4 e 6.
3. I soggetti dichiaranti segnalano alla BCN competente.

*Articolo 4***Obblighi di segnalazione statistica**

1. I soggetti dichiaranti segnalano i dati sul credito dell'operatore monitorato in conformità dell'articolo 6 per quanto riguarda gli strumenti che soddisfano le condizioni indicate nell'articolo 5:
 - a) se a qualsiasi data di riferimento per la segnalazione durante il periodo di riferimento lo strumento:
 - i) dà luogo a rischio di credito per l'operatore monitorato, o
 - ii) è una attività dell'operatore monitorato, o
 - iii) è rilevato ai sensi dei principi contabili applicabili utilizzati dall'entità giuridica dell'operatore monitorato e ha dato luogo a rischio di credito per l'operatore monitorato nel passato; o
 - iv) è gestito da un operatore monitorato residente in uno Stato membro dichiarante; e
 - i. è stato concesso ad altre unità istituzionali della stessa entità giuridica di cui l'operatore monitorato fa parte, o
 - ii. è detenuto da una entità giuridica che non è un ente creditizio residente in uno Stato membro dichiarante diverso dall'operatore monitorato; e
 - b) se almeno un debitore è una entità giuridica o fa parte di una entità giuridica come definita all'articolo 1, punto 5.
2. Per una determinata data di riferimento per la segnalazione, il periodo di riferimento è il periodo che ha inizio all'ultima data di riferimento per la segnalazione del trimestre che precede la data di riferimento per la segnalazione e si conclude a tale determinata data di riferimento per la segnalazione.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338).



*Articolo 5***Soglia di segnalazione**

1. I dati sul credito sono segnalati per gli strumenti di cui all'articolo 4 se l'importo degli impegni del debitore è uguale o superiore a EUR 25 000 a qualsiasi data di riferimento per la segnalazione durante il periodo di riferimento.
2. L'importo degli impegni del debitore, come indicato al paragrafo 1, è calcolato come la somma dell'importo degli impegni per tutti gli strumenti del debitore in relazione all'operatore monitorato in base all'ambito dell'articolo 4 e degli strumenti in esso definiti.

*Articolo 6***Obblighi di segnalazione statistica su base individuale**

1. I soggetti dichiaranti devono segnalare i dati sul credito su base individuale a norma dei modelli nell'allegato I.
2. I soggetti dichiaranti che sono entità giuridiche devono effettuare le segnalazioni rispetto a tutti gli operatori monitorati che fanno parte dell'entità giuridica. I soggetti dichiaranti che sono filiali estere devono effettuare le segnalazioni rispetto alla propria attività.
3. Salvo il coordinamento tra le BCN competenti, se sia un'entità giuridica che la sua filiale estera sono residenti in Stati membri dichiaranti, al fine di evitare la doppia segnalazione:
 - a) la BCN competente per l'entità giuridica può decidere di non raccogliere da quest'ultima una parte o la totalità degli attributi dei dati elencati nel modello 1 dell'allegato I, qualora gli strumenti relativi siano detenuti o gestiti dalla filiale estera;
 - b) la BCN competente per la filiale estera può decidere di non raccogliere da quest'ultima una parte o la totalità degli attributi dei dati elencati nel modello 2 dell'allegato I.
4. La BCN competente può decidere di non raccogliere informazioni con riguardo alle filiali estere che non siano residenti in uno Stato membro dichiarante e che facciano parte di un'entità giuridica che sia soggetto dichiarante.

*Articolo 7***Obblighi di segnalazione statistica specifici**

Gli obblighi di segnalazione statistica definiti all'articolo 6 sono ridotti con riguardo ai dati sul credito che soddisfino gli specifici criteri stabiliti nell'allegato II.

*Articolo 8***Obblighi generali per la segnalazione rafforzata**

1. I soggetti dichiaranti e le loro filiali estere che non sono residenti in uno Stato membro dichiarante istituiscono la struttura organizzativa necessaria e gli adeguati meccanismi di controllo interno per assicurare che i dati da segnalare su base individuale ai sensi del presente regolamento, conformemente all'articolo 6, siano debitamente elaborati e inoltrati.
2. Le filiali estere che non sono residenti in uno Stato membro dichiarante non sono soggetti dichiaranti ai sensi del presente regolamento. I soggetti dichiaranti assicurano che tali filiali estere introducano dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire l'adeguata attuazione degli obblighi di segnalazione su base individuale.
3. Gli obblighi di segnalazione statistica ai sensi del presente regolamento lasciano impregiudicati altri eventuali obblighi di segnalazione relativi a dati sul credito, vigenti o di futura introduzione, in conformità al diritto nazionale o ad altri quadri di segnalazione.
4. Le BCN possono raccogliere le informazioni da trasmettere alla BCE in un più ampio quadro di segnalazione nazionale conforme alla pertinente disciplina nazionale o dell'Unione. Tali più ampi quadri di segnalazione più possono includere informazioni che servano anche a fini diversi da quelli statistici, quali quelli di vigilanza.



5. Le BCN possono ottenere dati sul credito da altre fonti.
6. I requisiti minimi relativi a armonizzazione, completezza, livello di dettaglio e identificazione delle controparti in relazione ai dati sul credito sono definiti nei modelli nell'allegato I.

Articolo 9

Identificazione delle controparti

1. Ai fini delle segnalazioni di cui al presente regolamento, i soggetti dichiaranti e le BCN identificano le controparti utilizzando:
 - a) un codice LEI, nel caso in cui tale identificativo sia stato assegnato; o
 - b) se non è stato assegnato un codice LEI, un identificativo nazionale, come specificato ulteriormente nell'allegato IV.
2. Le BCN possono ottenere le informazioni relative all'identificazione delle controparti come definite nell'allegato III tramite la segnalazione diretta da parte dei soggetti dichiaranti o tramite protocolli d'intesa o meccanismi simili con gli INS, le ANC e altre autorità nazionali. Le BCN definiscono gli identificativi unici che sono necessari per l'identificazione corretta delle controparti sulla base della portata delle informazioni stabilite nell'allegato III.

Articolo 10

Accesso ai dati sul credito e loro utilizzo

1. La BCE e le BCN utilizzano i dati sul credito segnalati ai sensi del presente regolamento nei limiti e per le finalità definiti nel regolamento (CE) n. 2533/98. Tali dati possono essere utilizzati, in particolare, per istituire e mantenere un flusso di ritorno ai sensi dell'articolo 11.
2. Il presente regolamento fa salvi gli utilizzi presenti o futuri di dati sul credito che siano permessi o richiesti ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione, oppure di protocolli d'intesa, compresi gli scambi transfrontalieri.

Articolo 11

Flusso di ritorno ai soggetti dichiaranti

1. Le BCN hanno il diritto di fornire dati sul credito, inclusi i dati raccolti da un'altra BCN, ai soggetti dichiaranti, istituendo o incrementando i flussi di ritorno o altri servizi informativi dalle centrali dei rischi ai soggetti dichiaranti. Possono fornire un sottoinsieme dei dati sul credito raccolti ai sensi del presente regolamento, in linea con le migliori prassi e nei limiti consentiti dal quadro giuridico applicabile in materia di riservatezza. I soggetti dichiaranti possono utilizzare i dati esclusivamente per gestire il rischio di credito e migliorare la qualità delle informazioni sul credito di cui dispongono in relazione a strumenti esistenti o prospettici. Essi non possono condividere i dati con altri soggetti, a meno che la condivisione di dati con fornitori di servizi non sia strettamente necessaria a tali fini e i dati vengano utilizzati solamente in relazione al soggetto dichiarante e il soggetto dichiarante garantisca una adeguata tutela della riservatezza sulla base di un accordo contrattuale che escluda ogni altro uso dei dati, e preveda, se possibile, l'anonimizzazione dei dati e la loro cancellazione non appena lo scopo per il quale sono stati condivisi è stato raggiunto. È vietata qualsiasi ulteriore trasmissione di dati da parte del fornitore di servizi, e qualsiasi condivisione di dati con fornitori commerciali di dati sul credito.
2. Le BCN definiscono la portata dei dati da fornire, la procedura per fornire l'accesso agli stessi e tutte le eventuali restrizioni aggiuntive sull'utilizzo di tali dati, tenendo in considerazione il quadro giuridico nazionale e qualsiasi altro vincolo connesso alla natura riservata delle informazioni.
3. Il presente articolo non conferisce ai soggetti dichiaranti alcun diritto ad avere un flusso di ritorno o a ricevere informazioni specifiche da un flusso di ritorno o da altri servizi informativi forniti dalle centrali dei rischi ai soggetti dichiaranti.



4. Le BCN hanno il diritto di negare temporaneamente l'accesso da parte di un soggetto dichiarante a specifici dati sul credito derivanti da un flusso di ritorno, nel caso in cui il soggetto dichiarante non abbia adempiuto i propri obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la qualità dei dati e l'accuratezza e nei casi in cui un soggetto dichiarante non abbia adempiuto i propri obblighi definiti al paragrafo 1.

5. Le BCN hanno il diritto di negare ad altre BCN l'accesso ai dati granulari sul credito da esse raccolti ai fini di un flusso di ritorno. Le BCN hanno il diritto di esigere la reciprocità in relazione alla fornitura di dati granulari sul credito con ogni BCN che richiede dati da un'altra BCN ai fini di un flusso di ritorno. Le informazioni su una unità istituzionale di un soggetto dichiarante stabilito in uno Stato membro dichiarante possono sempre essere utilizzate per flussi di ritorno da parte della BCN competente del soggetto dichiarante, indipendentemente del luogo di residenza dell'unità istituzionale.

Articolo 12

Accesso da parte di entità giuridiche

1. Le entità giuridiche o parti di entità giuridiche in relazione alle quali sono stati segnalati dati sul credito hanno il diritto di accesso a tali dati presso la BCN competente. Le entità giuridiche possono inoltre chiedere ai soggetti dichiaranti di rettificare dati inesatti a esse riferiti.

2. Le BCN possono negare alle entità giuridiche o a parti di entità giuridiche l'accesso ai dati sul credito che li riguardano oggetto di segnalazione solo nella misura in cui:

- a) tale accesso violi i legittimi interessi alla riservatezza del soggetto dichiarante, per esempio per quanto riguarda le valutazioni interne sul rischio di credito, o di terzi, in particolare delle entità giuridiche in relazione alle quali sono stati segnalati dati sul credito; o
- b) i dati non siano stati utilizzati per istituire o rafforzare un flusso di ritorno ai sensi dell'articolo 11, e le BCN non siano tenute a concedere l'accesso a tali dati in forza di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale.

Articolo 13

Tempestività

1. I soggetti dichiaranti segnalano i dati sul credito come registrati alle seguenti date di riferimento per la segnalazione:

- a) per le trasmissioni mensili, all'ultimo giorno di ogni mese;
- b) per le trasmissioni trimestrali, all'ultimo giorno di marzo, giugno, settembre e dicembre.


2. Le BCN decidono entro quale termine e con quale frequenza ricevere i dati da parte dei soggetti dichiaranti, al fine di rispettare le proprie scadenze per la segnalazione alla BCE, e informano in proposito i soggetti dichiaranti.

3. Le BCN informano i soggetti dichiaranti circa gli obblighi di segnalazione almeno 18 mesi prima della prima data di riferimento per la segnalazione entro la quale tali soggetti devono segnalare dati ai sensi del presente regolamento, fatti salvi eventuali altri obblighi di segnalazione in conformità della legislazione nazionale o di altri quadri di segnalazione.

4. Per gli operatori monitorati che sono residenti in uno Stato membro dichiarante, le BCN trasmettono mensilmente alla BCE i dati sul credito entro il trentesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui si riferiscono i dati.

5. Per gli operatori monitorati che sono residenti in uno Stato membro dichiarante, le BCN trasmettono trimestralmente alla BCE i dati sul credito entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alle date d'invio per le segnalazioni stabilite dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 191 del 28.6.2014, pag. 1).



6. Per gli operatori monitorati che sono filiali estere non residenti in uno Stato membro dichiarante, le BCN trasmettono mensilmente alla BCE i dati sul credito entro il trentacinquesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui si riferiscono i dati.

7. Per gli operatori monitorati che sono filiali estere non residenti in uno Stato membro dichiarante, le BCN trasmettono trimestralmente alla BCE i dati sul credito entro il ventesimo giorno lavorativo successivo alle date d'invio per le segnalazioni stabilite dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

8. Le BCN trasmettono alla BCE i dati di riferimento della controparte per tutte le controparti a norma della sezione 1 del modello 1 dell'allegato I insieme alla prima trasmissione dei dati sul credito. Qualora intervenga una modifica, le BCN aggiornano i dati non oltre la trasmissione dei dati sul credito rilevanti per la prima data di riferimento per la segnalazione in cui o prima della quale la modifica ha avuto effetto. A meno che le BCN non informino i soggetti dichiaranti di aver ottenuto i dati aggiornati di riferimento della controparte da altre fonti, i soggetti dichiaranti aggiornano tali dati informando le BCN degli eventuali cambiamenti al momento richiesto dalla BCN competente, ma non oltre la data in cui i dati sul credito sono segnalati alla BCN competente per la prima data di riferimento per la segnalazione successiva alla data in cui la modifica ha avuto effetto.

Articolo 14

Requisiti minimi comuni e disposizioni nazionali in materia di segnalazione

1. I soggetti dichiaranti adempiono ai propri obblighi di segnalazione statistica nel rispetto dei requisiti minimi comuni in materia di trasmissione, accuratezza, precisa identificazione delle controparti e conformità concettuale e di revisione di cui all'allegato V.

2. Le BCN definiscono e attuano le modalità di segnalazione cui devono attenersi i soggetti dichiaranti, in conformità al presente regolamento e ai rispettivi quadri giuridici nazionali nella misura in cui non sono incompatibili con le disposizioni del presente regolamento. Le BCN garantiscono che tali modalità di segnalazione: a) forniscano le informazioni statistiche richieste; e b) consentano di verificare l'osservanza dei requisiti minimi in materia di trasmissione, accuratezza e conformità concettuale e di revisione di cui all'allegato V.


3. Le BCN possono utilizzare informazioni ottenute da ogni altra fonte, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, per la trasmissione di dati sul credito alla BCE, nei limiti in cui le informazioni soddisfano i requisiti di qualità e di tempestività applicabili a norma del presente regolamento ai dati raccolti dai soggetti dichiaranti. In particolare, è richiesta l'osservanza dei requisiti minimi in materia di trasmissione, accuratezza e conformità concettuale e di revisione di cui all'allegato V.

Articolo 15

Fusioni, scissioni e riorganizzazioni

1. In caso di operazioni di fusione, scissione o riorganizzazione che possano incidere sull'adempimento dei rispettivi obblighi statistici, i soggetti dichiaranti interessati informano la BCN competente delle procedure previste per l'assolvimento degli obblighi di segnalazione statistica definiti nel presente regolamento, non appena l'intenzione di attuare la fusione, la scissione o la riorganizzazione è stata pubblicata e prima che ne decorrano gli effetti.

2. Fatti salvi gli obblighi di cui al paragrafo precedente, la BCN competente può autorizzare l'istituzione incorporante ad adempiere i propri obblighi di segnalazione statistica mediante procedure temporanee. Tale esenzione dalle normali procedure di segnalazione non può avere una durata superiore a sei mesi decorrenti dalla data in cui è avvenuta la fusione, la scissione o la riorganizzazione. Tale esenzione lascia impregiudicato l'obbligo dell'istituzione incorporante di adempiere i propri obblighi di segnalazione in conformità al presente regolamento.



Articolo 16

Deroghe e frequenza di segnalazione ridotta

1. Al fine di assicurare la proporzionalità degli obblighi di segnalazione stabiliti nel presente regolamento, la BCN competente può concedere delle deroghe a soggetti dichiaranti di piccole dimensioni, a condizione che il contributo complessivo di tutti i soggetti dichiaranti a cui viene concessa una deroga in relazione all'intero importo in essere di prestiti segnalati a norma del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) ⁽¹⁾ da tutti i soggetti dichiaranti residenti nello Stato membro dichiarante non superi il 2 %. Le deroghe possono riguardare alcuni o tutti gli obblighi di segnalazione definiti nel presente regolamento.

2. Al fine di supportare l'attuazione degli obblighi di segnalazione, la BCN competente può consentire ai soggetti dichiaranti di piccole dimensioni di segnalare dati sul credito relativi alle date di riferimento per la segnalazione anteriori all'1° gennaio 2021 su base trimestrale invece che mensile, a condizione che il contributo complessivo di tutti i soggetti che segnalano su base trimestrale all'intero importo in essere dei prestiti segnalati a norma del regolamento (UE) n. 1071/2013 da tutti i soggetti dichiaranti residenti nello Stato membro dichiarante non superi il 4 %, fatte salve le segnalazioni di dati sul credito ai sensi di ogni altra normativa.

3. Le BCN possono concedere deroghe ai soggetti dichiaranti nella misura in cui le BCN recuperino dati provenienti da altre fonti della qualità e tempestività richieste ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3.

4. Le BCN informano dei loro obblighi di segnalazione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, i seguenti soggetti dichiaranti:

- a) soggetti dichiaranti a cui è stata concessa una deroga a norma del paragrafo 1;
- b) soggetti dichiaranti che possono segnalare i dati con una frequenza di segnalazione ridotta a norma del paragrafo 2;
- c) soggetti dichiaranti che non soddisfano più le condizioni per una deroga o per la riduzione della frequenza di segnalazione a norma dei paragrafi 1 o 2.

Articolo 17

Verifica e raccolta obbligatoria e requisiti minimi di qualità

Le BCN svolgono la verifica e, nella misura necessaria, effettuano la raccolta obbligatoria delle informazioni che i soggetti dichiaranti devono fornire ai sensi del presente regolamento, fatto salvo il diritto della BCE di esercitare essa stessa tali diritti. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un soggetto dichiarante non soddisfa i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e di revisione specificati nell'allegato V.

Articolo 18

Sanzioni

La BCE può irrogare sanzioni ai soggetti dichiaranti che non adempiano agli obblighi di segnalazione di cui al presente regolamento, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98. I soggetti dichiaranti non sono soggetti a sanzioni nella misura in cui dimostrino che la segnalazione delle informazioni richieste è impedita dalla legislazione nazionale di un paese in cui risiede la filiale con riguardo alla quale sono tenuti a segnalare le informazioni. Il potere della BCE di imporre sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di segnalazione di cui al presente regolamento è indipendente dal diritto di una BCN di sanzionare, in conformità alla sua legislazione nazionale, il mancato rispetto degli obblighi di segnalazione statistica o di altro tipo che applicabili ai soggetti dichiaranti a norma del rispettivo quadro normativo nazionale in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea del 24 settembre 2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GUL 297 del 7.11.2013, pag. 1).



*Articolo 19***Disposizioni transitorie**

Le BCN possono posticipare la prima trasmissione alla BCE di dati sul credito relativi alle date di riferimento per la segnalazione anteriori al 1° febbraio 2019, purché trasmettano tali dati alla BCE non oltre il 31 marzo 2019.

*Articolo 20***Procedura semplificata di modifica**

Tenuto conto del parere del CST, il Comitato esecutivo ha la facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati al presente regolamento, purché tali modifiche non alterino il quadro di riferimento concettuale sottostante né incidano sull'onere di segnalazione dei soggetti dichiaranti. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo di tali modifiche.

*Articolo 21***Disposizioni finali**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a decorrere dal 31 dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 maggio 2016.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI



ALLEGATO I

Dati da segnalare e modelli

1. I dati da segnalare ai sensi del presente regolamento si riferiscono a molteplici elementi, quali i creditori, i debitori, gli strumenti, la protezione ecc. che sono interconnessi. Per esempio, a un debitore possono essere concessi più prestiti o una singola protezione può garantire più strumenti. Nel presente allegato è riportato un insieme di dati per la segnalazione di informazioni specifiche relative ad ognuno di questi elementi.
2. L'informazione in ogni insieme di dati si riferisce a un singolo elemento, come lo strumento, oppure alla combinazione di più elementi, come ad esempio «strumento-protezione», determinando in tal modo il livello di granularità da fornire in ogni insieme di dati. Gli insiemi di dati sono strutturati in due modelli.
3. Gli obblighi di segnalazione per gli attributi dei dati contenuti in ogni modello sono stabiliti negli allegati II e III.
4. Gli attributi dei dati inclusi in ogni modello sono definiti nell'allegato IV.
5. Gli importi sono segnalati in unità di euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro ai rispettivi tassi di cambio di riferimento dell'euro della Banca centrale europea (BCE), ossia il tasso medio alla data di riferimento per la segnalazione.

Modello 1**1. Dati di riferimento della controparte**

- 1.1 Il livello di granularità per i dati di riferimento della controparte è la controparte. Ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: (a) identificativo del soggetto dichiarante e (b) identificativo della controparte.
- 1.2 Ogni identificativo della controparte deve essere unico per ogni controparte segnalata dallo stesso soggetto dichiarante e ogni controparte deve essere sempre identificata dal soggetto dichiarante utilizzando l'identificativo unico della controparte. Tale identificativo non deve mai essere riutilizzato dallo stesso agente dichiarante per identificare una diversa controparte. Le BCN possono richiedere ai soggetti dichiaranti di utilizzare identificativi della controparte come specificati dalla BCN competente.
- 1.3 Le controparti da registrare sono tutte le unità istituzionali che sono entità giuridiche o ne fanno parte e sono collegate a strumenti segnalati a norma degli articoli 4 e 5 o forniscono protezione a garanzia di tali strumenti. In particolare, le controparti da registrare sono: a) creditori; b) debitori; c) fornitori della protezione; d) cedenti (originators); e) gestori; f) sedi centrali di imprese; g) imprese madri dirette e h) imprese madri apicali. Una singola entità può essere controparte in relazione a diversi strumenti o ricoprire ruoli diversi come controparte per lo stesso strumento. Tuttavia, ogni controparte dovrebbe essere registrata una sola volta.
- 1.4 L'informazione richiesta per ogni tipo di controparte è indicata nell'allegato III.
- 1.5 I dati della controparte descrivono le caratteristiche della controparte.
- 1.6 Nel caso di persone fisiche associate a strumenti segnalati a AnaCredit, non si deve segnalare alcuna registrazione per le persone fisiche.
- 1.7 Le registrazioni devono essere segnalate non oltre la trasmissione mensile dei dati sul credito rilevanti per la data di riferimento per la segnalazione in cui la controparte ha stipulato un contratto registrato in AnaCredit. Se si verifica un cambiamento, le registrazioni devono essere aggiornate non oltre la trasmissione mensile dei dati sul credito per la data di riferimento per la segnalazione in cui il cambiamento ha avuto effetto.



2. Dati sullo strumento


- 2.1 Il livello di granularità per i dati sullo strumento è lo strumento. Ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: a) identificativo del soggetto dichiarante; b) identificativo dell'operatore monitorato; c) identificativo del contratto; e d) identificativo dello strumento.
- 2.2 Ogni identificativo del contratto deve essere unico per ogni contratto che genera rischio di credito per lo stesso operatore monitorato. Tale identificativo non deve mai essere riutilizzato per identificare un diverso contratto con lo stesso operatore monitorato. Ogni identificativo dello strumento deve essere unico per ogni contratto, ossia a tutti gli strumenti incorporati in un singolo contratto deve essere attribuito un differente identificativo dello strumento, e questo non deve mai essere riutilizzato per identificare un diverso strumento in relazione allo stesso contratto.
- 2.3 I dati sullo strumento registrano qualsiasi strumento esistente in base a un contratto tra l'operatore monitorato e le controparti, compresi tutti gli strumenti tra unità istituzionali nell'ambito della stessa entità giuridica.
- 2.4 I dati dello strumento descrivono le caratteristiche dello strumento, che cambiano raramente nel corso del tempo.
- 2.5 Le registrazioni devono essere segnalate non oltre la trasmissione mensile dei dati sul credito rilevanti per la data di riferimento per la segnalazione in cui lo strumento è registrato in AnaCredit. Se si verifica un cambiamento, le registrazioni devono essere aggiornate non oltre la trasmissione mensile dei dati sul credito per la data di riferimento per la segnalazione in cui o prima della quale il cambiamento ha avuto effetto.

3. Dati finanziari

- 3.1 Il livello di granularità per i dati finanziari è lo strumento. Ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: a) identificativo del soggetto dichiarante; b) identificativo dell'operatore monitorato; c) identificativo del contratto; e (d) identificativo dello strumento.
- 3.2 I dati finanziari descrivono l'andamento finanziario dello strumento.
- 3.3 Ogni importo utilizzato di uno strumento deve essere registrato nell'attributo dei dati «importo nominale in essere». Ogni importo impegnato ma non utilizzato di uno strumento deve essere registrato nell'attributo dei dati «importo fuori bilancio».
- 3.4 Le registrazioni devono essere segnalate su base mensile.

4. Dati controparte-strumento

- 4.1 Il livello di granularità per i dati controparte-strumento è la combinazione «controparte-strumento» e ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: a) identificativo del soggetto dichiarante; b) identificativo dell'operatore monitorato; c) identificativo della controparte; d) identificativo del contratto; e) identificativo dello strumento; e f) ruolo della controparte.
- 4.2 I dati controparte-strumento descrivono il ruolo di tutte le controparti per ogni strumento.
- 4.3 Nel caso di persone fisiche associate a strumenti segnalati a AnaCredit, non si deve segnalare alcuna registrazione per le persone fisiche.
- 4.4 Le registrazioni devono essere segnalate non oltre la trasmissione mensile dei dati sul credito rilevanti per la data di riferimento per la segnalazione in cui o prima della quale lo strumento è stato registrato in AnaCredit. Se si verifica un cambiamento, le registrazioni devono essere aggiornate non oltre la data di trasmissione mensile dei dati sul credito che sono rilevanti per la data di riferimento per la segnalazione in cui o prima della quale il cambiamento ha avuto effetto.



5. Dati sulle responsabilità solidali


5.1 Il livello di granularità per i dati sulle responsabilità solidali è la combinazione «controparte-strumento». Ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: a) identificativo del soggetto dichiarante; b) identificativo dell'operatore monitorato; c) identificativo della controparte; d) identificativo del contratto; e) identificativo dello strumento.

5.2 Tali dati registrano l'importo della responsabilità solidale per lo strumento per ogni debitore obbligato in solido in relazione ad un singolo strumento.

5.3 Nel caso di persone fisiche associate a strumenti segnalati a AnaCredit, non si deve segnalare alcuna registrazione per le persone fisiche.

5.4 Le registrazioni devono essere segnalate su base mensile.

Insieme di dati	Attributo dei dati
1. Dati di riferimento della controparte	Identificativo del soggetto dichiarante Identificativo della controparte Identificativo dell'entità giuridica (LEI) Identificativo nazionale Identificativo della sede centrale d'impresa Identificativo dell'impresa madre diretta Identificativo dell'impresa madre apicale Nome Indirizzo: via Indirizzo: città/località Indirizzo: contea/suddivisione amministrativa Indirizzo: codice di avviamento postale Indirizzo: paese Forma giuridica Settore istituzionale Attività economica Stato dei procedimenti legali Data d'inizio dei procedimenti legali Dimensione dell'impresa Data della dimensione dell'impresa Numero di dipendenti Totale di bilancio Fatturato annuo Principio contabile
2. Dati sullo strumento	Identificativo del soggetto dichiarante Identificativo dell'operatore monitorato Identificativo del contratto Identificativo dello strumento Tipologia dello strumento Tipo di ammortamento



Insieme di dati	Attributo dei dati
	Valuta Strumento fiduciario Data di inizio Data finale del periodo di soli interessi Tasso di interesse massimo Tasso di interesse minimo Frequenza di rideterminazione del tasso di interesse Differenziale/margine del tasso di interesse Tipo di tasso di interesse Data di scadenza legale finale Importo degli impegni all'inizio Frequenza di pagamento Prestito per finanziamento di progetto (project finance) Scopo Diritto di azione (recourse) Reference rate (Tasso di riferimento) Data di regolamento Debito subordinato Identificativo del contratto sindacato Diritti di rimborso Variazioni del fair value dovute a cambiamenti nel rischio di credito prima dell'acquisto
3. Dati finanziari	Identificativo del soggetto dichiarante Identificativo dell'operatore monitorato Identificativo del contratto Identificativo dello strumento Tasso di interesse Prossima data di rideterminazione del tasso di interesse Stato di default dello strumento Data dello stato di default dello strumento Importo trasferito Arretrati per lo strumento Data di scadenza (past due) per lo strumento Tipo di cartolarizzazione Importo nominale in essere Interessi maturati Importo fuori bilancio
4. Dati controparte-strumento	Identificativo del soggetto dichiarante Identificativo dell'operatore monitorato Identificativo della controparte Identificativo del contratto Identificativo dello strumento Ruolo della controparte



Insieme di dati	Attributo dei dati
5. Dati sulle responsabilità solidali	Identificativo del soggetto dichiarante Identificativo dell'operatore monitorato Identificativo della controparte Identificativo del contratto Identificativo dello strumento Importo della responsabilità solidale

Modello 2

6. Dati contabili

6.1 Il livello di granularità per i dati contabili è lo strumento. Ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: a) identificativo del soggetto dichiarante; b) identificativo dell'operatore monitorato; c) identificativo del contratto; e d) identificativo dello strumento.

6.2 Tali dati descrivono l'andamento dello strumento in conformità dei principi contabili pertinenti dell'entità giuridica dell'operatore monitorato. Se il soggetto dichiarante è soggetto al regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea (BCE/2015/13) ⁽¹⁾ i dati sono registrati in conformità del principio contabile — International Financial Reporting Standards (IFRS) o GAAP nazionali (generally accepted accounting principles) — applicato per soddisfare i requisiti di cui al regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) da parte dell'entità giuridica dell'operatore monitorato.

6.3 Le registrazioni devono essere segnalate su base trimestrale.

7. Dati sulla protezione ricevuta

7.1 Il livello di granularità per i dati sulla protezione ricevuta è la protezione ricevuta. Ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: a) identificativo del soggetto dichiarante; b) identificativo dell'operatore monitorato; c) identificativo della protezione.

7.2 I soggetti dichiaranti dovrebbero segnalare ogni protezione ricevuta come garanzia per il rimborso di qualsiasi strumento segnalato nei dati sullo strumento, indipendentemente dalla ammissibilità di tale protezione per l'attenuazione del rischio di credito a norma del regolamento (UE) n. 575/2013.

7.3 Tali dati descrivono la protezione ricevuta.

7.4 Le registrazioni devono essere segnalate non oltre la trasmissione mensile dei dati sul credito rilevanti per la data di riferimento per la segnalazione in cui o prima della quale la protezione è stata ricevuta come garanzia per il rimborso di qualsiasi strumento segnalato in AnaCredit. Se si verifica un cambiamento, le registrazioni devono essere aggiornate non oltre la trasmissione trimestrale dei dati sul credito rilevanti per la data di riferimento per la segnalazione in cui o prima della quale il cambiamento ha avuto effetto.

8. Dati relativi a strumento-protezione ricevuta

8.1 Il livello di granularità per i dati relativi a strumento-protezione ricevuta è la combinazione strumento-protezione ricevuta. Ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: a) identificativo del soggetto dichiarante; b) identificativo dell'operatore monitorato; c) identificativo del contratto; d) identificativo dello strumento; ed e) identificativo della protezione.

8.2 Tali dati descrivono tutta la protezione ricevuta in relazione allo strumento che la protezione garantisce.

8.3 Le registrazioni devono essere segnalate su base mensile.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GUL 86 del 31.3.2015, pag. 13).



9. Dati sul rischio di controparte

9.1 Il livello di granularità per i dati sul rischio di controparte è la controparte. Ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: a) identificativo del soggetto dichiarante; b) identificativo dell'operatore monitorato; e c) identificativo della controparte.

9.2 I dati consentono la valutazione del rischio di credito della controparte.

9.3 Tali informazioni sono necessarie solo per i debitori e i fornitori di protezione.

9.4 Nel caso di persone fisiche associate a strumenti segnalati a AnaCredit, non si deve segnalare alcuna registrazione per le persone fisiche.

9.5 Le registrazioni devono essere segnalate su base mensile.

9.6 La BCN competente può decidere di raccogliere i dati sul rischio di controparte su base trimestrale.

10. Dati sul default della controparte

10.1 Il livello di granularità per i dati sul default della controparte è la controparte. Ogni registrazione è identificata in modo univoco dalla combinazione dei seguenti attributi dei dati: a) identificativo del soggetto dichiarante; b) identificativo dell'operatore monitorato; e c) identificativo della controparte.

10.2 Questi dati consentono la tempestiva identificazione delle controparti in default.

10.3 Tali informazioni sono necessarie solo per i debitori e i fornitori di protezione.

10.4 Nel caso di persone fisiche associate a strumenti segnalati a AnaCredit, non si deve segnalare alcuna registrazione per le persone fisiche.

10.5 Le registrazioni devono essere segnalate su base mensile.

Dati	Attributo dei dati
6. Dati contabili	Identificativo del soggetto dichiarante Identificativo dell'operatore monitorato Identificativo del contratto Identificativo dello strumento Classificazione contabile degli strumenti Rilevazione di bilancio Cancellazioni accumulate Importo della riduzione di valore accumulata Tipo di riduzione di valore Metodo di valutazione della riduzione di valore Fonti di gravame Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito Stato in bonis dello strumento Data dello stato in bonis dello strumento Accantonamenti associati a esposizioni fuori bilancio Stato di tolleranza (forbearance) e rinegoziazione Data dello stato di tolleranza e rinegoziazione Recuperi accumulati a partire dal default Portafoglio prudenziale Valore contabile



Dati	Attributo dei dati
7. Dati sulla protezione ricevuta	Identificativo del soggetto dichiarante Identificativo dell'operatore monitorato Identificativo della protezione Identificativo del fornitore della protezione Tipo di protezione Valore della protezione Tipo del valore della protezione Metodo di valutazione della protezione Ubicazione della garanzia immobiliare Data del valore della protezione Data di scadenza della protezione Valore iniziale della protezione Data del valore iniziale della protezione
8. Dati relativi a strumento-protezione ricevuta	Identificativo del soggetto dichiarante Identificativo dell'operatore monitorato Identificativo del contratto Identificativo dello strumento Identificativo della protezione Valore attribuito della protezione Diritti di precedenza di terzi sulla protezione
9. Dati sul rischio di controparte	Identificativo del soggetto dichiarante Identificativo dell'operatore monitorato Identificativo della controparte Probabilità di default
10. Dati sul default della controparte	Identificativo del soggetto dichiarante Identificativo dell'operatore monitorato Identificativo della controparte Stato di default della controparte Data dello stato di default della controparte



ALLEGATO II

Obblighi di segnalazione statistica specifici

In conformità all'articolo 7, gli obblighi di segnalazione statistica definiti all'articolo 6 devono essere ridotti in presenza di specifiche condizioni. I quattro casi che seguono descrivono le specifiche condizioni nelle quali non è richiesto l'insieme completo di dati sul credito.

1. Operatori monitorati non residenti in uno Stato membro dichiarante

Strumenti per i quali l'operatore monitorato è una filiale estera non residente in uno Stato membro dichiarante;

2. Operatori monitorati non soggetti ai requisiti in materia di fondi propri

Strumenti per i quali l'operatore monitorato:

- a) non è un ente sottoposto a vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013; o
- b) è una filiale estera di un ente non sottoposto a vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.

3. Strumenti integralmente eliminati contabilmente che risultano gestiti

Strumenti che sono:

- a) eliminati contabilmente; e
- b) gestiti.

4. Strumenti originati prima del 1° settembre 2018

Strumenti con una data di inizio anteriore al 1° settembre 2018.

La tabella 1 specifica gli obblighi di segnalazione per ogni attributo dei dati in ognuno dei quattro esempi, utilizzando le seguenti classificazioni:

- a) N: fatti salvi accordi individuali, le BCN competenti possono decidere di non raccogliere tali informazioni da singoli soggetti dichiaranti;
- b) X: informazione di cui non è imposta la segnalazione.

In assenza di classificazione, l'informazione deve essere segnalata.

Se i dati sono coperti da più di una descrizione nella tabella 1, si applica l'obbligo di segnalazione meno oneroso.

Tabella 1

Obblighi di segnalazione statistica specifici


	1. Operatori monitorati non residenti in uno Stato membro dichiarante	2. Operatori monitorati non soggetti ai requisiti in materia di fondi propri	3. Strumenti integralmente eliminati contabilmente che sono gestiti	4. Strumenti originati prima del 1° settembre 2018
Prestito per finanziamento di progetti (project finance)	N			
Data di inizio	N			
Tipo di tasso di interesse	N			
Frequenza di rideterminazione del tasso di interesse	N			
Data finale del periodo di soli interessi	N			N



	1. Operatori monitorati non residenti in uno Stato membro dichiarante	2. Operatori monitorati non soggetti ai requisiti in materia di fondi propri	3. Strumenti integralmente eliminati contabilmente che sono gestiti	4. Strumenti originati prima del 1° settembre 2018
Tasso di riferimento	N			
Differenziale (spread)/ margine del tasso di interesse	N			
Tasso di interesse massimo	N		N	
Tasso di interesse minimo	N		N	
Tipo di ammortamento	N			N
Frequenza di pagamento	N			N
Variazioni del fair value dovute a cambiamenti nel rischio di credito prima dell'acquisto		N	N	
Prossima data di rideeterminazione del tasso di interesse	N			
Stato di default dello strumento		N		
Data dello stato di default dello strumento		N		
Interessi maturati	N			
Classificazione contabile degli strumenti			X	
Fonti di gravame		N	X	
Cancellazioni accumulate			X	
Importo della riduzione di valore accumulata			X	
Tipo di riduzione di valore			X	
Metodo di valutazione della riduzione di valore			X	
Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito			X	



	1. Operatori monitorati non residenti in uno Stato membro dichiarante	2. Operatori monitorati non soggetti ai requisiti in materia di fondi propri	3. Strumenti integralmente eliminati contabilmente che sono gestiti	4. Strumenti originati prima del 1° settembre 2018
Stato in bonis dello strumento		N		
Data dello stato in bonis dello strumento		N		
Accantonamenti associati a esposizioni fuori bilancio			X	
Data dello stato di tolleranza (forbearance) e rinegoziazione				N
Portafoglio prudenziale		X	X	
Valore contabile			X	
Valore iniziale della protezione				N
Data del valore iniziale della protezione				N
Probabilità di default		N	N	
Stato di default della controparte		N	N	
Data dello stato di default della controparte		N	N	



ALLEGATO III

Dati di riferimento della controparte

Le tabelle 2 e 3 specificano gli obblighi di segnalazione per ogni attributo dei dati nei dati di riferimento della controparte, come descritti nel modello 1 dell'allegato I.

La tabella 2 specifica gli obblighi per le controparti residenti in uno Stato membro dichiarante mentre la tabella 3 specifica gli obblighi per le controparti non residenti in uno Stato membro dichiarante.

Si utilizza la seguente classificazione degli obblighi:

- a) N: fatti salvi accordi individuali, le BCN competenti possono decidere di non raccogliere questa informazione da singoli soggetti dichiaranti;
- b) X: informazione di cui non è imposta la segnalazione.

Ove non sia fornita una classificazione, l'informazione deve essere segnalata.

Se i dati sono ricompresi in più di una descrizione nelle tabelle 2 o 3, si applica l'obbligo di segnalazione più oneroso.


Tabella 2

Obblighi di segnalazione specifici dei dati di riferimento della controparte per le controparti residenti in uno Stato membro dichiarante

	1. Soggetto dichiarante	2. Operatore monitorato	3. Creditore	4. Debitore — Tutti gli strumenti originati prima del 1° settembre 2018	5. Debitore — Almeno uno strumento originato a partire del 1° settembre 2018	6. Fornitore della protezione	7. Sede centrale d'impresa	8. Impresa madre diretta	9. Impresa madre apicale	10. Cedente (Originator)	11. Gestore (Servicer)
--	-------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

Dati di riferimento della controparte

Identificativo della controparte											
Identificativo dell'entità giuridica (LEI)			N	N	N	N	N	N	N	N	N
Identificativo nazionale	N	N	N			N	N	N	N	N	N
Identificativo della sede centrale d'impresa	X	X	X	N		N	X	X	X	X	X
Identificativo dell'impresa madre diretta	X	X	X	N		N	X	X	X	X	X
Identificativo dell'impresa madre apicale	X	X	X	N		N	X	X	X	X	X



	1. Soggetto dichiarante	2. Operatore monitorato	3. Creditore	4. Debitore — Tutti gli strumenti originati prima del 1° settembre 2018	5. Debitore — Almeno uno strumento originato a partire del 1° settembre 2018	6. Fornitore della protezione	7. Sede centrale d'impresa	8. Impresa madre diretta	9. Impresa madre apicale	10. Cedente (Originator)	11. Gestore (Servicer)
Nome											
Indirizzo: via											N
Indirizzo: città/località											N
Indirizzo: contea/suddivisione amministrativa											N
Indirizzo: codice di avviamento postale											N
Indirizzo: paese											N
Forma giuridica											N
Settore istituzionale											N
Attività economica	X	X				N			N	N	N
Stato dei procedimenti legali	X	X	X	N		N	N	N	N	N	N
Data d'inizio dei procedimenti legali	X	X	X	N		N	N	N	N	N	N
Dimensione dell'impresa	X	X	X	N		N	N	N	N	N	N
Data della dimensione dell'impresa	X	X	X	N		N	N	N	N	N	N
Numero dei dipendenti	X	X	X	N		N	N	N	N	N	X
Totale di bilancio	X	X	X	N		N	N	N	N	N	X
Fatturato annuo	X	X	X	N		N	N	N	N	N	X
Principio contabile		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X





Tabella 3

Obblighi di segnalazione specifici dei dati di riferimento della controparte per le controparti non residenti in uno Stato membro dichiarante

	1. Soggetto dichiarante	2. Operatore monitorato	3. Creditore	4. Debitore — Tutti gli strumenti originati prima del 1° settembre 2018	5. Debitore — Almeno uno strumento originato a partire dal 1° settembre 2018	6. Fornitore della protezione	7. Sede centrale d'impresa	8. Impresa madre diretta	9. Impresa madre apicale del debitore	10. Cedente (Originator)	11. Gestore (Servicer)
Dati di riferimento della controparte											
Identificativo della controparte	NA										
Identificativo dell'entità giuridica (LEI)	NA		N	N	N	N	N	N	N	N	N
Identificativo nazionale	NA	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Identificativo della sede centrale d'impresa	NA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Identificativo dell'impresa madre diretta	NA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Identificativo dell'impresa madre apicale	NA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Nome	NA										
Indirizzo: via	NA										N
Indirizzo: città/località	NA										N
Indirizzo: contea/suddivisione amministrativa	NA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indirizzo: codice di avviamento postale	NA										N
Indirizzo: paese	NA										N
Forma giuridica	NA										N
Settore istituzionale	NA										N



	1. Soggetto dichiarante	2. Operatore monitorato	3. Creditore	4. Debitore — Tutti gli strumenti originati prima del 1° settembre 2018	5. Debitore — Almeno uno strumento originato a partire dal 1° settembre 2018	6. Fornitore della protezione	7. Sede centrale d'impresa	8. Impresa madre diretta	9. Impresa madre apicale del debitore	10. Cedente (Originator)	11. Gestore (Servicer)
Attività economica	NA	X	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Stato dei procedimenti legali	NA	X	X	X	N	N	X	X	X	X	X
Data d'inizio dei procedimenti legali	NA	X	X	X	N	N	X	X	X	X	X
Dimensione dell'impresa	NA	X	X	X	N	N	X	X	X	X	X
Data della dimensione dell'impresa	NA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Numero dei dipendenti	NA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Totale di bilancio	NA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fatturato annuo	NA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Principio contabile	NA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X




ALLEGATO IV

Attributi dei dati, definizioni e valori


La presente tabella fornisce descrizioni e definizioni standard dettagliate degli attributi dei dati indicati negli allegati da I a III. Essa fornisce anche i valori per la segnalazione degli attributi dei dati, comprese le descrizioni dei valori.

Le BCN sono responsabili della trasposizione degli attributi dei dati e dei valori in attributi dei dati e valori equivalenti applicabili a livello nazionale.


Termine	Tipo di termine	Definizione
Identificativo della controparte	Attributo dei dati	Un identificativo applicato dal soggetto dichiarante per identificare in modo univoco ogni controparte. Ogni controparte deve avere un identificativo della controparte. Questo valore non cambierà nel corso del tempo e non può essere utilizzato come identificativo della controparte di qualsiasi altra controparte.
Alfanumerico	Valore	Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.
Identificativo del soggetto dichiarante	Attributo dei dati	Identificativo della controparte per il soggetto dichiarante.
Alfanumerico	Valore	Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.
Identificativo dell'operatore monitorato	Attributo dei dati	Identificativo della controparte per l'operatore monitorato.
Alfanumerico	Valore	Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.
Identificativo del contratto	Attributo dei dati	Un identificativo applicato dal soggetto dichiarante per identificare in modo univoco ogni contratto. Ogni contratto deve avere un identificativo del contratto. Questo valore non cambierà nel corso del tempo e non può essere utilizzato come identificativo del contratto di qualsiasi altro contratto.
Alfanumerico	Valore	Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.
Identificativo dello strumento	Attributo dei dati	Un identificativo applicato dal soggetto dichiarante per identificare in modo univoco ogni strumento di un singolo contratto. Ogni strumento deve avere un identificativo dello strumento. Questo valore non cambierà nel corso del tempo e non può essere utilizzato come identificativo dello strumento di qualsiasi altro strumento dello stesso contratto.
Alfanumerico	Valore	Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.
Identificativo della protezione	Attributo dei dati	Un identificativo applicato dal soggetto dichiarante per identificare in modo univoco ogni protezione utilizzata per garantire lo strumento. Ogni protezione dovrebbe avere un identificativo della protezione. Questo valore non cambierà nel corso del tempo e non può essere utilizzato come identificativo della protezione di qualsiasi altra protezione.
Alfanumerico	Valore	Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.



Termine	Tipo di termine	Definizione
Identificativo del fornitore della protezione	Attributo dei dati	Identificativo della controparte per il fornitore della protezione. Se il fornitore della protezione non è una entità giuridica, l'identificativo del fornitore della protezione non deve essere segnalato.
Alfanumerico	Valore	Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.
Dati di riferimento della controparte		
Identificativo dell'entità giuridica (LEI)	Attributo dei dati	Un identificativo dell'entità giuridica della controparte assegnato conformemente allo standard dell'International Organization for Standardization (ISO) 17442.
Alfanumerico	Valore	Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.
Identificativo nazionale	Attributo dei dati	Un codice di identificazione di uso comune, che consente l'identificazione inequivocabile di una controparte o dell'entità giuridica a cui la controparte appartiene nel proprio paese di residenza. Per una controparte che è una filiale estera, l'identificativo nazionale fa riferimento alla filiale estera. Per una controparte che non è una filiale estera, l'identificativo nazionale fa riferimento all'entità giuridica a cui la controparte appartiene.
Alfanumerico	Valore	Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.
Identificativo della sede principale d'impresa	Attributo dei dati	Identificativo della controparte per l'entità giuridica di cui la filiale estera è una parte sprovvista di personalità giuridica. Questa informazione si deve segnalare solo per le controparti che sono filiali estere.
Alfanumerico	Valore	Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.
Identificativo dell'impresa madre diretta	Attributo dei dati	Identificativo della controparte per l'entità giuridica che è l'impresa madre diretta della controparte. Se la controparte non ha una impresa madre, si segnala l'identificativo della controparte per la controparte stessa. Impresa madre ha lo stesso significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, lettera a) del regolamento (UE) n. 575/2013.
Alfanumerico	Valore	Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.
Identificativo dell'impresa madre apicale	Attributo dei dati	Identificativo della controparte per l'entità giuridica che è l'impresa madre apicale della controparte. Questa impresa madre apicale non ha una impresa madre. Se la controparte non ha una impresa madre, si segnala l'identificativo della controparte per la controparte stessa. Impresa madre ha lo stesso significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, lettera a) del regolamento (UE) n. 575/2013.
Alfanumerico	Valore	Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.



Termine	Tipo di termine	Definizione
Nome	Attributo dei dati	Denominazione completa della controparte.
Stringa di caratteri	Valore	Una sequenza finita di caratteri
Indirizzo: via	Attributo dei dati	Via e numero civico dell'indirizzo della controparte
Stringa di caratteri	Valore	Una sequenza finita di caratteri
Indirizzo: città/località	Attributo dei dati	Città o località della controparte
Stringa di caratteri	Valore	Una sequenza finita di caratteri
Indirizzo: codice di avviamento postale	Attributo dei dati	Codice di avviamento postale della controparte
Alfanumerico	Valore	Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.
Indirizzo: contea/suddivisione amministrativa	Attributo dei dati	Contea o analoga suddivisione amministrativa delle controparti residenti negli Stati membri dell'Unione europea
Stringa di caratteri	Valore	Regioni NUTS 3
Indirizzo: paese	Attributo dei dati	Paese della controparte.
Codici ISO 3166-1 alpha-2	Valore	Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese.
Forma giuridica	Attributo dei dati	Tipo di entità d'impresa come definito nell'ordinamento giuridico nazionale.
Stringa di caratteri	Valore	Una sequenza finita di caratteri
Settore istituzionale	Attributo dei dati	Settori istituzionali in conformità del regolamento (UE) n. 549/2013, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/40) (1).
Società non finanziarie	Valore	Società non finanziarie come definite ai paragrafi da 2.45 a 2.50 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.
Banca centrale	Valore	Autorità bancarie centrali come definite ai paragrafi da 2.72 a 2.74 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.
Enti creditizi	Valore	Enti creditizi come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Istituti di deposito diversi dagli enti creditizi	Valore	Istituti di deposito diversi dagli enti creditizi come definiti all'articolo 1, lettera a), punto 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33)
Fondi comuni monetari (FCM)	Valore	Fondi comuni monetari (FCM) come definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).



Termine	Tipo di termine	Definizione
Fondi di investimento diversi dai FCM	Valore	Fondi di investimento diversi dai FCM, come definiti ai paragrafi da 2.82 a 2.85 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.
Società veicolo finanziarie (SV) coinvolte in operazioni di cartolarizzazione	Valore	SV coinvolte in operazioni di cartolarizzazione come definite all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).
Altri intermediari finanziari, ad eccezione delle imprese di assicurazione, dei fondi pensione e delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione	Valore	Altri intermediari finanziari, ad eccezione delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione, come definiti al paragrafo 2.86 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 e con esclusione delle SV coinvolte in operazioni di cartolarizzazione, come definite all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).
Ausiliari finanziari	Valore	Ausiliari finanziari come definiti al paragrafo 2.63 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.
Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive	Valore	Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive come definiti ai paragrafi 2.98 e 2.99 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.
Imprese di assicurazione	Valore	Imprese di assicurazione come definite ai paragrafi da 2.100 a 2.104 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.
Fondi pensione	Valore	Fondi pensione come definiti ai paragrafi da 2.105 a 2.110 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.
Amministrazioni centrali	Valore	Amministrazioni centrali come definite al paragrafo 2.114 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.
Amministrazioni di Stati federati	Valore	Amministrazioni di Stati federati come definite al paragrafo 2.115 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.
Amministrazioni locali	Valore	Amministrazioni locali come definite al paragrafo 2.116 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.
Enti di previdenza e assistenza sociale	Valore	Enti di previdenza e assistenza sociale come definiti al paragrafo 2.117 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.
Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	Valore	Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie come definite ai paragrafi da 2.129 a 2.130 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.
Attività economica	Attributo dei dati	Classificazione delle controparti in base alle loro attività economiche, ai sensi della classificazione statistica NACE revisione 2 come stabilita nel regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ .



Termine	Tipo di termine	Definizione
Codice NACE	Valore	Un codice NACE di livello due, tre o quattro in conformità al regolamento (CE) n. 1893/2006.
Stato dei procedimenti legali	Attributo dei dati	Categorie che descrivono lo status giuridico di una controparte con riguardo alla sua solvibilità sulla base della normativa nazionale. Le BCN dovrebbero trasporre questi valori nella normativa nazionale. A tempo debito, ogni BCN dovrebbe preparare una tabella di riferimento per facilitare l'interpretazione e la comparazione di questi valori tra i paesi.
Nessuna azione legale intentata	Valore	Non sono state intentate azioni legali circa la solvibilità o l'indebitamento di una controparte.
Sottoposto ad amministrazione controllata o altre procedure concorsuali.	Valore	Ogni procedimento che implica l'intervento di un organo giurisdizionale o di natura analoga diretto al raggiungimento di un accordo di rifinanziamento tra i creditori, ad eccezione delle procedure di fallimento o insolvenza.
Fallimento/insolvenza	Valore	Procedure concorsuali vincolanti di fallimento o insolvenza sottoposte a controllo giudiziario, che comportano lo spossamento parziale o totale di una controparte e la designazione di un curatore.
Altri provvedimenti giuridici	Valore	Provvedimenti giuridici diversi da quelli già indicati, inclusi strumenti giuridici bilaterali tra il soggetto dichiarante e la controparte.
Data d'inizio dei procedimenti legali	Attributo dei dati	La data in cui i procedimenti legali, come segnalati in base all'attributo «stato dei procedimenti legali», sono stati avviati. Questa data è la data pertinente più recente anteriore alla data di segnalazione e viene segnalata solo se l'attributo dei dati «stato dei procedimenti legali» ha un valore diverso da «nessuna azione legale intentata».
Date	Valore	Espressa nella forma gg/mm/aaaa
Dimensione dell'impresa	Attributo dei dati	Classificazione delle imprese per dimensione, ai sensi dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE ⁽³⁾ della Commissione.
Grande impresa	Valore	Impresa che non può essere considerata una microimpresa o una piccola o media impresa (PMI), ai sensi dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
MEDIA impresa	Valore	Impresa che rientra nella categoria di una PMI, ma che non è una microimpresa o una piccola impresa, ai sensi dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.



Termine	Tipo di termine	Definizione
Piccola impresa	Valore	Impresa che rientra nella categoria di piccola impresa, ai sensi dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
Microimpresa	Valore	Impresa che rientra nella categoria di microimpresa, ai sensi dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
Data della dimensione dell'impresa	Attributo dei dati	La data a cui si riferisce il valore fornito all'attributo «dimensione dell'impresa». Questa è la data degli ultimi dati utilizzati per classificare o rivedere la classificazione dell'impresa.
Date	Valore	Espressa nella forma gg/mm/aaaa
Numero dei dipendenti	Attributo dei dati	Numero dei dipendenti che lavorano per la controparte, ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
Numerico	Valore	Numero non negativo.
Totale di bilancio	Attributo dei dati	Valore contabile delle attività totali della controparte ai sensi del regolamento (UE) n. 549/2013.
Numerico	Valore	Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.
Fatturato annuo	Attributo dei dati	Volume annuale delle vendite al netto di tutti gli sconti e imposte sulle vendite della controparte ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Equivalente al concetto di «fatturato totale annuo» di cui all'articolo 153, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Numerico	Valore	Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.
Principio contabile	Attributo dei dati	Principio contabile utilizzato dall'entità giuridica dell'operatore monitorato. Se il soggetto dichiarante è soggetto al regolamento (UE) n. 2015/534 (BCE/2015/13), i dati sono registrati in conformità del principio contabile — International Financial Reporting Standards (IFRS) o GAAP nazionali (generally accepted accounting principles) — applicato per soddisfare i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 2015/534 (BCE/2015/13) da parte dell'entità giuridica dell'operatore monitorato.




Termine	Tipo di termine	Definizione
IFRS	Valore	IFRS applicabili ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
GAAP nazionali conformi agli IFRS	Valore	Regimi contabili nazionali sviluppati ai sensi della direttiva del Consiglio 86/635/CEE (5) che applicano i criteri IFRS per gli strumenti.
GAAP nazionali non conformi ai IFRS	Valore	Regimi contabili nazionali sviluppate ai sensi della direttiva del Consiglio 86/635/CEE che non applicano i criteri IFRS per gli strumenti.

Dati sul rischio di controparte


Probabilità di default	Attributo dei dati	La probabilità di default della controparte nell'orizzonte temporale di un anno determinata ai sensi degli articoli 160, 163, 179 e 180 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Numerico	Valore	Un numero da 0 a 1.

Dati sul default della controparte

Stato di default della controparte	Attributo dei dati	Identificazione dello stato di default della controparte. Categorie che descrive i motivi per i quali la controparte può essere in default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Non in default	Valore	Controparte non in default ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
Default perché adempimento improbabile	Valore	Controparte in default perché il suo adempimento è considerato improbabile ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
Default perché in arretrato nei pagamenti superiore a 90/180 giorni	Valore	Controparte in default perché è in arretrato nel pagamento di qualsiasi debito di oltre 90/180 giorni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
Default perché sia adempimento improbabile sia arretrato di pagamento superiore a 90/180 giorni	Valore	Controparte in default sia perché il suo adempimento è considerato improbabile sia perché è in arretrato nel pagamento di qualsiasi debito di oltre 90/180 giorni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
Data dello stato di default della controparte	Attributo dei dati	La data alla quale si considera intervenuto lo stato di default, come segnalato nell'attributo dei dati «stato di default della controparte».
Data	Valore	Espressa nella forma gg/mm/aaaa



Termine	Tipo di termine	Definizione
Dati sullo strumento		
Tipologia dello strumento	Attributo dei dati	Classificazione dello strumento in base al tipo di disposizioni contrattuali concordate tra le parti.
Depositi diversi da contratti di acquisto con patto di rivendita	Valore	Depositi, come definiti al paragrafo 5.79 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013, esclusi i contratti di contratti di acquisto con patto di rivendita.
Scoperto di conto corrente	Valore	Scoperto di conto corrente come definito al paragrafo 2, punto 1, lettera c) della tabella nella parte 2 dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).
Debito da carta di credito	Valore	Credito concesso attraverso carte di addebito posticipato, vale a dire carte che concedono credito a saldo, o attraverso le carte di credito, vale a dire carte che concedono credito a saldo e credito «extended».
Credito revolving, esclusi gli scoperti di conto e il debito da carta di credito	Valore	Credito che ha le seguenti caratteristiche: i) il debitore può utilizzare o ritirare fondi fino ad un limite di credito prestabilito senza dare un preavviso al creditore; ii) l'importo del credito disponibile può aumentare o diminuire quando i fondi sono presi in prestito e rimborsati; iii) il credito può essere utilizzato ripetutamente; iv) non si tratta di debito da carta di credito o scoperti di conto corrente
Linee di credito, escluso il credito revolving	Valore	Credito che ha le seguenti caratteristiche: i) il debitore può utilizzare o ritirare fondi fino ad un limite di credito prestabilito senza dare un preavviso al creditore; ii) il credito può essere utilizzato ripetutamente; iii) non si tratta di credito revolving, debito da carta di credito o scoperti di conto corrente.
Contratti di vendita con patto di riacquisto	Valore	Contratti di vendita con patto di riacquisto come definiti nella parte 2.14 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Crediti commerciali	Valore	Crediti commerciali come definiti al paragrafo 5.41, lettera c), dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Leasing finanziario	Valore	Leasing finanziario come definito ai paragrafi da 5.134 a 5.135 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.
Altri prestiti	Valore	Altri prestiti non inclusi in alcuna delle categorie precedentemente elencate. Prestito ha lo stesso significato come definito ai paragrafi 5.112, 5.113 e 5.114 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.




Termine	Tipo di termine	Definizione
Prestito per finanziamento di progetti (project finance)	Attributo dei dati	Identificazione del finanziamento di progetti.
Prestito per finanziamento di progetti (project finance)	Valore	Da utilizzare se lo strumento è un prestito per finanziamento di progetti ai sensi dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Prestito non per finanziamento di progetti (project finance)	Valore	Lo strumento non è un prestito per finanziamento di progetti ai sensi dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Valuta	Attributo dei dati	Denominazione in valuta degli strumenti, ai sensi dello standard ISO 4217.
Standard ISO 4217	Valore	Codice per lo standard ISO 4217 per la valuta.
Data di inizio	Attributo dei dati	Data di in cui ha avuto inizio la relazione contrattuale, cioè la data in cui l'accordo contrattuale è divenuto vincolante per tutte le parti.
Data	Valore	Espressa nella forma gg/mm/aaaa
Data di regolamento	Attributo dei dati	Data in cui le condizioni specificate nel contratto sono o possono essere eseguite per la prima volta, cioè la data in cui gli strumenti finanziari sono inizialmente scambiati o creati.
Data	Valore	Espressa nella forma gg/mm/aaaa
Data di scadenza legale finale	Attributo dei dati	Data di scadenza contrattuale dello strumento, tenendo conto di ogni accordo modificativo dei patti iniziali.
Data	Valore	Espressa nella forma gg/mm/aaaa
Diritto di azione (recourse)	Attributo dei dati	Classificazione degli strumenti sulla base dei diritti del creditore di aggredire i beni diversi da qualsiasi protezione costituita a garanzia dello strumento.
Diritto di azione	Valore	Strumento rispetto al quale il creditore ha il diritto di aggredire i beni del debitore diversi da qualsiasi protezione costituita a garanzia dello strumento o, nel caso di crediti commerciali, il diritto di riscuotere il debito dall'entità che ha venduto i crediti al creditore.
Senza diritto di azione	Valore	Strumento senza ricorso come definito sopra.
Tipo di tasso di interesse	Attributo dei dati	Classificazione delle esposizioni creditizie in funzione del tasso di base per la determinazione del tasso di interesse per ciascun periodo di pagamento.




Termine	Tipo di termine	Definizione
Fisso	Valore	Schema che definisce i tassi di interesse nel corso della durata dell'esposizione, che comprende solo tassi costanti — tasso numerico costante noto con certezza al momento dell'inizio dell'esposizione — e in cui i tassi di interesse si applicano a tutta l'esposizione. Lo schema può contenere più di un tasso di interesse costante da applicare in diversi periodi per la durata dell'esposizione (ad esempio prestito con un tasso costante di interesse durante il periodo a tasso fisso iniziale, che poi passa a un tasso d'interesse diverso, ancora costante, già noto al momento dell'inizio dell'esposizione).
Variabile	Valore	Schema che definisce i tassi di interesse nel corso dell'esposizione, che comprende solo tassi di interesse basati sull'evoluzione di un'altra variabile (la variabile di riferimento) e in cui il tasso di interesse si applica a tutta l'esposizione.
Misto	Valore	Altro tipo di tasso di interesse non incluso in alcuna delle categorie sopra elencate.
Frequenza di rideterminazione del tasso di interesse	Attributo dei dati	Frequenza alla quale il tasso d'interesse viene rideterminato dopo il periodo iniziale a tasso fisso, se presente.
Non rideterminabile	Valore	Strumento che non include un accordo contrattuale per modificare il tasso di interesse.
Giornaliera (overnight)	Valore	Strumento con un accordo contrattuale per modificare il tasso di interesse su base giornaliera.
Mensile	Valore	Strumento con un accordo contrattuale per modificare il tasso di interesse su base mensile.
Trimestrale	Valore	Strumento con un accordo contrattuale per modificare il tasso di interesse su base trimestrale.
Semestrale	Valore	Strumento con un accordo contrattuale per modificare il tasso di interesse su base semestrale.
Annuale	Valore	Strumento con un accordo contrattuale per modificare il tasso di interesse su base annuale.
A discrezione del creditore	Valore	Strumento con un accordo contrattuale in virtù del quale il creditore ha il diritto di stabilire la data per la rideterminazione del tasso di interesse.



Termine	Tipo di termine	Definizione
Altra frequenza	Valore	Strumento con un accordo contrattuale per modificare il tasso di interesse con una frequenza diversa da ognuna delle categorie sopra indicate.
Data finale del periodo di soli interessi	Attributo dei dati	La data in cui termina il periodo di soli interessi. Uno strumento del tipo soli interessi è uno strumento in cui, per un periodo contrattualmente stabilito, vengono pagati solo gli interessi sul saldo capitale, con il saldo capitale che resta invariato.
Data	Valore	Espressa nella forma gg/mm/aaaa
Tasso di riferimento	Attributo dei dati	Tasso di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso di interesse effettivo.
Codice del tasso di riferimento	Valore	Il codice del tasso di riferimento è una combinazione del valore del tasso di riferimento e del valore della scadenza. Devono essere utilizzati i seguenti valori del tasso di riferimento: EURIBOR, USD LIBOR, GBP LIBOR, EUR LIBOR, JPY LIBOR, CHF LIBOR, MIBOR, altri tassi di riferimento singoli, altri tassi di riferimento multipli. Devono essere utilizzati i seguenti valori della scadenza: Giornaliera (overnight), una settimana, due settimane, tre settimane, un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, cinque mesi, sei mesi, sette mesi, otto mesi, nove mesi, dieci mesi, undici mesi, dodici mesi. Il codice del tasso di riferimento è composto nella maniera seguente: il valore del tasso di riferimento è combinato con il valore della scadenza.
Differenziale (spread)/margine del tasso di interesse	Attributo dei dati	Margine o differenziale (spread) (espresso in percentuale) da aggiungere al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso di interesse in punti base.
Numerico	Valore	Tasso di interesse espresso in percentuale
Tasso di interesse massimo	Attributo dei dati	Valore massimo per il tasso di interesse applicato.
Numerico	Valore	Tasso di interesse espresso in percentuale
Tasso di interesse minimo	Attributo dei dati	Valore minimo per il tasso di interesse applicato.
Numerico	Valore	Tasso di interesse espresso in percentuale
Scopo	Attributo dei dati	Classificazione degli strumenti in funzione del loro scopo.



Termine	Tipo di termine	Definizione
Acquisto immobiliare residenziale	Valore	Finanziamento di immobile residenziale. Immobile residenziale è definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 75 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Acquisto immobiliare commerciale	Valore	Finanziamento di immobile diverso da immobile residenziale.
Finanziamenti con margini	Valore	Strumenti nei quali un ente concede un credito in connessione con l'acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negoziazione di titoli. Gli strumenti di finanziamento con margini non comprendono altri finanziamenti garantiti da titoli.
Finanziamento del debito	Valore	Finanziamento del debito in essere o in scadenza. Comprende il rifinanziamento del debito.
Importazioni	Valore	Finanziamento di beni e servizi (acquisti, permuta e/o donazioni) da non residenti a residenti.
Esportazioni	Valore	Finanziamento di beni e servizi (vendite, permuta e/o donazioni) da residenti a non residenti.
Investimento edilizio	Valore	Finanziamento della costruzione di edifici, infrastrutture e impianti industriali.
Finanziamento del capitale circolante	Valore	Finanziamento della gestione dei flussi di cassa di un'organizzazione.
Altri scopi	Valore	Altri scopi non compresi in alcuna delle categorie sopra elencate.
Tipo di ammortamento	Attributo dei dati	Tipo di ammortamento dello strumento inclusivo di capitale e interessi.
Francese	Valore	Ammortamento in cui l'importo totale — capitale più interessi — rimborsato in ogni rata è lo stesso.
Tedesco	Valore	Ammortamento in cui la prima rata è solo interessi e le rate rimanenti sono costanti, comprensive di ammortamento di capitale e interessi.
Piano di ammortamento fisso	Valore	Ammortamento in cui l'importo del capitale rimborsato in ogni rata è lo stesso.
Bullet	Valore	Ammortamento in cui l'importo totale del capitale è rimborsato all'ultima rata.
Altro	Valore	Altro tipo di ammortamento non incluso in alcuna delle categorie sopra elencate.




Termine	Tipo di termine	Definizione
Frequenza di pagamento	Attributo dei dati	Frequenza dei pagamenti dovuti, di capitale o interessi, cioè il numero di mesi tra i pagamenti.
Mensile	Valore	Su base mensile.
Trimestrale	Valore	Su base trimestrale.
Semestrale	Valore	Su base semestrale.
Annuale	Valore	Su base annuale.
Bullet	Valore	Ammortamento in cui l'importo totale del capitale è rimborsato all'ultima rata, indipendentemente dalla frequenza del pagamento degli interessi.
Zero coupon	Valore	Ammortamento in cui l'importo totale del capitale e gli interessi sono rimborsati all'ultima rata.
Altro	Valore	Altra frequenza di pagamento non inclusa in alcuna delle categorie sopra elencate.
Identificativo del contratto sindacato	Attributo dei dati	Identificativo del contratto applicato dal capofila (lead arranger) del contratto sindacato per identificare in modo univoco ogni contratto. Ogni contratto sindacato avrà un «identificativo del contratto sindacato». Questo valore non cambierà nel corso del tempo e non può essere utilizzato dal lead arranger come identificativo del contratto di qualsiasi altro contratto. Tutti i creditori che partecipano ad un contratto sindacato devono usare il medesimo «identificativo del contratto sindacato».
Alfanumerico	Valore	Un codice consistente in un insieme di simboli alfabetici e numerici.
Debito subordinato	Attributo dei dati	Identificazione del debito subordinato. Gli strumenti di debito subordinato forniscono un credito a titolo sussidiario nei confronti dell'ente emittente che può essere fatto valere solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i crediti di grado superiore (ad esempio depositi/prestiti).
Debito subordinato	Valore	Lo strumento è un debito subordinato ai sensi della tabella dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).
Debito non subordinato	Valore	Lo strumento non è subordinato.
Diritti di rimborso	Attributo dei dati	Classificazione delle esposizioni creditizie in funzione del diritto del creditore di chiedere il rimborso dell'esposizione.



Termine	Tipo di termine	Definizione
A richiesta o con preavviso breve	Valore	Strumenti rimborsabili a richiesta o con preavviso breve a richiesta del creditore.
Altro	Valore	Strumenti soggetti a diritti di rimborso diversi da quello a richiesta o con preavviso breve.
Strumento fiduciario	Attributo dei dati	Identificazione degli strumenti in cui l'operatore monitorato agisce in nome proprio ma per conto di un terzo, e con rischio a carico di quest'ultimo.
Strumento fiduciario	Valore	Da utilizzare se lo strumento è depositato a titolo fiduciario.
Strumento non fiduciario	Valore	Da utilizzare se lo strumento non è depositato a titolo fiduciario.
Importo degli impegni all'inizio	Attributo dei dati	Livello massimo di esposizione al rischio creditizio dell'operatore monitorato alla data d'inizio dello strumento, senza tenere in considerazione ogni eventuale protezione detenuta o altri supporti di credito. L'importo totale degli impegni alla data di inizio è stabilito durante il procedimento di approvazione ed è diretto a limitare la quantità di rischio di credito di un operatore monitorato nei confronti di una data controparte per lo strumento in questione.
Numerico	Valore	Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.
Variazioni del fair value dovute a cambiamenti nel rischio di credito prima dell'acquisto	Attributo dei dati	La differenza tra l'importo nominale in essere e il prezzo di acquisto dello strumento alla data di acquisto. Tale importo dovrebbe essere segnalato per gli strumenti acquistati per un importo inferiore all'importo in essere a causa di un deterioramento del rischio di credito.
Numerico	Valore	Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Dati finanziari

Tasso di interesse	Attributo dei dati	Tasso annualizzato concordato o tasso di interesse definito in senso stretto ai sensi del regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34) ⁽⁶⁾ .
Numerico	Valore	Tasso di interesse espresso in percentuale.



Termine	Tipo di termine	Definizione
Prossima data di rideterminazione del tasso di interesse	Attributo dei dati	La data in cui avviene la prossima rideterminazione del tasso di interesse, come definita nella parte 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Se lo strumento non è soggetto ad una rideterminazione successiva del tasso di interesse, sarà segnalata la data di scadenza legale finale.
Data	Valore	Espressa nella forma gg/mm/aaaa
Importo trasferito	Attributo dei dati	Importo trasferito della proprietà economica dell'attività finanziaria.
Numerico	Valore	Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.
Stato di inadempimento dello strumento	Attributo dei dati	Identificazione dello stato di default dello strumento. Categorie che descrivono le situazioni nelle quali uno strumento può essere descritto come in default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Non in default	Valore	Strumento non in default ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
Default perché adempimento improbabile	Valore	Strumenti in default perché l'adempimento da parte del debitore è improbabile ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
Default perché arretrato nel pagamento di oltre 90/180 giorni	Valore	Strumenti in default perché il debitore è in arretrato sul pagamento del debito da oltre 90/180 giorni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
Default perché sia adempimento improbabile sia arretrato nel pagamento di oltre 90/180 giorni	Valore	Strumento in default sia perché l'adempimento del debitore è considerato improbabile sia perché il debitore è in arretrato nel pagamento del debito di oltre 90/180 giorni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
Arretrati per lo strumento	Attributo dei dati	Ammontare complessivo del capitale, interessi e qualsiasi spesa in essere alla data di segnalazione, contrattualmente dovuto e impagato (arretrato). Tale importo deve essere sempre segnalato. Si deve segnalare 0 (zero) se non vi sono arretrati per lo strumento alla data di segnalazione.
Numerico	Valore	Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.



Termine	Tipo di termine	Definizione
Data di scadenza (past due) per lo strumento	Attributo dei dati	Data di scadenza dello strumento ai sensi del paragrafo 48 della parte 2 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Questa è la data precedente più prossima alla data di riferimento per la segnalazione ed è da segnalare se lo strumento è scaduto alla data di riferimento per la segnalazione.
Data	Valore	Espressa nella forma gg/mm/aaaa
Data dello stato di inadempimento dello strumento	Attributo dei dati	Data in cui si considera verificato lo stato di default, come segnalato nell'attributo dei dati «stato di default dello strumento».
Data	Valore	Espressa nella forma gg/mm/aaaa
Tipo di cartolarizzazione	Attributo dei dati	Identificazione del tipo di cartolarizzazione, ai sensi dell'articolo 242, punti 10 e 11, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Cartolarizzazione tradizionale	Valore	Strumento cartolarizzato con cartolarizzazione tradizionale.
Cartolarizzazione sintetica	Valore	Strumento cartolarizzato con cartolarizzazione sintetica.
Non cartolarizzato	Valore	Strumento che non è cartolarizzato con cartolarizzazione tradizionale o sintetica.
Importo nominale in essere	Attributo dei dati	Importo nominale in essere alla fine della data di riferimento per la segnalazione, compresi gli interessi di mora non pagati ma con esclusione degli interessi maturati. L'importo nominale in essere deve essere segnalato al netto di cancellazioni e riduzioni come determinati dalle pratiche contabili pertinenti.
Numerico	Valore	Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.
Importo fuori bilancio	Attributo dei dati	Importo nominale complessivo delle esposizioni fuori bilancio. VI è ricompreso qualsiasi impegno a prestare prima di considerare i fattori di conversione e le tecniche di attenuazione del rischio di credito. È l'importo che meglio rappresenta la massima esposizione dell'ente al rischio di credito, senza tenere in considerazione ogni eventuale protezione detenuta o altri supporti di credito.
Numerico	Valore	Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.



Termine	Tipo di termine	Definizione
Interessi maturati	Attributo dei dati	L'importo degli interessi maturati sui prestiti alla data di riferimento per la segnalazione di cui al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). Conformemente al principio generale di contabilità basato sul criterio di competenza, gli interessi maturati su strumenti dovrebbero essere iscritti in bilancio nel momento in cui maturano (vale a dire sulla base del principio di competenza), piuttosto che nel momento in cui sono effettivamente realizzati (vale a dire sulla base del principio di cassa).
Numerico	Valore	Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

Dati contabili

Classificazione contabile degli strumenti	Attributo dei dati	Portafoglio contabile in cui lo strumento è iscritto in conformità al principio contabile — IFRS o GAAP nazionali — ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/534 (BCE/2015/13) utilizzato dall'entità giuridica dell'operatore monitorato.
--------------------------------------------------	--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portafogli contabili IFRS


Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista	Valore	Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista in conformità con gli IFRS.
Attività finanziarie possedute per negoziazione	Valore	Attività finanziarie possedute per negoziazione in conformità con gli IFRS.
Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato a prospetto di conto economico	Valore	Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato a prospetto di conto economico in conformità con gli IFRS.
Attività finanziarie designate al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo	Valore	Attività finanziarie valutate al fair value rilevato a prospetto di conto economico e indicate come tali al momento dalla loro rilevazione iniziale o successivamente in conformità con gli IFRS, fatta eccezione di quelle classificate come attività finanziarie possedute per negoziazione.
Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo	Valore	Attività finanziarie valutate al fair value rilevato sulla base di altre componenti di conto economico complessivo in ragione del modello aziendale e delle caratteristiche dei flussi di cassa in conformità con gli IFRS.
Attività finanziarie al costo ammortizzato	Valore	Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato in conformità con gli IFRS.

Portafogli contabili GAAP nazionali

Cassa e disponibilità presso banche centrali	Valore	Cassa e disponibilità presso banche centrali in conformità ai GAAP nazionali.
----------------------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------




Termine	Tipo di termine	Definizione
Attività finanziarie possedute per negoziazione	Valore	Attività finanziarie possedute per negoziazione centrali in conformità ai GAAP nazionali.
Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato a prospetto di conto economico	Valore	Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato a prospetto di conto centrali in conformità ai GAAP nazionali.
Attività finanziarie per negoziazione	Valore	Attività finanziarie per negoziazione centrali in conformità ai GAAP nazionali.
Attività finanziarie indicate al fair value rilevato a prospetto di conto economico	Valore	Attività finanziarie indicate al fair value rilevato a prospetto di conto economico centrali in conformità ai GAAP nazionali.
Attività finanziarie disponibili per la vendita	Valore	Attività finanziarie disponibili per la vendita centrali in conformità ai GAAP nazionali.
Attività finanziarie non derivate non per negoziazione misurate al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo	Valore	Attività finanziarie non derivate non per negoziazione misurate al fair value rilevato a prospetto di conto economico centrali in conformità ai GAAP nazionali.
Attività finanziarie non derivate non per negoziazione misurate al fair value rilevato a patrimonio netto	Valore	Attività finanziarie non derivate non per negoziazione misurate al fair value rilevato a patrimonio netto in conformità ai GAAP nazionali.
Finanziamenti e crediti	Valore	Finanziamenti e crediti in conformità ai GAAP nazionali.
Investimenti posseduti fino a scadenza	Valore	Investimenti posseduti fino a scadenza in conformità ai GAAP nazionali.
Strumenti di debito non per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo	Valore	Strumenti di debito non per negoziazione misurati secondo un metodo in conformità ai GAAP nazionali.
Altre attività finanziarie non derivate non per negoziazione	Valore	Altre attività finanziarie non derivate non per negoziazione in conformità ai GAAP nazionali.
Rilevazione di bilancio	Attributo dei dati	Rilevazione di bilancio dell'attività finanziaria.
Rilevato totalmente	Valore	Strumento rilevato totalmente ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Rilevato in misura pari al coinvolgimento continuativo dell'ente	Valore	Strumento rilevato in misura pari al coinvolgimento continuativo dell'ente ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Eliminato totalmente	Valore	Strumento eliminato totalmente ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.




Termine	Tipo di termine	Definizione
Fonti di gravame	Attributo dei dati	Tipo di operazione in cui l'esposizione è vincolata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. È considerata vincolata l'attività che è stata costituita in garanzia o altrimenti riservata per fornire forme di copertura, garanzia o supporto al credito (credit enhancement) a uno strumento senza la possibilità di ritirarla liberamente.
Finanziamento (funding) da banche centrali	Valore	Finanziamento (funding) da banche centrali (di tutte le tipologie, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto), in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'Autorità bancaria europea (ABE) in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Derivati negoziati in borsa	Valore	Derivati negoziati in borsa, in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Derivati fuori borsa (over-the-counter)	Valore	Derivati fuori borsa (over-the-counter), in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Depositi — contratti di vendita con patto di riacquisto ad esclusione di quelli verso banche centrali	Valore	Contratti di vendita con patto di riacquisto ad esclusione di quelli verso banche centrali in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Depositi esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto	Valore	Depositi esclusi i contratti di vendita con patto di riacquisto in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Titoli di debito di propria emissione — obbligazioni garantite	Valore	Obbligazioni garantite di propria emissione in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Titoli di debito di propria emissione — titoli garantiti da attività	Valore	Titoli garantiti da attività (ABS) di propria emissione, in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.



Termine	Tipo di termine	Definizione
Titoli di debito di propria emissione — diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività	Valore	Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Altre fonti di gravame	Valore	Altre fonti di gravame, in conformità con le norme tecniche di attuazione dell'ABE in materia di segnalazione delle attività vincolate ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 5, e dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Nessun gravame	Valore	Strumento che non è stato costituito in garanzia o altrimenti vincolato per fornire forme di copertura, garanzia o supporto al credito (credit enhancement) a uno strumento da cui non può essere ritirato liberamente.
Cancellazioni accumulate	Attributo dei dati	Importo cumulativo del capitale e degli interessi scaduti di tutti gli strumenti di debito che l'ente non rileva più in quanto considerati non riscuotibili, indipendentemente dal portafoglio nel quale sono inseriti. Le cancellazioni possono essere dovute sia a riduzioni del valore contabile delle attività finanziarie rilevato direttamente a prospetto di conto economico complessivo, sia a riduzioni degli importi degli accantonamenti per perdite su crediti applicate al valore contabile delle attività finanziarie.
Numerico	Valore	Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.
Importo della riduzione di valore accumulata	Attributo dei dati	<p>Importo delle svalutazioni per perdite detenute o allocate rispetto allo strumento alla data di riferimento per la segnalazione. Tale attributo dei dati si applica agli strumenti soggetti a riduzione di valore in base al principio contabile applicato.</p> <p>Ai sensi degli IFRS, la riduzione di valore accumulata si riferisce ai seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Svalutazione di un importo pari a 12 mesi di perdite attese sui crediti; ii) Svalutazione di un importo pari alle perdite attese sui crediti nel corso della durata dello strumento; <p>Ai sensi dei GAAP, la riduzione di valore accumulata si riferisce ai seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Svalutazione di un importo pari alle svalutazioni generiche; ii) Svalutazione di un importo pari alle svalutazioni specifiche.



Termine	Tipo di termine	Definizione
Numerico	Valore	Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.
Tipo della riduzione di valore	Attributo dei dati	Tipo della riduzione di valore.
Livello 1 (IFRS)	Valore	Da utilizzare se lo strumento non ha subito una riduzione di valore e una svalutazione di un importo pari a 12 mesi di perdite attese sui crediti è applicata allo strumento ai sensi degli IFRS. Solo per strumenti soggetti a riduzione di valore ai sensi dell'IFRS 9.
Livello 2 (IFRS)	Valore	Da utilizzare se lo strumento non ha subito una riduzione di valore e una svalutazione di un importo pari alle perdite attese sui crediti nel corso della durata dello strumento è applicata allo strumento ai sensi degli IFRS. Solo per strumenti soggetti a riduzione di valore ai sensi dell'IFRS 9.
Livello 3 (IFRS)	Valore	Da utilizzare se lo strumento ha subito una riduzione di valore del credito ai sensi dell'IFRS 9.
Svalutazioni generiche (GAAP)	Valore	Da utilizzare se lo strumento è soggetto a riduzione di valore in base all'applicazione di un principio contabile diverso dall'IFRS 9 e non sono applicate allo strumento svalutazioni specifiche (strumento che non ha subito una riduzione di valore).
Svalutazioni specifiche (GAAP)	Valore	Da utilizzare se lo strumento è soggetto a riduzione di valore in base all'applicazione di un principio contabile diverso dall'IFRS 9 e sono applicate allo strumento svalutazioni specifiche, a prescindere dal fatto che tali svalutazioni siano valutate individualmente o collettivamente (strumento che ha subito una riduzione di valore).
Non soggetto a riduzione di valore	Valore	Da utilizzare se lo strumento non è soggetto a riduzione di valore secondo il principio contabile applicato.
Metodo di valutazione della riduzione di valore	Attributo dei dati	Metodo con cui è valutata la riduzione di valore, se lo strumento è soggetto a riduzione di valore in base ai principi contabili applicati. Si distinguono metodi collettivi e individuali.
Valutato individualmente	Valore	Da utilizzare se lo strumento è soggetto a riduzione di valore secondo il principio contabile applicato ed è valutato individualmente al fine della riduzione di valore.
Valutato collettivamente	Valore	Da utilizzare se lo strumento è soggetto a riduzione di valore secondo il principio contabile applicato ed è valutato collettivamente al fine della riduzione di valore, mediante raggruppamento con altri strumenti che presentano caratteristiche di rischio di credito similari.



Termine	Tipo di termine	Definizione
Non soggetto a riduzione di valore	Valore	Da utilizzare se lo strumento non è soggetto a riduzione di valore secondo il principio contabile applicato.
Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito	Attributo dei dati	Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito ai sensi del paragrafo 46 della parte 2 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Numerico	Valore	Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.
Stato in bonis dello strumento	Attributo dei dati	Lo strumento è da classificare in una delle seguenti categorie alla data di riferimento per la segnalazione:
Deteriorato	Valore	Strumenti classificati come deteriorati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
In bonis	Valore	Strumenti che non sono deteriorati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Data dello stato in bonis dello strumento	Attributo dei dati	La data in cui lo stato in bonis come segnalato in «stato in bonis dello strumento» si considera essere stato determinato o cambiato.
Data	Valore	Espressa nella forma gg/mm/aaaa
Accantonamenti associati a esposizioni fuori bilancio	Attributo dei dati	L'importo degli accantonamenti per importi fuori bilancio.
Numerico	Valore	Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.
Stato di tolleranza (forbearance) e di rinegoziazione	Attributo dei dati	Identificazione di strumenti oggetto di misure di tolleranza e rinegoziati.
Oggetto di misure di tolleranza: strumenti con tasso di interesse modificato, inferiore alle condizioni di mercato	Valore	Le misure di tolleranza si applicano a strumenti con termini e condizioni modificati compresa una modifica del tasso di interesse al di sotto delle condizioni di mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34).
Oggetto di misure di tolleranza: strumenti con altri termini e condizioni modificati	Valore	Le misure di tolleranza si applicano a strumenti con termini e condizioni modificati ad eccezione di una modifica del tasso di interesse al di sotto delle condizioni di mercato ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.




Termine	Tipo di termine	Definizione
Oggetto di misure di tolleranza; debito rifinanziato parzialmente o totalmente	Valore	Le misure di tolleranza si applicano al debito rifinanziato ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Non oggetto di misure di tolleranza o rinegoziato	Valore	Non si applicano né misure di tolleranza né rinegoziazione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Recuperi accumulati a partire dal default	Attributo dei dati	Importo totale recuperato a partire dalla data di default.
Numerico	Valore	Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.
Data dello stato di tolleranza e di rinegoziazione	Attributo dei dati	La data in cui uno stato di tolleranza o di rinegoziazione come segnalato in «stato di tolleranza e di rinegoziazione» si considera essere verificato.
Data	Valore	Espressa nella forma gg/mm/aaaa
Portafoglio prudentiale	Attributo dei dati	Classificazione delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione come definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Portafoglio di negoziazione	Valore	Strumenti nel portafoglio di negoziazione come definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Non nel portafoglio di negoziazione	Valore	Strumenti non nel portafoglio di negoziazione come definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Valore contabile	Attributo dei dati	Il valore contabile ai sensi dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Numerico	Valore	Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.



Termine	Tipo di termine	Definizione
Dati controparte-strumento		
Ruolo della controparte	Attributo dei dati	Ruolo della controparte in uno strumento
Creditore	Valore	Controparte che corre il rischio di credito di uno strumento, che non sia un fornitore della protezione.
Debitore	Valore	Controparte che genera il rischio di credito di uno strumento, che non sia un fornitore della protezione.
Gestore (servicer)	Valore	Controparte responsabile della gestione amministrativa e finanziaria di uno strumento.
Cedente (Originator)	Valore	Controparte in un'operazione di cartolarizzazione come definita all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40).
Dati sulle responsabilità solidali		
Importo della responsabilità solidale	Attributo dei dati	Importo nominale in essere per il quale ogni debitore è responsabile in relazione ad un singolo strumento laddove ci sono due o più debitori.
Numerico	Valore	Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.
Dati sulla protezione ricevuta		
Data di scadenza della protezione	Attributo dei dati	La data di scadenza contrattuale della protezione, che è la prima data alla quale è possibile che la protezione cessi o che vi si ponga fine, tenendo in considerazione eventuali accordi di modifica dei patti iniziali
Data	Valore	Espressa nella forma gg/mm/aaaa
Tipo di protezione	Attributo dei dati	Tipo di protezione ricevuta, indipendentemente dalla sua ammissibilità a fini di attenuazione del rischio di credito.
Oro	Valore	Oro ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
Biglietti, monete e depositi	Valore	Biglietti, monete e depositi come definiti al paragrafo 5.74 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.
Titoli	Valore	Titoli come definiti al paragrafo 5.89 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.



Termine	Tipo di termine	Definizione
Prestiti	Valore	Prestiti come definiti al paragrafo 5.112 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.
Partecipazioni e quote di fondi di investimento	Valore	Partecipazioni e quote di fondi di investimento come definite al paragrafo 5.139 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.
Derivati su crediti	Valore	Derivati su crediti che sono: — derivati su crediti che soddisfano la definizione di garanzie finanziarie — come definite al paragrafo 58, lettera b) della parte 2 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014; — derivati su crediti diversi da garanzie finanziarie — come definite al paragrafo 67, lettera d) della parte 2 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. I derivati su crediti comprendono i derivati su crediti ammissibili indicati all'articolo 204 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Garanzie finanziarie diverse dai derivati su crediti	Valore	Garanzie finanziarie diverse dai derivati su crediti in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Crediti commerciali	Valore	Crediti commerciali come definiti al paragrafo 5.41, lettera c) della parte 2 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Polizze di assicurazione vita costituite in garanzia	Valore	Polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore degli enti prestatori ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013.
Garanzia con immobili residenziali	Valore	Immobile residenziale come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 75 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Uffici e locali per il commercio	Valore	Uffici e locali per il commercio in conformità al regolamento (UE) n. 575/2013.
Garanzia con immobili non residenziali	Valore	Immobile diverso da immobile residenziale, uffici e locali per il commercio
Altre garanzie reali su beni materiali	Valore	Altre garanzie reali su beni materiali ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e non comprese nei valori precedenti.
Altra protezione	Valore	Altra protezione non ricompresa in alcuna delle categorie sopra elencate.



Termine	Tipo di termine	Definizione
Valore della protezione	Attributo dei dati	Importo del valore della protezione come stabilito per il «tipo di valore della protezione» in base al metodo di valutazione.
Numerico	Valore	Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.
Tipo di valore della protezione	Attributo dei dati	Identificazione del tipo di valore fornito nell'attributo dei dati «valore della protezione».
Importo nozionale	Valore	L'importo nominale o facciale concordato contrattualmente che è usato per calcolare i pagamenti nel caso in cui la protezione sia attivata.
Fair value	Valore	Il prezzo che sarebbe ricevuto per vendere un'attività o pagato per trasferire una passività, in una transazione ordinata tra partecipanti di mercato alla data di misurazione. Da utilizzare se la protezione non è un bene immobile.
Valore di mercato	Valore	Il «valore di mercato» corrente del bene immobile come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 76, del regolamento (UE) n. 575/2013. Da utilizzare se la protezione è un bene immobile quando il valore di mercato è segnalato nell'attributo dei dati «valore della protezione».
Valore durevole a lungo termine	Valore	Il «valore del credito ipotecario» del bene immobile come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 74, del regolamento (UE) n. 575/2013. Da utilizzare se la protezione è un bene immobile quando il valore del credito ipotecario è segnalato nell'attributo dei dati «valore della protezione».
Altro valore della protezione	Valore	Altro valore della protezione non ricompreso in alcuna delle categorie sopra elencate.
Ubicazione della garanzia immobiliare	Attributo dei dati	Regione o paese in cui la garanzia si trova.
Codici ISO 3166-1 alpha-2	Valore	Codici ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui la garanzia è ubicata, per garanzie non ubicate in uno Stato membro dichiarante.
Regione NUTS 3	Valore	Regione NUTS 3 in cui la garanzia è ubicata, per garanzie ubicate in uno Stato membro dichiarante



Termine	Tipo di termine	Definizione
Data del valore della protezione	Attributo dei dati	Data in cui è stata eseguita la più recente valutazione o stima della protezione prima della data di riferimento per la segnalazione.
Data	Valore	Espressa nella forma gg/mm/aaaa
Metodo di valutazione della protezione	Attributo dei dati	Tipo di valutazione della protezione; metodo usato per determinare il valore della protezione.
Valore di mercato (Mark-to-Market)	Valore	Metodo di valutazione in cui il valore della protezione è basato su prezzi quotati, non rettificati, su un mercato attivo per attività e passività identiche.
Stima della controparte	Valore	Metodo di valutazione in cui la valutazione è effettuata dal fornitore della protezione.
Valutazione del creditore	Valore	Metodo di valutazione in cui la valutazione è effettuata dal creditore: valutazione compiuta da un perito, esterno o interno, in possesso delle necessarie qualifiche, capacità ed esperienza per eseguire una valutazione e che non sia indipendente dal processo di decisione del credito.
Valutazione di un terzo	Valore	Metodo di valutazione in cui la valutazione è fornita da un perito che sia indipendente dal processo di decisione del credito.
Altro tipo di valutazione	Valore	Altro tipo di valutazione non incluso nelle altre categorie.
Valore iniziale della protezione	Attributo dei dati	Il fair value della protezione alla data in cui è stata inizialmente ricevuta come protezione del credito.
Numerico	Valore	Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.
Data del valore iniziale della protezione	Attributo dei dati	La data del valore iniziale della protezione, cioè la data in cui la stima o la valutazione più recente della protezione è stata eseguita prima della sua iniziale ricezione come protezione del credito.
Data	Valore	Espressa nella forma gg/mm/aaaa



Termine	Tipo di termine	Definizione
Dati relativi a strumento-protezione ricevuta		
Valore attribuito della protezione	Attributo dei dati	Importo massimo del valore della protezione che si può considerare come protezione del credito per lo strumento. L'importo dei diritti di precedenza di terzi o dell'operatore monitorato sulla protezione deve essere escluso dal valore attribuito della protezione. Per la protezione ammissibile ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, questo valore deve essere segnalato conformemente alla parte 2 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014
Numerico	Valore	Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.
Diritti di precedenza di terzi sulla protezione	Attributo dei dati	Importo massimo dei privilegi esistenti di grado superiore di pertinenza di terzi diversi dall'operatore monitorato che possono essere fatti valere nei confronti della protezione.
Numerico	Valore	Importo in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro al tasso di cambio di riferimento dell'euro della BCE (ossia il tasso medio) alla data di riferimento per la segnalazione.

- (¹) Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).
- (²) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
- (³) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
- (⁴) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).
- (⁵) Direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (86/635/CEE) (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).
- (⁶) Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).



ALLEGATO V

Requisiti minimi che devono essere applicati dagli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

I soggetti dichiaranti devono soddisfare i seguenti requisiti minimi per conformarsi agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE).

1. Requisiti comuni in materia di trasmissione:

- a) le segnalazioni devono essere tempestive ed avvenire entro i termini fissati dalla banca centrale nazionale (BCN) competente;
- b) le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici di segnalazione definiti dalla BCN competente;
- c) il soggetto dichiarante deve fornire i dati di una o più persone che fungono da referenti a ciascuna BCN competente;
- d) le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alla BCN competente devono essere rispettate.

2. Requisiti minimi in materia di accuratezza:

- a) le informazioni statistiche devono essere corrette: tutti i vincoli lineari devono essere rispettati, ad esempio la somma dei totali parziali deve uguagliare i totali generali, e i dati devono essere coerenti su tutte le frequenze;
- b) i soggetti dichiaranti devono essere in grado di fornire indicazioni sugli sviluppi desumibili dai dati trasmessi;
- c) le informazioni statistiche devono essere complete e non devono contenere lacune continue o strutturali; le lacune di segnalazione dovrebbero essere di tipo temporaneo e devono essere segnalate alla BCN (e dalla BCN alla BCE), spiegate alla BCN competente e, se del caso, colmate il più presto possibile;
- d) i soggetti dichiaranti devono attenersi alle dimensioni, alla politica di arrotondamento e ai decimali fissati dalla BCN competente per la trasmissione tecnica dei dati.


3. Requisiti minimi in materia di conformità concettuale:

- a) le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e alle classificazioni previste nel presente regolamento;
- b) all'occorrenza, in caso di allontanamento da tali definizioni e classificazioni, i soggetti dichiaranti devono immediatamente eliminare le differenze tra le misure utilizzate e le misure previste nel presente regolamento;
- c) i soggetti dichiaranti devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati trasmessi e quelli relativi ai periodi precedenti.

4. Requisiti minimi in materia di revisioni:

La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa.

16CE1476



**DECISIONE (UE) 2016/868 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 18 maggio 2016**

che modifica la decisione BCE/2014/6 relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (BCE/2016/14)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5 e l'articolo 46.2,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

visto il contributo del Consiglio generale,

considerando quanto segue:

- (1) La Decisione BCE/2014/6 ⁽²⁾ stabilisce le misure preparatorie che devono essere adottate dalle banche centrali dell'Eurosistema ai fini della raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC).
- (2) Successivamente all'adozione della Decisione BCE/2014/6 si sono fatti importanti progressi verso la realizzazione di un quadro a lungo termine per la raccolta di dati granulari sul credito sulla base di obblighi di segnalazione statistica armonizzati.
- (3) In ragione del numero e della complessità degli obblighi di segnalazione statistica previsti, il calendario di attuazione stabilito nella Decisione BCE/2014/6 deve essere modificato per garantire al SEBC il tempo sufficiente a prepararsi in modo adeguato alla raccolta di dati granulari sul credito. Poiché un lasso di tempo significativo è destinato a trascorrere prima dell'inizio effettivo delle segnalazioni, il calendario di cui all'articolo 1 della Decisione BCE/2014/6 per completare la fase preparatoria dovrebbe essere sostituito da una scadenza idonea ad assicurare che la fase preparatoria termini quando avrà inizio la segnalazione nel quadro a lungo termine per la raccolta di dati granulari sul credito.
- (4) Il calendario riveduto si applicherà anche alle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta non è l'euro nei casi in cui tali BCN cooperano con le banche centrali dell'Eurosistema sulla base della Raccomandazione BCE/2014/7 ⁽³⁾.
- (5) In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, della Decisione BCE/2014/6 il Comitato per le statistiche (di seguito, il «CST») riferisce al Consiglio direttivo, su base annuale, in ordine ai progressi realizzati dalla BCE e dalle singole BCN nell'attuazione delle misure preparatorie. La relazione annuale dovrebbe includere le informazioni raccolte da parte del CST da tutte le BCN incluse quelle sui progressi realizzati dalle BCN che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione. Tali relazioni separate di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della Decisione BCE/2014/6 non sono più ritenute necessarie.
- (6) Pertanto, la Decisione BCE/2014/6 dovrebbe essere modificata di conseguenza,

⁽¹⁾ GUL 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽²⁾ Decisione BCE/2014/6, del 24 febbraio 2014, relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (GUL 104 dell'8.4.2014, pag. 72).

⁽³⁾ Decisione BCE/2014/7 del 24 febbraio 2014, relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (GU C 103 dell'8.4.2014, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La Decisione BCE/2014/6 è modificata come segue:

- 1) nell'articolo 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Tale quadro a lungo termine, entro l'inizio della prima trasmissione effettiva di dati granulari sul credito da parte delle BCN alla BCE in conformità al Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13) (*) comprende: a) banche dati nazionali relative a dati granulari sul credito gestite da tutte le BCN dell'Eurosistema; e b) una banca dati relativa a dati granulari sul credito comune ai membri dell'Eurosistema e comprendente dati granulari sul credito per tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(*) Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44).»;

- 2) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il CST, tenendo opportunamente conto dei suggerimenti di altri comitati del SEBC, prepara le decisioni necessarie per l'attuazione delle misure preparatorie di cui al paragrafo 1 e le sottopone al Consiglio direttivo per l'approvazione. Il CST riferisce al Consiglio direttivo, su base annuale, in ordine ai progressi realizzati dalla BCE e dalle singole BCN, incluse le BCN cui è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3.»;

- 3) all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In riferimento alle BCN che necessitano, nella fase preparatoria, di un periodo di tempo più lungo per sviluppare o ottenere l'accesso a banche dati complete relative a dati granulari sul credito, il Consiglio direttivo può, durante la fase preparatoria, concedere deroghe individuali temporanee all'obbligo di applicare specifiche misure preparatorie di cui al paragrafo 1. La durata di ciascuna deroga individuale deve essere strettamente limitato al periodo di tempo minimo necessario alla BCN in questione per uniformarsi, nella fase preparatoria, alle misure preparatorie oggetto della deroga, e, in ogni caso, tale durata deve essere fissata in maniera tale da permettere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 in riferimento a tutte le BCN dell'Eurosistema. Il diritto di accesso a informazioni statistiche riservate derivanti da dati granulari sul credito trasmessi alla BCE nel quadro di una specifica misura preparatoria sono sospesi in riferimento a qualsiasi BCN che beneficia di una deroga temporanea relativa a tale misura. Il Consiglio direttivo può decidere di imporre, in capo a singole BCN che beneficiano di una deroga ai sensi del presente paragrafo, appropriate ulteriori restrizioni.»;

- 4) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di garantire un adeguato allineamento dei dati granulari sul credito da raccogliere nel lungo periodo con le esigenze degli utenti del SEBC, il CST organizza, nella fase preparatoria, la trasmissione dalle BCN alla BCE, alla fine del mese di marzo di ogni anno, dei dati granulari sul credito immediatamente disponibili riferiti al 30 giugno e al 31 dicembre dell'anno precedente, impiegando un adeguato grado di anonimizzazione e aggregazione per quanto concerne le informazioni relative ai mutuatari, al fine di assicurare che i singoli mutuatari non possano essere identificati. La prima trasmissione ha luogo alla fine del mese di marzo 2014, in riferimento al 30 giugno e al 31 dicembre 2013 e si fonda sullo schema di segnalazione di riferimento contenuto nell'allegato. Ogni trasmissione ad hoc successiva è organizzata dal CST su base volontaria e sulla base dello schema di segnalazione che terrà in considerazione l'esistenza di dati granulari sul credito immediatamente disponibili e delle loro caratteristiche e assicurerà che i dati raccolti siano proporzionati allo stato dei lavori preparatori completati al momento della trasmissione. Nella fase preparatoria, i dati relativi ai mutuatari che appartengono a settori istituzionali diversi dalle società non finanziarie possono essere segnalati su base aggregata, purché la BCN trasmetta le relative informazioni metodologiche.»;



5) l'allegato alla Decisione BCE/2014/6 è modificato conformemente all'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

Articolo 3

Destinatari

Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 maggio 2016.


Il presidente della BCE
Mario DRAGHI



ALLEGATO

La tabella dell'allegato alla Decisione BCE/2014/6 è sostituita dalla tabella seguente:

«Tipo	Attributi	Aspetti generali	Grado di anonimizzazione
Attributi del prestatore	Identificativo del prestatore	Identificazione dei prestatori in conformità ai codici impiegati nel Register of Institutions and Affiliates Database (RIAD) del SEBC (*).	Non anonimizzato
Attributi del mutuatario	Identificativo del mutuatario	Identificazione alfanumerica dei mutuatari, al fine di garantire che i singoli mutuatari non siano identificabili	Anonimizzato
	Paese di residenza	Paese di residenza del mutuatario, in conformità alla norma ISO 3166 (**)	
	Settore istituzionale	Settore (o sotto-settore) istituzionale del mutuatario, in conformità alla classificazione SEC 2010. Si richiede l'indicazione dei seguenti (sotto)settori: — Società non finanziarie (S.11) — Autorità bancarie centrali (S.121) — Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122) — Fondi comuni monetari (S.123) — Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124) — Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125) — Ausiliari finanziari (S.126) — Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127) — Imprese di assicurazione (S.128) — Fondi pensione (S.129) — Amministrazioni pubbliche (S.13) — Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15)	



Tipo	Attributi	Aspetti generali	Grado di anonimizzazione
	Settore di attività economica	Classificazione dei mutuatari (finanziari e non finanziari) in base alle loro attività economiche, ai sensi della classificazione statistica NACE revisione 2 (**). I codici NACE sono segnalati con un dettaglio a due livelli (per «divisione»).	
	Dimensioni	Classificazione dei mutuatari secondo la dimensione: micro, piccoli, medi, grandi	
Variabili dei dati del credito	Identificativo del prestito	Identificazione alfanumerica dei prestiti, come d'uso presso le istituzioni segnalanti a livello nazionale.	—
	Valuta	Valuta di denominazione del prestito, in conformità alla norma ISO 4217 (**).	
	Tipo di prestito	Classificazione dei prestiti in base alla rispettiva tipologia: — prestito a vista e con preavviso breve (conti correnti) — Debito da carta di credito — Crediti commerciali — Leasing finanziari — Prestiti per operazioni di acquisto con patto di rivendita — Altri prestiti a termine	
	Tipo di garanzia	Tipo di garanzia del prestito concesso; garanzia immobiliare, altra garanzia (inclusi titoli e oro), nessuna garanzia	
	Scadenza originaria	Scadenza del prestito pattuita in origine o in occasione di una successiva rinegoziazione; minore o uguale a un anno; superiore a un anno.	
	Durata residua	Scadenza in riferimento alla data pattuita per il rimborso del prestito; inferiore o uguale a un anno, superiore a un anno.	
	Deterioramento	Prestiti in relazione ai quali il mutuatario è inadempiente.	



Tipo	Attributi	Aspetti generali	Grado di anonimizzazione
	Prestiti sindacati	Singoli contratti di credito nei quali diversi enti partecipano in qualità di prestatori.	
	Debiti subordinati	Gli strumenti di debito subordinato attribuiscono un credito subordinato nei confronti dell'istituzione emittente che può essere fatto valere dopo che tutti i crediti di rango superiore, ad esempio depositi/prestiti, sono stati soddisfatti, attribuendo ad essi alcune delle caratteristiche tipiche delle azioni e altre partecipazioni.	
Misure dei dati del credito	Credito utilizzato	Consistenze totali di un prestito (valore del capitale, senza dedurre le cancellazioni parziali), segnalato al lordo delle rettifiche da rischio di credito, ad eccezione delle perdite registrate come cancellazioni totali.	—
	Linee di credito	Importo del credito accordato, ma non utilizzato.	
	Arretrati	Qualsiasi pagamento (importo) relativo a un prestito che è dovuto da oltre 90 giorni.	
	Valore delle garanzie	Valore delle garanzie al momento della segnalazione.	
	Rettifiche specifiche per il rischio di credito	Specifici accantonamenti per perdite dovute ai rischi di credito, in conformità al quadro contabile applicabile. Tali misure devono essere segnalate esclusivamente in relazione ai prestiti deteriorati.	
	Attività ponderate per il rischio	Importi delle esposizioni ponderati per il rischio, in conformità alla Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (****) o atti successivi.	
	Probabilità di inadempimento (solo per gli enti creditizi che adottano un metodo basato sui rating interni)	Probabilità di inadempimento di una controparte nel corso di un periodo di un anno, in conformità alla direttiva 2006/48/CE o atti successivi. Per la segnalazione mutuatario per mutuatario è segnalata una media ponderata per volume.	
	Perdita in caso di inadempimento (solo per gli enti creditizi che adottano un metodo basato sui rating interni)	Il rapporto fra il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa dell'inadempimento di una controparte e l'importo residuo al momento dell'inadempimento, in conformità alla direttiva 2006/48/CE o atti successivi. Per la segnalazione mutuatario per mutuatario è segnalata una media ponderata per volume.	



Tipo	Attributi	Aspetti generali	Grado di anonimizzazione
	Tasso di interesse	<p>Il rapporto, in percentuale annua, tra l'importo che un debitore è tenuto a pagare al creditore nell'arco di un dato periodo di tempo e l'importo del capitale del prestito, deposito o titolo di debito, in conformità al regolamento (CE) n. 63/2002 della Banca centrale europea (****) o atti successivi. Per la segnalazione mutuatario per mutuatario è segnalata una media ponderata per volume.</p>	
<p>(*) Per le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) si veda l'elenco pubblicato sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu</p> <p>(**) Come pubblicata dall'International Organisation for Standardisation (ISO) nel suo sito Internet all'indirizzo www.iso.org</p> <p>(***) Come pubblicata dalla Commissione europea (Eurostat) nel suo sito Internet all'indirizzo www.ec.europa.eu/eurostat</p> <p>(****) Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).</p> <p>(*****) Regolamento (CE) n. 63/2002 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2001/18) (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24)*.</p>			

16CE1477



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/869 DELLA COMMISSIONE**del 27 maggio 2016****recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo fino al 29 giugno 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 77 *sexies*, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della direttiva 2009/138/CE, per ogni data di riferimento dovrebbero essere stabilite le informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità.
- (2) Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero utilizzare le informazioni tecniche, le quali sono basate sui dati di mercato relativi alla fine dell'ultimo mese precedente la prima data di riferimento per le segnalazioni a cui si applica il presente regolamento. Il 7 aprile 2016 l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha trasmesso alla Commissione le informazioni tecniche sui dati di mercato relativi a fine marzo 2016. Tali informazioni sono state pubblicate il 7 aprile 2016, a norma dell'articolo 77 *sexies*, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.
- (3) Tenuto conto della necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche, è importante che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (4) Per motivi prudenziali è necessario che le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla prima data di riferimento per le segnalazioni alla quale si applica.
- (5) Per garantire certezza giuridica nel più breve tempo possibile, è debitamente giustificato, per motivi imperativi di urgenza connessi alla disponibilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, che le misure di cui al presente regolamento siano adottate in conformità dell'articolo 8, in combinato disposto con l'articolo 4, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le informazioni tecniche di cui al paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo fino al 29 giugno 2016.
2. Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche per il calcolo della migliore stima ai sensi dell'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, l'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 *quater* della stessa direttiva e l'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 *quinqüies* della stessa direttiva sono le seguenti:
 - a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, di cui all'allegato I;
 - b) gli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità, di cui all'allegato II;
 - c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, di cui all'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 31 marzo 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO I

Pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità

Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna
1	- 0,248 %	0,042 %	- 0,258 %	1,008 %	- 0,553 %	1,358 %
2	- 0,249 %	0,105 %	- 0,259 %	1,188 %	- 0,442 %	1,707 %
3	- 0,216 %	0,130 %	- 0,226 %	1,370 %	- 0,264 %	1,965 %
4	- 0,151 %	0,165 %	- 0,161 %	1,589 %	- 0,046 %	2,193 %
5	- 0,071 %	0,205 %	- 0,081 %	1,862 %	0,182 %	2,496 %
6	0,029 %	0,244 %	0,019 %	2,091 %	0,406 %	2,827 %
7	0,140 %	0,292 %	0,130 %	2,259 %	0,606 %	3,148 %
8	0,255 %	0,339 %	0,245 %	2,430 %	0,780 %	3,441 %
9	0,353 %	0,387 %	0,343 %	2,604 %	0,934 %	3,696 %
10	0,464 %	0,442 %	0,454 %	2,782 %	1,067 %	3,905 %
11	0,549 %	0,499 %	0,539 %	2,936 %	1,232 %	4,067 %
12	0,622 %	0,556 %	0,612 %	3,064 %	1,413 %	4,192 %
13	0,700 %	0,614 %	0,690 %	3,172 %	1,589 %	4,289 %
14	0,771 %	0,677 %	0,761 %	3,265 %	1,754 %	4,364 %
15	0,823 %	0,749 %	0,813 %	3,344 %	1,904 %	4,422 %
16	0,851 %	0,830 %	0,840 %	3,412 %	2,040 %	4,467 %
17	0,866 %	0,917 %	0,855 %	3,472 %	2,162 %	4,502 %
18	0,879 %	1,008 %	0,869 %	3,524 %	2,272 %	4,529 %
19	0,899 %	1,099 %	0,889 %	3,570 %	2,371 %	4,549 %
20	0,931 %	1,190 %	0,920 %	3,610 %	2,461 %	4,564 %
21	0,976 %	1,279 %	0,966 %	3,646 %	2,543 %	4,574 %
22	1,032 %	1,367 %	1,022 %	3,679 %	2,618 %	4,581 %
23	1,095 %	1,451 %	1,085 %	3,708 %	2,686 %	4,586 %
24	1,162 %	1,533 %	1,153 %	3,734 %	2,748 %	4,588 %
25	1,232 %	1,612 %	1,223 %	3,758 %	2,806 %	4,588 %




Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna
26	1,303 %	1,687 %	1,294 %	3,779 %	2,859 %	4,587 %
27	1,374 %	1,760 %	1,365 %	3,799 %	2,909 %	4,584 %
28	1,445 %	1,830 %	1,436 %	3,817 %	2,954 %	4,581 %
29	1,514 %	1,896 %	1,506 %	3,834 %	2,997 %	4,577 %
30	1,582 %	1,960 %	1,574 %	3,849 %	3,037 %	4,572 %
31	1,648 %	2,021 %	1,640 %	3,863 %	3,074 %	4,567 %
32	1,712 %	2,080 %	1,705 %	3,876 %	3,109 %	4,562 %
33	1,774 %	2,135 %	1,767 %	3,888 %	3,142 %	4,556 %
34	1,834 %	2,189 %	1,827 %	3,899 %	3,173 %	4,551 %
35	1,892 %	2,240 %	1,885 %	3,910 %	3,202 %	4,545 %
36	1,948 %	2,289 %	1,941 %	3,919 %	3,230 %	4,539 %
37	2,002 %	2,336 %	1,995 %	3,928 %	3,256 %	4,533 %
38	2,054 %	2,381 %	2,047 %	3,937 %	3,281 %	4,527 %
39	2,104 %	2,424 %	2,097 %	3,945 %	3,304 %	4,521 %
40	2,152 %	2,465 %	2,145 %	3,952 %	3,327 %	4,515 %
41	2,198 %	2,505 %	2,192 %	3,959 %	3,348 %	4,509 %
42	2,242 %	2,543 %	2,236 %	3,966 %	3,368 %	4,503 %
43	2,285 %	2,579 %	2,279 %	3,972 %	3,387 %	4,498 %
44	2,326 %	2,614 %	2,320 %	3,978 %	3,406 %	4,492 %
45	2,365 %	2,648 %	2,360 %	3,984 %	3,423 %	4,487 %
46	2,403 %	2,680 %	2,398 %	3,989 %	3,440 %	4,482 %
47	2,440 %	2,711 %	2,434 %	3,994 %	3,456 %	4,477 %
48	2,475 %	2,741 %	2,470 %	3,999 %	3,472 %	4,472 %
49	2,509 %	2,770 %	2,504 %	4,004 %	3,486 %	4,467 %
50	2,542 %	2,797 %	2,537 %	4,008 %	3,501 %	4,462 %
51	2,573 %	2,824 %	2,568 %	4,012 %	3,514 %	4,457 %
52	2,604 %	2,850 %	2,599 %	4,016 %	3,527 %	4,453 %
53	2,633 %	2,875 %	2,628 %	4,020 %	3,540 %	4,449 %
54	2,661 %	2,899 %	2,657 %	4,024 %	3,552 %	4,444 %
55	2,689 %	2,922 %	2,684 %	4,027 %	3,564 %	4,440 %



Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna
56	2,715 %	2,944 %	2,711 %	4,030 %	3,575 %	4,436 %
57	2,741 %	2,966 %	2,736 %	4,034 %	3,586 %	4,432 %
58	2,766 %	2,987 %	2,761 %	4,037 %	3,597 %	4,429 %
59	2,789 %	3,007 %	2,785 %	4,040 %	3,607 %	4,425 %
60	2,813 %	3,026 %	2,808 %	4,042 %	3,617 %	4,421 %
61	2,835 %	3,045 %	2,831 %	4,045 %	3,626 %	4,418 %
62	2,857 %	3,064 %	2,853 %	4,048 %	3,636 %	4,415 %
63	2,878 %	3,082 %	2,874 %	4,050 %	3,645 %	4,411 %
64	2,898 %	3,099 %	2,894 %	4,053 %	3,653 %	4,408 %
65	2,918 %	3,116 %	2,914 %	4,055 %	3,662 %	4,405 %
66	2,937 %	3,132 %	2,934 %	4,058 %	3,670 %	4,402 %
67	2,956 %	3,148 %	2,952 %	4,060 %	3,678 %	4,399 %
68	2,974 %	3,163 %	2,970 %	4,062 %	3,685 %	4,396 %
69	2,992 %	3,178 %	2,988 %	4,064 %	3,693 %	4,393 %
70	3,009 %	3,192 %	3,005 %	4,066 %	3,700 %	4,391 %
71	3,026 %	3,207 %	3,022 %	4,068 %	3,707 %	4,388 %
72	3,042 %	3,220 %	3,038 %	4,070 %	3,714 %	4,385 %
73	3,057 %	3,234 %	3,054 %	4,072 %	3,720 %	4,383 %
74	3,073 %	3,247 %	3,069 %	4,074 %	3,727 %	4,380 %
75	3,088 %	3,259 %	3,084 %	4,075 %	3,733 %	4,378 %
76	3,102 %	3,271 %	3,099 %	4,077 %	3,739 %	4,376 %
77	3,116 %	3,283 %	3,113 %	4,079 %	3,745 %	4,374 %
78	3,130 %	3,295 %	3,127 %	4,080 %	3,751 %	4,371 %
79	3,144 %	3,306 %	3,141 %	4,082 %	3,757 %	4,369 %
80	3,157 %	3,318 %	3,154 %	4,083 %	3,762 %	4,367 %
81	3,170 %	3,328 %	3,167 %	4,085 %	3,768 %	4,365 %
82	3,182 %	3,339 %	3,179 %	4,086 %	3,773 %	4,363 %
83	3,194 %	3,349 %	3,191 %	4,088 %	3,778 %	4,361 %
84	3,206 %	3,359 %	3,203 %	4,089 %	3,783 %	4,359 %
85	3,218 %	3,369 %	3,215 %	4,090 %	3,788 %	4,357 %



Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna
86	3,229 %	3,379 %	3,226 %	4,092 %	3,793 %	4,355 %
87	3,240 %	3,388 %	3,237 %	4,093 %	3,797 %	4,354 %
88	3,251 %	3,397 %	3,248 %	4,094 %	3,802 %	4,352 %
89	3,262 %	3,406 %	3,259 %	4,095 %	3,807 %	4,350 %
90	3,272 %	3,415 %	3,269 %	4,096 %	3,811 %	4,349 %
91	3,282 %	3,424 %	3,280 %	4,098 %	3,815 %	4,347 %
92	3,292 %	3,432 %	3,290 %	4,099 %	3,819 %	4,345 %
93	3,302 %	3,440 %	3,299 %	4,100 %	3,823 %	4,344 %
94	3,311 %	3,448 %	3,309 %	4,101 %	3,827 %	4,342 %
95	3,321 %	3,456 %	3,318 %	4,102 %	3,831 %	4,341 %
96	3,330 %	3,464 %	3,327 %	4,103 %	3,835 %	4,339 %
97	3,339 %	3,472 %	3,336 %	4,104 %	3,839 %	4,338 %
98	3,348 %	3,479 %	3,345 %	4,105 %	3,843 %	4,336 %
99	3,356 %	3,486 %	3,354 %	4,106 %	3,846 %	4,335 %
100	3,365 %	3,493 %	3,362 %	4,107 %	3,850 %	4,334 %
101	3,373 %	3,500 %	3,370 %	4,108 %	3,853 %	4,332 %
102	3,381 %	3,507 %	3,378 %	4,109 %	3,857 %	4,331 %
103	3,389 %	3,514 %	3,386 %	4,110 %	3,860 %	4,330 %
104	3,397 %	3,520 %	3,394 %	4,110 %	3,863 %	4,329 %
105	3,404 %	3,527 %	3,402 %	4,111 %	3,866 %	4,327 %
106	3,412 %	3,533 %	3,409 %	4,112 %	3,870 %	4,326 %
107	3,419 %	3,539 %	3,417 %	4,113 %	3,873 %	4,325 %
108	3,426 %	3,546 %	3,424 %	4,114 %	3,876 %	4,324 %
109	3,433 %	3,552 %	3,431 %	4,115 %	3,879 %	4,323 %
110	3,440 %	3,557 %	3,438 %	4,115 %	3,882 %	4,322 %
111	3,447 %	3,563 %	3,445 %	4,116 %	3,884 %	4,320 %
112	3,454 %	3,569 %	3,451 %	4,117 %	3,887 %	4,319 %
113	3,460 %	3,574 %	3,458 %	4,118 %	3,890 %	4,318 %
114	3,467 %	3,580 %	3,465 %	4,118 %	3,893 %	4,317 %
115	3,473 %	3,585 %	3,471 %	4,119 %	3,895 %	4,316 %



Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna
116	3,479 %	3,591 %	3,477 %	4,120 %	3,898 %	4,315 %
117	3,486 %	3,596 %	3,483 %	4,120 %	3,901 %	4,314 %
118	3,492 %	3,601 %	3,489 %	4,121 %	3,903 %	4,313 %
119	3,498 %	3,606 %	3,495 %	4,122 %	3,906 %	4,312 %
120	3,503 %	3,611 %	3,501 %	4,122 %	3,908 %	4,311 %
121	3,509 %	3,616 %	3,507 %	4,123 %	3,910 %	4,311 %
122	3,515 %	3,620 %	3,513 %	4,124 %	3,913 %	4,310 %
123	3,520 %	3,625 %	3,518 %	4,124 %	3,915 %	4,309 %
124	3,526 %	3,630 %	3,524 %	4,125 %	3,917 %	4,308 %
125	3,531 %	3,634 %	3,529 %	4,126 %	3,920 %	4,307 %
126	3,536 %	3,639 %	3,534 %	4,126 %	3,922 %	4,306 %
127	3,542 %	3,643 %	3,540 %	4,127 %	3,924 %	4,305 %
128	3,547 %	3,648 %	3,545 %	4,127 %	3,926 %	4,304 %
129	3,552 %	3,652 %	3,550 %	4,128 %	3,928 %	4,304 %
130	3,557 %	3,656 %	3,555 %	4,128 %	3,930 %	4,303 %
131	3,562 %	3,660 %	3,560 %	4,129 %	3,933 %	4,302 %
132	3,566 %	3,664 %	3,565 %	4,129 %	3,935 %	4,301 %
133	3,571 %	3,668 %	3,569 %	4,130 %	3,937 %	4,301 %
134	3,576 %	3,672 %	3,574 %	4,131 %	3,938 %	4,300 %
135	3,581 %	3,676 %	3,579 %	4,131 %	3,940 %	4,299 %
136	3,585 %	3,680 %	3,583 %	4,132 %	3,942 %	4,298 %
137	3,590 %	3,684 %	3,588 %	4,132 %	3,944 %	4,298 %
138	3,594 %	3,687 %	3,592 %	4,133 %	3,946 %	4,297 %
139	3,598 %	3,691 %	3,596 %	4,133 %	3,948 %	4,296 %
140	3,603 %	3,695 %	3,601 %	4,134 %	3,950 %	4,296 %
141	3,607 %	3,698 %	3,605 %	4,134 %	3,951 %	4,295 %
142	3,611 %	3,702 %	3,609 %	4,134 %	3,953 %	4,294 %
143	3,615 %	3,705 %	3,613 %	4,135 %	3,955 %	4,294 %
144	3,619 %	3,709 %	3,617 %	4,135 %	3,957 %	4,293 %
145	3,623 %	3,712 %	3,621 %	4,136 %	3,958 %	4,292 %



Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna
146	3,627 %	3,716 %	3,625 %	4,136 %	3,960 %	4,292 %
147	3,631 %	3,719 %	3,629 %	4,137 %	3,962 %	4,291 %
148	3,635 %	3,722 %	3,633 %	4,137 %	3,963 %	4,290 %
149	3,639 %	3,725 %	3,637 %	4,138 %	3,965 %	4,290 %
150	3,642 %	3,728 %	3,641 %	4,138 %	3,966 %	4,289 %

Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
1	- 0,299 %	0,618 %	0,750 %	1,259 %	5,518 %	0,677 %
2	- 0,299 %	0,667 %	1,225 %	1,341 %	5,670 %	0,690 %
3	- 0,266 %	0,725 %	1,698 %	1,493 %	5,855 %	0,690 %
4	- 0,201 %	0,795 %	2,126 %	1,787 %	5,858 %	0,746 %
5	- 0,121 %	0,878 %	2,461 %	2,086 %	5,691 %	0,847 %
6	- 0,021 %	0,971 %	2,736 %	2,176 %	5,641 %	0,955 %
7	0,089 %	1,066 %	2,960 %	2,360 %	5,664 %	1,068 %
8	0,204 %	1,165 %	3,141 %	2,523 %	5,684 %	1,161 %
9	0,302 %	1,245 %	3,312 %	2,644 %	5,665 %	1,250 %
10	0,413 %	1,316 %	3,487 %	2,775 %	5,626 %	1,329 %
11	0,498 %	1,381 %	3,633 %	2,891 %	5,584 %	1,413 %
12	0,571 %	1,434 %	3,748 %	2,989 %	5,542 %	1,500 %
13	0,649 %	1,470 %	3,841 %	3,072 %	5,501 %	1,589 %
14	0,720 %	1,505 %	3,916 %	3,144 %	5,461 %	1,677 %
15	0,771 %	1,539 %	3,978 %	3,207 %	5,422 %	1,763 %
16	0,799 %	1,551 %	4,028 %	3,262 %	5,385 %	1,846 %
17	0,814 %	1,565 %	4,070 %	3,311 %	5,349 %	1,927 %
18	0,827 %	1,578 %	4,104 %	3,355 %	5,314 %	2,004 %
19	0,847 %	1,581 %	4,133 %	3,394 %	5,280 %	2,078 %
20	0,879 %	1,599 %	4,157 %	3,430 %	5,248 %	2,148 %
21	0,925 %	1,607 %	4,177 %	3,463 %	5,217 %	2,215 %
22	0,982 %	1,602 %	4,194 %	3,493 %	5,188 %	2,280 %
23	1,046 %	1,591 %	4,208 %	3,520 %	5,159 %	2,341 %




Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
24	1,114 %	1,579 %	4,220 %	3,546 %	5,132 %	2,399 %
25	1,186 %	1,569 %	4,230 %	3,569 %	5,106 %	2,454 %
26	1,258 %	1,564 %	4,238 %	3,591 %	5,081 %	2,506 %
27	1,330 %	1,561 %	4,245 %	3,611 %	5,056 %	2,557 %
28	1,402 %	1,558 %	4,250 %	3,630 %	5,033 %	2,604 %
29	1,472 %	1,553 %	4,255 %	3,648 %	5,011 %	2,650 %
30	1,541 %	1,545 %	4,259 %	3,665 %	4,990 %	2,693 %
31	1,609 %	1,532 %	4,262 %	3,680 %	4,970 %	2,734 %
32	1,674 %	1,517 %	4,264 %	3,695 %	4,950 %	2,774 %
33	1,737 %	1,501 %	4,266 %	3,709 %	4,932 %	2,811 %
34	1,798 %	1,487 %	4,268 %	3,722 %	4,914 %	2,847 %
35	1,857 %	1,475 %	4,269 %	3,735 %	4,896 %	2,882 %
36	1,914 %	1,465 %	4,270 %	3,747 %	4,880 %	2,915 %
37	1,968 %	1,457 %	4,270 %	3,758 %	4,864 %	2,946 %
38	2,021 %	1,450 %	4,271 %	3,769 %	4,849 %	2,976 %
39	2,072 %	1,442 %	4,271 %	3,779 %	4,834 %	3,005 %
40	2,120 %	1,434 %	4,271 %	3,789 %	4,820 %	3,032 %
41	2,167 %	1,424 %	4,270 %	3,798 %	4,806 %	3,059 %
42	2,212 %	1,413 %	4,270 %	3,807 %	4,793 %	3,084 %
43	2,256 %	1,402 %	4,270 %	3,815 %	4,780 %	3,109 %
44	2,297 %	1,391 %	4,269 %	3,824 %	4,768 %	3,132 %
45	2,337 %	1,380 %	4,269 %	3,831 %	4,757 %	3,154 %
46	2,376 %	1,370 %	4,268 %	3,839 %	4,745 %	3,176 %
47	2,413 %	1,362 %	4,267 %	3,846 %	4,735 %	3,197 %
48	2,449 %	1,357 %	4,267 %	3,853 %	4,724 %	3,217 %
49	2,483 %	1,358 %	4,266 %	3,860 %	4,714 %	3,236 %
50	2,517 %	1,364 %	4,265 %	3,866 %	4,704 %	3,255 %
51	2,549 %	1,377 %	4,264 %	3,872 %	4,695 %	3,273 %
52	2,579 %	1,395 %	4,263 %	3,878 %	4,686 %	3,290 %
53	2,609 %	1,417 %	4,263 %	3,884 %	4,677 %	3,307 %
54	2,638 %	1,442 %	4,262 %	3,890 %	4,668 %	3,323 %



Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
55	2,666 %	1,470 %	4,261 %	3,895 %	4,660 %	3,338 %
56	2,693 %	1,500 %	4,260 %	3,900 %	4,652 %	3,353 %
57	2,719 %	1,531 %	4,259 %	3,905 %	4,645 %	3,368 %
58	2,744 %	1,563 %	4,259 %	3,910 %	4,637 %	3,382 %
59	2,768 %	1,596 %	4,258 %	3,915 %	4,630 %	3,396 %
60	2,792 %	1,629 %	4,257 %	3,919 %	4,623 %	3,409 %
61	2,814 %	1,662 %	4,256 %	3,924 %	4,616 %	3,421 %
62	2,836 %	1,695 %	4,256 %	3,928 %	4,610 %	3,434 %
63	2,858 %	1,728 %	4,255 %	3,932 %	4,603 %	3,446 %
64	2,879 %	1,761 %	4,254 %	3,936 %	4,597 %	3,457 %
65	2,899 %	1,793 %	4,253 %	3,940 %	4,591 %	3,469 %
66	2,918 %	1,825 %	4,253 %	3,944 %	4,585 %	3,480 %
67	2,937 %	1,857 %	4,252 %	3,948 %	4,579 %	3,490 %
68	2,956 %	1,888 %	4,251 %	3,951 %	4,574 %	3,501 %
69	2,973 %	1,919 %	4,251 %	3,955 %	4,569 %	3,511 %
70	2,991 %	1,949 %	4,250 %	3,958 %	4,563 %	3,520 %
71	3,008 %	1,978 %	4,249 %	3,962 %	4,558 %	3,530 %
72	3,024 %	2,007 %	4,249 %	3,965 %	4,553 %	3,539 %
73	3,040 %	2,035 %	4,248 %	3,968 %	4,549 %	3,548 %
74	3,056 %	2,063 %	4,247 %	3,971 %	4,544 %	3,557 %
75	3,071 %	2,090 %	4,247 %	3,974 %	4,539 %	3,565 %
76	3,086 %	2,117 %	4,246 %	3,977 %	4,535 %	3,574 %
77	3,100 %	2,143 %	4,246 %	3,980 %	4,531 %	3,582 %
78	3,114 %	2,168 %	4,245 %	3,983 %	4,526 %	3,590 %
79	3,128 %	2,193 %	4,245 %	3,985 %	4,522 %	3,597 %
80	3,141 %	2,218 %	4,244 %	3,988 %	4,518 %	3,605 %
81	3,154 %	2,241 %	4,243 %	3,990 %	4,514 %	3,612 %
82	3,167 %	2,265 %	4,243 %	3,993 %	4,510 %	3,619 %
83	3,179 %	2,287 %	4,242 %	3,995 %	4,507 %	3,626 %
84	3,191 %	2,310 %	4,242 %	3,998 %	4,503 %	3,633 %
85	3,203 %	2,331 %	4,241 %	4,000 %	4,500 %	3,640 %



Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
86	3,215 %	2,353 %	4,241 %	4,002 %	4,496 %	3,646 %
87	3,226 %	2,374 %	4,241 %	4,005 %	4,493 %	3,653 %
88	3,237 %	2,394 %	4,240 %	4,007 %	4,489 %	3,659 %
89	3,248 %	2,414 %	4,240 %	4,009 %	4,486 %	3,665 %
90	3,258 %	2,434 %	4,239 %	4,011 %	4,483 %	3,671 %
91	3,268 %	2,453 %	4,239 %	4,013 %	4,480 %	3,677 %
92	3,278 %	2,471 %	4,238 %	4,015 %	4,477 %	3,682 %
93	3,288 %	2,490 %	4,238 %	4,017 %	4,474 %	3,688 %
94	3,298 %	2,508 %	4,238 %	4,019 %	4,471 %	3,693 %
95	3,307 %	2,525 %	4,237 %	4,021 %	4,468 %	3,699 %
96	3,317 %	2,543 %	4,237 %	4,023 %	4,465 %	3,704 %
97	3,326 %	2,560 %	4,236 %	4,025 %	4,463 %	3,709 %
98	3,335 %	2,576 %	4,236 %	4,026 %	4,460 %	3,714 %
99	3,343 %	2,592 %	4,236 %	4,028 %	4,457 %	3,719 %
100	3,352 %	2,608 %	4,235 %	4,030 %	4,455 %	3,724 %
101	3,360 %	2,624 %	4,235 %	4,032 %	4,452 %	3,728 %
102	3,368 %	2,639 %	4,235 %	4,033 %	4,450 %	3,733 %
103	3,377 %	2,654 %	4,234 %	4,035 %	4,447 %	3,737 %
104	3,384 %	2,669 %	4,234 %	4,036 %	4,445 %	3,742 %
105	3,392 %	2,683 %	4,234 %	4,038 %	4,443 %	3,746 %
106	3,400 %	2,698 %	4,233 %	4,039 %	4,440 %	3,750 %
107	3,407 %	2,712 %	4,233 %	4,041 %	4,438 %	3,755 %
108	3,414 %	2,725 %	4,233 %	4,042 %	4,436 %	3,759 %
109	3,422 %	2,739 %	4,232 %	4,044 %	4,434 %	3,763 %
110	3,429 %	2,752 %	4,232 %	4,045 %	4,431 %	3,767 %
111	3,436 %	2,765 %	4,232 %	4,047 %	4,429 %	3,771 %
112	3,442 %	2,778 %	4,232 %	4,048 %	4,427 %	3,774 %
113	3,449 %	2,790 %	4,231 %	4,049 %	4,425 %	3,778 %
114	3,456 %	2,802 %	4,231 %	4,051 %	4,423 %	3,782 %
115	3,462 %	2,814 %	4,231 %	4,052 %	4,421 %	3,786 %




Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
116	3,468 %	2,826 %	4,230 %	4,053 %	4,420 %	3,789 %
117	3,475 %	2,838 %	4,230 %	4,054 %	4,418 %	3,793 %
118	3,481 %	2,849 %	4,230 %	4,056 %	4,416 %	3,796 %
119	3,487 %	2,861 %	4,230 %	4,057 %	4,414 %	3,799 %
120	3,493 %	2,872 %	4,229 %	4,058 %	4,412 %	3,803 %
121	3,499 %	2,883 %	4,229 %	4,059 %	4,410 %	3,806 %
122	3,504 %	2,893 %	4,229 %	4,060 %	4,409 %	3,809 %
123	3,510 %	2,904 %	4,229 %	4,061 %	4,407 %	3,812 %
124	3,516 %	2,914 %	4,229 %	4,063 %	4,405 %	3,816 %
125	3,521 %	2,925 %	4,228 %	4,064 %	4,404 %	3,819 %
126	3,526 %	2,935 %	4,228 %	4,065 %	4,402 %	3,822 %
127	3,532 %	2,944 %	4,228 %	4,066 %	4,400 %	3,825 %
128	3,537 %	2,954 %	4,228 %	4,067 %	4,399 %	3,828 %
129	3,542 %	2,964 %	4,227 %	4,068 %	4,397 %	3,830 %
130	3,547 %	2,973 %	4,227 %	4,069 %	4,396 %	3,833 %
131	3,552 %	2,983 %	4,227 %	4,070 %	4,394 %	3,836 %
132	3,557 %	2,992 %	4,227 %	4,071 %	4,393 %	3,839 %
133	3,562 %	3,001 %	4,227 %	4,072 %	4,391 %	3,842 %
134	3,566 %	3,010 %	4,226 %	4,073 %	4,390 %	3,844 %
135	3,571 %	3,018 %	4,226 %	4,074 %	4,389 %	3,847 %
136	3,576 %	3,027 %	4,226 %	4,075 %	4,387 %	3,849 %
137	3,580 %	3,036 %	4,226 %	4,076 %	4,386 %	3,852 %
138	3,585 %	3,044 %	4,226 %	4,077 %	4,384 %	3,854 %
139	3,589 %	3,052 %	4,225 %	4,077 %	4,383 %	3,857 %
140	3,594 %	3,060 %	4,225 %	4,078 %	4,382 %	3,859 %
141	3,598 %	3,068 %	4,225 %	4,079 %	4,381 %	3,862 %
142	3,602 %	3,076 %	4,225 %	4,080 %	4,379 %	3,864 %
143	3,606 %	3,084 %	4,225 %	4,081 %	4,378 %	3,867 %
144	3,610 %	3,092 %	4,225 %	4,082 %	4,377 %	3,869 %
145	3,614 %	3,100 %	4,224 %	4,082 %	4,376 %	3,871 %



Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
146	3,618 %	3,107 %	4,224 %	4,083 %	4,374 %	3,873 %
147	3,622 %	3,114 %	4,224 %	4,084 %	4,373 %	3,876 %
148	3,626 %	3,122 %	4,224 %	4,085 %	4,372 %	3,878 %
149	3,630 %	3,129 %	4,224 %	4,086 %	4,371 %	3,880 %
150	3,634 %	3,136 %	4,224 %	4,086 %	4,370 %	3,882 %

Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro austriaco	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
1	- 0,820 %	2,003 %	1,237 %	0,722 %	3,470 %	4,216 %
2	- 0,828 %	1,921 %	1,237 %	0,710 %	3,522 %	4,322 %
3	- 0,808 %	1,916 %	1,346 %	0,735 %	3,627 %	4,429 %
4	- 0,746 %	1,963 %	1,443 %	0,760 %	3,766 %	4,594 %
5	- 0,661 %	2,015 %	1,479 %	0,817 %	3,896 %	4,647 %
6	- 0,575 %	2,080 %	1,573 %	0,905 %	3,995 %	4,788 %
7	- 0,483 %	2,149 %	1,625 %	1,012 %	4,119 %	4,938 %
8	- 0,396 %	2,212 %	1,727 %	1,131 %	4,198 %	5,056 %
9	- 0,316 %	2,270 %	1,790 %	1,250 %	4,266 %	5,270 %
10	- 0,242 %	2,325 %	1,783 %	1,363 %	4,337 %	5,506 %
11	- 0,183 %	2,376 %	1,884 %	1,469 %	4,393 %	5,687 %
12	- 0,119 %	2,427 %	2,023 %	1,565 %	4,435 %	5,814 %
13	- 0,079 %	2,477 %	2,122 %	1,652 %	4,466 %	5,901 %
14	- 0,026 %	2,524 %	2,187 %	1,728 %	4,489 %	5,956 %
15	0,014 %	2,568 %	2,239 %	1,793 %	4,506 %	5,989 %
16	0,050 %	2,607 %	2,291 %	1,846 %	4,518 %	6,004 %
17	0,083 %	2,641 %	2,344 %	1,888 %	4,526 %	6,005 %
18	0,112 %	2,671 %	2,397 %	1,919 %	4,532 %	5,996 %
19	0,137 %	2,699 %	2,449 %	1,940 %	4,535 %	5,979 %
20	0,155 %	2,724 %	2,500 %	1,950 %	4,536 %	5,956 %
21	0,168 %	2,746 %	2,550 %	1,951 %	4,535 %	5,929 %
22	0,179 %	2,766 %	2,598 %	1,949 %	4,534 %	5,898 %
23	0,193 %	2,781 %	2,645 %	1,947 %	4,531 %	5,865 %
24	0,213 %	2,792 %	2,690 %	1,951 %	4,528 %	5,831 %




Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro austriaco	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
25	0,241 %	2,798 %	2,734 %	1,962 %	4,524 %	5,796 %
26	0,279 %	2,798 %	2,775 %	1,981 %	4,520 %	5,760 %
27	0,323 %	2,797 %	2,815 %	2,008 %	4,515 %	5,724 %
28	0,373 %	2,795 %	2,854 %	2,039 %	4,511 %	5,688 %
29	0,425 %	2,796 %	2,890 %	2,074 %	4,506 %	5,653 %
30	0,480 %	2,800 %	2,926 %	2,112 %	4,500 %	5,618 %
31	0,536 %	2,808 %	2,959 %	2,151 %	4,495 %	5,584 %
32	0,592 %	2,820 %	2,992 %	2,191 %	4,490 %	5,551 %
33	0,649 %	2,835 %	3,023 %	2,231 %	4,485 %	5,519 %
34	0,704 %	2,852 %	3,053 %	2,272 %	4,479 %	5,488 %
35	0,759 %	2,871 %	3,081 %	2,312 %	4,474 %	5,457 %
36	0,812 %	2,890 %	3,108 %	2,351 %	4,469 %	5,428 %
37	0,865 %	2,911 %	3,134 %	2,391 %	4,464 %	5,400 %
38	0,916 %	2,932 %	3,160 %	2,429 %	4,459 %	5,372 %
39	0,966 %	2,954 %	3,184 %	2,466 %	4,454 %	5,346 %
40	1,014 %	2,975 %	3,207 %	2,503 %	4,449 %	5,320 %
41	1,061 %	2,997 %	3,229 %	2,538 %	4,445 %	5,295 %
42	1,106 %	3,019 %	3,250 %	2,572 %	4,440 %	5,271 %
43	1,150 %	3,040 %	3,271 %	2,606 %	4,436 %	5,248 %
44	1,192 %	3,061 %	3,291 %	2,638 %	4,431 %	5,226 %
45	1,233 %	3,081 %	3,310 %	2,670 %	4,427 %	5,205 %
46	1,272 %	3,102 %	3,328 %	2,700 %	4,423 %	5,184 %
47	1,311 %	3,121 %	3,345 %	2,729 %	4,419 %	5,164 %
48	1,348 %	3,141 %	3,362 %	2,758 %	4,415 %	5,145 %
49	1,383 %	3,160 %	3,379 %	2,785 %	4,411 %	5,127 %
50	1,418 %	3,178 %	3,394 %	2,812 %	4,408 %	5,109 %
51	1,451 %	3,196 %	3,410 %	2,838 %	4,404 %	5,092 %
52	1,483 %	3,213 %	3,424 %	2,863 %	4,400 %	5,075 %
53	1,514 %	3,230 %	3,438 %	2,887 %	4,397 %	5,059 %
54	1,545 %	3,247 %	3,452 %	2,910 %	4,394 %	5,043 %
55	1,574 %	3,263 %	3,465 %	2,933 %	4,390 %	5,028 %



Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
56	1,602 %	3,279 %	3,478 %	2,955 %	4,387 %	5,014 %
57	1,629 %	3,294 %	3,491 %	2,976 %	4,384 %	5,000 %
58	1,656 %	3,309 %	3,502 %	2,996 %	4,381 %	4,986 %
59	1,681 %	3,323 %	3,514 %	3,016 %	4,378 %	4,973 %
60	1,706 %	3,337 %	3,525 %	3,035 %	4,376 %	4,960 %
61	1,730 %	3,351 %	3,536 %	3,054 %	4,373 %	4,948 %
62	1,753 %	3,364 %	3,547 %	3,072 %	4,370 %	4,936 %
63	1,776 %	3,377 %	3,557 %	3,090 %	4,368 %	4,924 %
64	1,798 %	3,389 %	3,567 %	3,107 %	4,365 %	4,913 %
65	1,819 %	3,401 %	3,576 %	3,123 %	4,363 %	4,902 %
66	1,840 %	3,413 %	3,586 %	3,140 %	4,360 %	4,892 %
67	1,860 %	3,425 %	3,595 %	3,155 %	4,358 %	4,881 %
68	1,879 %	3,436 %	3,604 %	3,170 %	4,356 %	4,871 %
69	1,898 %	3,447 %	3,612 %	3,185 %	4,354 %	4,862 %
70	1,917 %	3,457 %	3,620 %	3,199 %	4,352 %	4,852 %
71	1,934 %	3,467 %	3,629 %	3,213 %	4,349 %	4,843 %
72	1,952 %	3,477 %	3,636 %	3,227 %	4,347 %	4,834 %
73	1,969 %	3,487 %	3,644 %	3,240 %	4,345 %	4,825 %
74	1,985 %	3,497 %	3,652 %	3,253 %	4,344 %	4,817 %
75	2,001 %	3,506 %	3,659 %	3,266 %	4,342 %	4,809 %
76	2,017 %	3,515 %	3,666 %	3,278 %	4,340 %	4,801 %
77	2,032 %	3,524 %	3,673 %	3,290 %	4,338 %	4,793 %
78	2,047 %	3,532 %	3,680 %	3,301 %	4,336 %	4,785 %
79	2,062 %	3,541 %	3,686 %	3,313 %	4,335 %	4,778 %
80	2,076 %	3,549 %	3,692 %	3,324 %	4,333 %	4,771 %
81	2,089 %	3,557 %	3,699 %	3,334 %	4,331 %	4,764 %
82	2,103 %	3,565 %	3,705 %	3,345 %	4,330 %	4,757 %
83	2,116 %	3,572 %	3,711 %	3,355 %	4,328 %	4,750 %
84	2,129 %	3,580 %	3,717 %	3,365 %	4,327 %	4,743 %
85	2,141 %	3,587 %	3,722 %	3,375 %	4,325 %	4,737 %



Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro austriaco	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
86	2,154 %	3,594 %	3,728 %	3,384 %	4,324 %	4,731 %
87	2,166 %	3,601 %	3,733 %	3,394 %	4,322 %	4,725 %
88	2,177 %	3,608 %	3,738 %	3,403 %	4,321 %	4,719 %
89	2,189 %	3,614 %	3,744 %	3,412 %	4,320 %	4,713 %
90	2,200 %	3,621 %	3,749 %	3,421 %	4,318 %	4,707 %
91	2,211 %	3,627 %	3,754 %	3,429 %	4,317 %	4,702 %
92	2,222 %	3,633 %	3,758 %	3,437 %	4,316 %	4,696 %
93	2,232 %	3,639 %	3,763 %	3,446 %	4,315 %	4,691 %
94	2,242 %	3,645 %	3,768 %	3,454 %	4,313 %	4,686 %
95	2,252 %	3,651 %	3,772 %	3,461 %	4,312 %	4,680 %
96	2,262 %	3,657 %	3,777 %	3,469 %	4,311 %	4,675 %
97	2,272 %	3,663 %	3,781 %	3,477 %	4,310 %	4,670 %
98	2,281 %	3,668 %	3,785 %	3,484 %	4,309 %	4,666 %
99	2,290 %	3,673 %	3,790 %	3,491 %	4,308 %	4,661 %
100	2,299 %	3,679 %	3,794 %	3,498 %	4,307 %	4,656 %
101	2,308 %	3,684 %	3,798 %	3,505 %	4,305 %	4,652 %
102	2,317 %	3,689 %	3,802 %	3,512 %	4,304 %	4,647 %
103	2,326 %	3,694 %	3,805 %	3,519 %	4,303 %	4,643 %
104	2,334 %	3,699 %	3,809 %	3,525 %	4,302 %	4,639 %
105	2,342 %	3,703 %	3,813 %	3,531 %	4,301 %	4,635 %
106	2,350 %	3,708 %	3,817 %	3,538 %	4,301 %	4,630 %
107	2,358 %	3,713 %	3,820 %	3,544 %	4,300 %	4,626 %
108	2,366 %	3,717 %	3,824 %	3,550 %	4,299 %	4,622 %
109	2,374 %	3,722 %	3,827 %	3,556 %	4,298 %	4,619 %
110	2,381 %	3,726 %	3,831 %	3,562 %	4,297 %	4,615 %
111	2,388 %	3,730 %	3,834 %	3,568 %	4,296 %	4,611 %
112	2,396 %	3,734 %	3,837 %	3,573 %	4,295 %	4,607 %
113	2,403 %	3,738 %	3,840 %	3,579 %	4,294 %	4,604 %
114	2,410 %	3,742 %	3,843 %	3,584 %	4,293 %	4,600 %
115	2,416 %	3,746 %	3,847 %	3,589 %	4,293 %	4,597 %



Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro austriaco	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
116	2,423 %	3,750 %	3,850 %	3,595 %	4,292 %	4,593 %
117	2,430 %	3,754 %	3,853 %	3,600 %	4,291 %	4,590 %
118	2,436 %	3,758 %	3,856 %	3,605 %	4,290 %	4,587 %
119	2,443 %	3,762 %	3,858 %	3,610 %	4,290 %	4,583 %
120	2,449 %	3,765 %	3,861 %	3,615 %	4,289 %	4,580 %
121	2,455 %	3,769 %	3,864 %	3,620 %	4,288 %	4,577 %
122	2,461 %	3,772 %	3,867 %	3,624 %	4,287 %	4,574 %
123	2,467 %	3,776 %	3,870 %	3,629 %	4,287 %	4,571 %
124	2,473 %	3,779 %	3,872 %	3,634 %	4,286 %	4,568 %
125	2,479 %	3,783 %	3,875 %	3,638 %	4,285 %	4,565 %
126	2,485 %	3,786 %	3,877 %	3,643 %	4,285 %	4,562 %
127	2,490 %	3,789 %	3,880 %	3,647 %	4,284 %	4,559 %
128	2,496 %	3,792 %	3,882 %	3,651 %	4,283 %	4,556 %
129	2,501 %	3,796 %	3,885 %	3,656 %	4,283 %	4,554 %
130	2,507 %	3,799 %	3,887 %	3,660 %	4,282 %	4,551 %
131	2,512 %	3,802 %	3,890 %	3,664 %	4,281 %	4,548 %
132	2,517 %	3,805 %	3,892 %	3,668 %	4,281 %	4,546 %
133	2,522 %	3,808 %	3,894 %	3,672 %	4,280 %	4,543 %
134	2,527 %	3,811 %	3,897 %	3,676 %	4,280 %	4,540 %
135	2,532 %	3,813 %	3,899 %	3,680 %	4,279 %	4,538 %
136	2,537 %	3,816 %	3,901 %	3,683 %	4,278 %	4,535 %
137	2,542 %	3,819 %	3,903 %	3,687 %	4,278 %	4,533 %
138	2,547 %	3,822 %	3,905 %	3,691 %	4,277 %	4,530 %
139	2,551 %	3,825 %	3,907 %	3,695 %	4,277 %	4,528 %
140	2,556 %	3,827 %	3,910 %	3,698 %	4,276 %	4,526 %
141	2,561 %	3,830 %	3,912 %	3,702 %	4,276 %	4,523 %
142	2,565 %	3,833 %	3,914 %	3,705 %	4,275 %	4,521 %
143	2,569 %	3,835 %	3,916 %	3,709 %	4,275 %	4,519 %
144	2,574 %	3,838 %	3,918 %	3,712 %	4,274 %	4,517 %
145	2,578 %	3,840 %	3,920 %	3,715 %	4,273 %	4,515 %




Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
146	2,582 %	3,843 %	3,921 %	3,719 %	4,273 %	4,512 %
147	2,587 %	3,845 %	3,923 %	3,722 %	4,272 %	4,510 %
148	2,591 %	3,847 %	3,925 %	3,725 %	4,272 %	4,508 %
149	2,595 %	3,850 %	3,927 %	3,728 %	4,272 %	4,506 %
150	2,599 %	3,852 %	3,929 %	3,732 %	4,271 %	4,504 %


Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
1	0,451 %	6,882 %	3,728 %	0,086 %	1,856 %	7,361 %
2	0,652 %	7,031 %	4,012 %	0,150 %	1,859 %	7,673 %
3	0,784 %	7,169 %	4,586 %	0,218 %	1,934 %	7,904 %
4	0,886 %	7,295 %	4,853 %	0,287 %	2,048 %	8,085 %
5	0,999 %	7,402 %	5,128 %	0,355 %	2,176 %	8,253 %
6	1,073 %	7,472 %	5,374 %	0,417 %	2,298 %	8,398 %
7	1,122 %	7,545 %	5,534 %	0,479 %	2,411 %	8,521 %
8	1,160 %	7,587 %	5,663 %	0,536 %	2,517 %	8,594 %
9	1,197 %	7,620 %	5,759 %	0,591 %	2,610 %	8,668 %
10	1,236 %	7,651 %	5,862 %	0,646 %	2,694 %	8,720 %
11	1,281 %	7,660 %	5,981 %	0,720 %	2,777 %	8,752 %
12	1,333 %	7,649 %	6,107 %	0,810 %	2,859 %	8,757 %
13	1,390 %	7,623 %	6,233 %	0,908 %	2,937 %	8,727 %
14	1,453 %	7,586 %	6,353 %	1,010 %	3,010 %	8,671 %
15	1,520 %	7,543 %	6,462 %	1,113 %	3,075 %	8,601 %
16	1,591 %	7,494 %	6,557 %	1,214 %	3,131 %	8,524 %
17	1,664 %	7,443 %	6,637 %	1,314 %	3,180 %	8,444 %
18	1,738 %	7,389 %	6,703 %	1,410 %	3,223 %	8,361 %
19	1,811 %	7,334 %	6,754 %	1,503 %	3,261 %	8,277 %
20	1,883 %	7,279 %	6,791 %	1,592 %	3,297 %	8,193 %
21	1,952 %	7,224 %	6,813 %	1,677 %	3,330 %	8,110 %
22	2,020 %	7,170 %	6,822 %	1,758 %	3,360 %	8,029 %
23	2,085 %	7,116 %	6,822 %	1,836 %	3,389 %	7,949 %




Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
24	2,148 %	7,064 %	6,813 %	1,910 %	3,416 %	7,871 %
25	2,209 %	7,013 %	6,799 %	1,981 %	3,441 %	7,796 %
26	2,266 %	6,964 %	6,780 %	2,048 %	3,464 %	7,723 %
27	2,322 %	6,916 %	6,757 %	2,112 %	3,487 %	7,652 %
28	2,375 %	6,870 %	6,732 %	2,173 %	3,508 %	7,584 %
29	2,426 %	6,826 %	6,705 %	2,232 %	3,527 %	7,518 %
30	2,475 %	6,783 %	6,677 %	2,287 %	3,546 %	7,455 %
31	2,522 %	6,742 %	6,648 %	2,340 %	3,564 %	7,395 %
32	2,566 %	6,702 %	6,618 %	2,391 %	3,581 %	7,337 %
33	2,609 %	6,664 %	6,589 %	2,439 %	3,597 %	7,281 %
34	2,650 %	6,627 %	6,559 %	2,485 %	3,613 %	7,227 %
35	2,689 %	6,591 %	6,530 %	2,529 %	3,627 %	7,176 %
36	2,726 %	6,557 %	6,501 %	2,571 %	3,641 %	7,126 %
37	2,762 %	6,525 %	6,473 %	2,611 %	3,655 %	7,079 %
38	2,797 %	6,493 %	6,445 %	2,649 %	3,668 %	7,034 %
39	2,830 %	6,463 %	6,418 %	2,686 %	3,680 %	6,990 %
40	2,861 %	6,434 %	6,392 %	2,721 %	3,692 %	6,948 %
41	2,891 %	6,407 %	6,366 %	2,755 %	3,703 %	6,908 %
42	2,921 %	6,380 %	6,341 %	2,787 %	3,714 %	6,870 %
43	2,948 %	6,354 %	6,318 %	2,818 %	3,724 %	6,833 %
44	2,975 %	6,329 %	6,294 %	2,848 %	3,734 %	6,797 %
45	3,001 %	6,305 %	6,272 %	2,877 %	3,744 %	6,763 %
46	3,026 %	6,283 %	6,250 %	2,904 %	3,753 %	6,730 %
47	3,050 %	6,260 %	6,229 %	2,930 %	3,762 %	6,699 %
48	3,073 %	6,239 %	6,209 %	2,956 %	3,770 %	6,668 %
49	3,095 %	6,219 %	6,189 %	2,980 %	3,779 %	6,639 %
50	3,116 %	6,199 %	6,170 %	3,004 %	3,786 %	6,611 %
51	3,137 %	6,180 %	6,152 %	3,027 %	3,794 %	6,584 %
52	3,157 %	6,162 %	6,134 %	3,049 %	3,802 %	6,557 %
53	3,176 %	6,144 %	6,117 %	3,070 %	3,809 %	6,532 %
54	3,194 %	6,127 %	6,100 %	3,090 %	3,816 %	6,508 %




Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
55	3,212 %	6,110 %	6,084 %	3,110 %	3,822 %	6,484 %
56	3,229 %	6,094 %	6,069 %	3,129 %	3,829 %	6,462 %
57	3,246 %	6,079 %	6,054 %	3,148 %	3,835 %	6,440 %
58	3,262 %	6,064 %	6,039 %	3,165 %	3,841 %	6,418 %
59	3,278 %	6,049 %	6,025 %	3,183 %	3,847 %	6,398 %
60	3,293 %	6,035 %	6,012 %	3,199 %	3,853 %	6,378 %
61	3,308 %	6,022 %	5,998 %	3,215 %	3,858 %	6,359 %
62	3,322 %	6,008 %	5,986 %	3,231 %	3,864 %	6,340 %
63	3,336 %	5,996 %	5,973 %	3,246 %	3,869 %	6,322 %
64	3,349 %	5,983 %	5,961 %	3,261 %	3,874 %	6,304 %
65	3,362 %	5,971 %	5,950 %	3,275 %	3,879 %	6,287 %
66	3,374 %	5,960 %	5,938 %	3,289 %	3,883 %	6,271 %
67	3,387 %	5,948 %	5,927 %	3,303 %	3,888 %	6,255 %
68	3,398 %	5,937 %	5,917 %	3,316 %	3,893 %	6,239 %
69	3,410 %	5,927 %	5,906 %	3,328 %	3,897 %	6,224 %
70	3,421 %	5,916 %	5,896 %	3,341 %	3,901 %	6,210 %
71	3,432 %	5,906 %	5,886 %	3,353 %	3,905 %	6,195 %
72	3,443 %	5,896 %	5,877 %	3,364 %	3,909 %	6,182 %
73	3,453 %	5,887 %	5,867 %	3,376 %	3,913 %	6,168 %
74	3,463 %	5,878 %	5,858 %	3,387 %	3,917 %	6,155 %
75	3,473 %	5,869 %	5,850 %	3,398 %	3,921 %	6,142 %
76	3,482 %	5,860 %	5,841 %	3,408 %	3,924 %	6,130 %
77	3,492 %	5,851 %	5,833 %	3,418 %	3,928 %	6,118 %
78	3,501 %	5,843 %	5,825 %	3,428 %	3,931 %	6,106 %
79	3,509 %	5,835 %	5,817 %	3,438 %	3,935 %	6,094 %
80	3,518 %	5,827 %	5,809 %	3,448 %	3,938 %	6,083 %
81	3,526 %	5,819 %	5,801 %	3,457 %	3,941 %	6,072 %
82	3,534 %	5,811 %	5,794 %	3,466 %	3,944 %	6,062 %
83	3,542 %	5,804 %	5,787 %	3,475 %	3,947 %	6,051 %
84	3,550 %	5,797 %	5,780 %	3,483 %	3,950 %	6,041 %
85	3,558 %	5,790 %	5,773 %	3,492 %	3,953 %	6,031 %



Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
86	3,565 %	5,783 %	5,766 %	3,500 %	3,956 %	6,021 %
87	3,573 %	5,776 %	5,760 %	3,508 %	3,959 %	6,012 %
88	3,580 %	5,770 %	5,754 %	3,516 %	3,962 %	6,003 %
89	3,587 %	5,763 %	5,747 %	3,523 %	3,964 %	5,994 %
90	3,593 %	5,757 %	5,741 %	3,531 %	3,967 %	5,985 %
91	3,600 %	5,751 %	5,735 %	3,538 %	3,970 %	5,976 %
92	3,607 %	5,745 %	5,729 %	3,545 %	3,972 %	5,968 %
93	3,613 %	5,739 %	5,724 %	3,552 %	3,974 %	5,959 %
94	3,619 %	5,733 %	5,718 %	3,559 %	3,977 %	5,951 %
95	3,625 %	5,728 %	5,713 %	3,566 %	3,979 %	5,943 %
96	3,631 %	5,722 %	5,707 %	3,572 %	3,981 %	5,936 %
97	3,637 %	5,717 %	5,702 %	3,579 %	3,984 %	5,928 %
98	3,643 %	5,711 %	5,697 %	3,585 %	3,986 %	5,920 %
99	3,648 %	5,706 %	5,692 %	3,591 %	3,988 %	5,913 %
100	3,654 %	5,701 %	5,687 %	3,597 %	3,990 %	5,906 %
101	3,659 %	5,696 %	5,682 %	3,603 %	3,992 %	5,899 %
102	3,665 %	5,691 %	5,677 %	3,609 %	3,994 %	5,892 %
103	3,670 %	5,687 %	5,673 %	3,615 %	3,996 %	5,885 %
104	3,675 %	5,682 %	5,668 %	3,621 %	3,998 %	5,879 %
105	3,680 %	5,677 %	5,664 %	3,626 %	4,000 %	5,872 %
106	3,685 %	5,673 %	5,659 %	3,631 %	4,002 %	5,866 %
107	3,690 %	5,668 %	5,655 %	3,637 %	4,004 %	5,860 %
108	3,694 %	5,664 %	5,651 %	3,642 %	4,006 %	5,854 %
109	3,699 %	5,660 %	5,647 %	3,647 %	4,007 %	5,848 %
110	3,703 %	5,656 %	5,643 %	3,652 %	4,009 %	5,842 %
111	3,708 %	5,651 %	5,639 %	3,657 %	4,011 %	5,836 %
112	3,712 %	5,647 %	5,635 %	3,662 %	4,013 %	5,830 %
113	3,717 %	5,643 %	5,631 %	3,667 %	4,014 %	5,825 %
114	3,721 %	5,640 %	5,627 %	3,671 %	4,016 %	5,819 %
115	3,725 %	5,636 %	5,623 %	3,676 %	4,017 %	5,814 %



Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
116	3,729 %	5,632 %	5,620 %	3,680 %	4,019 %	5,808 %
117	3,733 %	5,628 %	5,616 %	3,685 %	4,021 %	5,803 %
118	3,737 %	5,625 %	5,613 %	3,689 %	4,022 %	5,798 %
119	3,741 %	5,621 %	5,609 %	3,693 %	4,024 %	5,793 %
120	3,745 %	5,617 %	5,606 %	3,698 %	4,025 %	5,788 %
121	3,748 %	5,614 %	5,602 %	3,702 %	4,027 %	5,783 %
122	3,752 %	5,611 %	5,599 %	3,706 %	4,028 %	5,778 %
123	3,756 %	5,607 %	5,596 %	3,710 %	4,029 %	5,774 %
124	3,759 %	5,604 %	5,593 %	3,714 %	4,031 %	5,769 %
125	3,763 %	5,601 %	5,589 %	3,718 %	4,032 %	5,764 %
126	3,766 %	5,598 %	5,586 %	3,722 %	4,033 %	5,760 %
127	3,770 %	5,594 %	5,583 %	3,725 %	4,035 %	5,756 %
128	3,773 %	5,591 %	5,580 %	3,729 %	4,036 %	5,751 %
129	3,776 %	5,588 %	5,577 %	3,733 %	4,037 %	5,747 %
130	3,780 %	5,585 %	5,574 %	3,736 %	4,039 %	5,743 %
131	3,783 %	5,582 %	5,572 %	3,740 %	4,040 %	5,739 %
132	3,786 %	5,579 %	5,569 %	3,743 %	4,041 %	5,734 %
133	3,789 %	5,577 %	5,566 %	3,747 %	4,042 %	5,730 %
134	3,792 %	5,574 %	5,563 %	3,750 %	4,043 %	5,726 %
135	3,795 %	5,571 %	5,561 %	3,753 %	4,044 %	5,723 %
136	3,798 %	5,568 %	5,558 %	3,757 %	4,046 %	5,719 %
137	3,801 %	5,566 %	5,555 %	3,760 %	4,047 %	5,715 %
138	3,804 %	5,563 %	5,553 %	3,763 %	4,048 %	5,711 %
139	3,807 %	5,560 %	5,550 %	3,766 %	4,049 %	5,707 %
140	3,810 %	5,558 %	5,548 %	3,769 %	4,050 %	5,704 %
141	3,812 %	5,555 %	5,545 %	3,772 %	4,051 %	5,700 %
142	3,815 %	5,553 %	5,543 %	3,775 %	4,052 %	5,697 %
143	3,818 %	5,550 %	5,540 %	3,778 %	4,053 %	5,693 %
144	3,820 %	5,548 %	5,538 %	3,781 %	4,054 %	5,690 %
145	3,823 %	5,545 %	5,536 %	3,784 %	4,055 %	5,686 %




Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
146	3,826 %	5,543 %	5,533 %	3,787 %	4,056 %	5,683 %
147	3,828 %	5,541 %	5,531 %	3,790 %	4,057 %	5,680 %
148	3,831 %	5,538 %	5,529 %	3,793 %	4,058 %	5,677 %
149	3,833 %	5,536 %	5,527 %	3,795 %	4,059 %	5,673 %
150	3,836 %	5,534 %	5,524 %	3,798 %	4,060 %	5,670 %

Durata residu (in anni)	Real	Renminbi-yuan	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
1	13,359 %	1,974 %	3,379 %	10,945 %	0,962 %	1,117 %
2	13,375 %	1,969 %	3,356 %	10,340 %	1,124 %	1,074 %
3	13,473 %	2,052 %	3,377 %	10,009 %	1,269 %	1,072 %
4	13,588 %	2,178 %	3,410 %	9,809 %	1,405 %	1,092 %
5	13,829 %	2,297 %	3,453 %	9,665 %	1,519 %	1,120 %
6	14,084 %	2,352 %	3,526 %	9,527 %	1,639 %	1,145 %
7	14,290 %	2,367 %	3,599 %	9,432 %	1,755 %	1,170 %
8	14,301 %	2,444 %	3,673 %	9,311 %	1,836 %	1,195 %
9	14,313 %	2,498 %	3,749 %	9,283 %	1,914 %	1,222 %
10	14,306 %	2,618 %	3,826 %	9,258 %	1,987 %	1,248 %
11	14,248 %	2,736 %	3,878 %	9,204 %	2,049 %	1,273 %
12	14,148 %	2,837 %	3,920 %	9,125 %	2,099 %	1,293 %
13	14,014 %	2,923 %	3,965 %	9,031 %	2,135 %	1,307 %
14	13,855 %	2,998 %	4,015 %	8,924 %	2,160 %	1,313 %
15	13,678 %	3,064 %	4,071 %	8,811 %	2,173 %	1,314 %
16	13,487 %	3,123 %	4,131 %	8,692 %	2,177 %	1,309 %
17	13,286 %	3,175 %	4,192 %	8,571 %	2,177 %	1,306 %
18	13,079 %	3,223 %	4,250 %	8,450 %	2,179 %	1,309 %
19	12,868 %	3,266 %	4,302 %	8,329 %	2,185 %	1,322 %
20	12,657 %	3,305 %	4,347 %	8,209 %	2,200 %	1,347 %
21	12,446 %	3,341 %	4,384 %	8,092 %	2,222 %	1,384 %
22	12,238 %	3,374 %	4,413 %	7,977 %	2,252 %	1,430 %
23	12,034 %	3,404 %	4,436 %	7,865 %	2,286 %	1,483 %
24	11,834 %	3,433 %	4,454 %	7,757 %	2,323 %	1,540 %




Durata residu (in anni)	Real	Renminbi-yuan	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
25	11,639 %	3,459 %	4,467 %	7,653 %	2,362 %	1,600 %
26	11,450 %	3,484 %	4,477 %	7,552 %	2,403 %	1,661 %
27	11,268 %	3,507 %	4,485 %	7,455 %	2,444 %	1,722 %
28	11,092 %	3,528 %	4,490 %	7,362 %	2,485 %	1,783 %
29	10,923 %	3,549 %	4,493 %	7,273 %	2,526 %	1,842 %
30	10,760 %	3,568 %	4,495 %	7,187 %	2,566 %	1,901 %
31	10,604 %	3,586 %	4,495 %	7,104 %	2,605 %	1,958 %
32	10,454 %	3,603 %	4,494 %	7,026 %	2,643 %	2,014 %
33	10,310 %	3,619 %	4,493 %	6,950 %	2,681 %	2,068 %
34	10,173 %	3,634 %	4,490 %	6,878 %	2,717 %	2,120 %
35	10,041 %	3,649 %	4,488 %	6,809 %	2,752 %	2,171 %
36	9,915 %	3,663 %	4,484 %	6,742 %	2,786 %	2,220 %
37	9,795 %	3,676 %	4,481 %	6,679 %	2,819 %	2,267 %
38	9,680 %	3,688 %	4,477 %	6,618 %	2,850 %	2,312 %
39	9,569 %	3,700 %	4,473 %	6,560 %	2,881 %	2,355 %
40	9,464 %	3,712 %	4,469 %	6,504 %	2,910 %	2,397 %
41	9,362 %	3,723 %	4,465 %	6,450 %	2,939 %	2,438 %
42	9,266 %	3,733 %	4,461 %	6,399 %	2,966 %	2,477 %
43	9,173 %	3,743 %	4,456 %	6,350 %	2,993 %	2,514 %
44	9,084 %	3,753 %	4,452 %	6,302 %	3,018 %	2,550 %
45	8,998 %	3,762 %	4,448 %	6,257 %	3,043 %	2,585 %
46	8,916 %	3,771 %	4,444 %	6,213 %	3,066 %	2,618 %
47	8,838 %	3,780 %	4,440 %	6,171 %	3,089 %	2,650 %
48	8,762 %	3,788 %	4,436 %	6,131 %	3,111 %	2,681 %
49	8,689 %	3,796 %	4,432 %	6,092 %	3,132 %	2,711 %
50	8,619 %	3,804 %	4,428 %	6,055 %	3,153 %	2,740 %
51	8,552 %	3,811 %	4,424 %	6,019 %	3,173 %	2,767 %
52	8,487 %	3,818 %	4,420 %	5,984 %	3,192 %	2,794 %
53	8,425 %	3,825 %	4,416 %	5,951 %	3,210 %	2,820 %
54	8,365 %	3,832 %	4,413 %	5,918 %	3,228 %	2,845 %
55	8,307 %	3,838 %	4,409 %	5,887 %	3,245 %	2,869 %



Durata residu (in anni)	Real	Renminbi-yuan	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
56	8,251 %	3,844 %	4,406 %	5,857 %	3,262 %	2,892 %
57	8,197 %	3,850 %	4,402 %	5,828 %	3,278 %	2,915 %
58	8,145 %	3,856 %	4,399 %	5,800 %	3,294 %	2,937 %
59	8,095 %	3,862 %	4,396 %	5,773 %	3,309 %	2,958 %
60	8,046 %	3,867 %	4,393 %	5,747 %	3,323 %	2,978 %
61	7,999 %	3,872 %	4,390 %	5,722 %	3,338 %	2,998 %
62	7,953 %	3,878 %	4,387 %	5,697 %	3,351 %	3,017 %
63	7,909 %	3,883 %	4,384 %	5,673 %	3,365 %	3,036 %
64	7,866 %	3,887 %	4,381 %	5,650 %	3,377 %	3,054 %
65	7,825 %	3,892 %	4,379 %	5,628 %	3,390 %	3,071 %
66	7,785 %	3,897 %	4,376 %	5,606 %	3,402 %	3,088 %
67	7,746 %	3,901 %	4,373 %	5,585 %	3,414 %	3,104 %
68	7,708 %	3,905 %	4,371 %	5,565 %	3,425 %	3,120 %
69	7,671 %	3,910 %	4,369 %	5,545 %	3,436 %	3,136 %
70	7,636 %	3,914 %	4,366 %	5,525 %	3,447 %	3,151 %
71	7,601 %	3,918 %	4,364 %	5,507 %	3,458 %	3,166 %
72	7,567 %	3,921 %	4,362 %	5,488 %	3,468 %	3,180 %
73	7,534 %	3,925 %	4,359 %	5,471 %	3,478 %	3,194 %
74	7,503 %	3,929 %	4,357 %	5,453 %	3,488 %	3,207 %
75	7,472 %	3,932 %	4,355 %	5,437 %	3,497 %	3,220 %
76	7,441 %	3,936 %	4,353 %	5,420 %	3,506 %	3,233 %
77	7,412 %	3,939 %	4,351 %	5,404 %	3,515 %	3,246 %
78	7,383 %	3,942 %	4,349 %	5,389 %	3,524 %	3,258 %
79	7,355 %	3,946 %	4,347 %	5,374 %	3,533 %	3,270 %
80	7,328 %	3,949 %	4,346 %	5,359 %	3,541 %	3,281 %
81	7,302 %	3,952 %	4,344 %	5,345 %	3,549 %	3,293 %
82	7,276 %	3,955 %	4,342 %	5,331 %	3,557 %	3,304 %
83	7,251 %	3,958 %	4,340 %	5,317 %	3,565 %	3,314 %
84	7,226 %	3,961 %	4,339 %	5,304 %	3,572 %	3,325 %
85	7,202 %	3,963 %	4,337 %	5,291 %	3,579 %	3,335 %



Durata residu (in anni)	Real	Renminbi-yuan	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
86	7,178 %	3,966 %	4,336 %	5,278 %	3,587 %	3,345 %
87	7,155 %	3,969 %	4,334 %	5,265 %	3,594 %	3,355 %
88	7,133 %	3,971 %	4,332 %	5,253 %	3,601 %	3,364 %
89	7,111 %	3,974 %	4,331 %	5,241 %	3,607 %	3,374 %
90	7,090 %	3,976 %	4,330 %	5,230 %	3,614 %	3,383 %
91	7,069 %	3,979 %	4,328 %	5,218 %	3,620 %	3,392 %
92	7,048 %	3,981 %	4,327 %	5,207 %	3,627 %	3,401 %
93	7,028 %	3,984 %	4,325 %	5,196 %	3,633 %	3,409 %
94	7,009 %	3,986 %	4,324 %	5,186 %	3,639 %	3,418 %
95	6,989 %	3,988 %	4,323 %	5,175 %	3,645 %	3,426 %
96	6,971 %	3,990 %	4,321 %	5,165 %	3,650 %	3,434 %
97	6,952 %	3,993 %	4,320 %	5,155 %	3,656 %	3,442 %
98	6,934 %	3,995 %	4,319 %	5,145 %	3,662 %	3,449 %
99	6,917 %	3,997 %	4,318 %	5,136 %	3,667 %	3,457 %
100	6,899 %	3,999 %	4,317 %	5,126 %	3,672 %	3,464 %
101	6,882 %	4,001 %	4,315 %	5,117 %	3,677 %	3,472 %
102	6,866 %	4,003 %	4,314 %	5,108 %	3,683 %	3,479 %
103	6,849 %	4,005 %	4,313 %	5,099 %	3,688 %	3,486 %
104	6,833 %	4,006 %	4,312 %	5,090 %	3,693 %	3,493 %
105	6,818 %	4,008 %	4,311 %	5,082 %	3,697 %	3,499 %
106	6,802 %	4,010 %	4,310 %	5,074 %	3,702 %	3,506 %
107	6,787 %	4,012 %	4,309 %	5,065 %	3,707 %	3,512 %
108	6,772 %	4,014 %	4,308 %	5,057 %	3,711 %	3,519 %
109	6,758 %	4,015 %	4,307 %	5,049 %	3,716 %	3,525 %
110	6,744 %	4,017 %	4,306 %	5,042 %	3,720 %	3,531 %
111	6,730 %	4,019 %	4,305 %	5,034 %	3,724 %	3,537 %
112	6,716 %	4,020 %	4,304 %	5,027 %	3,729 %	3,543 %
113	6,702 %	4,022 %	4,303 %	5,019 %	3,733 %	3,549 %
114	6,689 %	4,023 %	4,302 %	5,012 %	3,737 %	3,554 %
115	6,676 %	4,025 %	4,301 %	5,005 %	3,741 %	3,560 %




Durata residu (in anni)	Real	Renminbi-yuan	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
116	6,663 %	4,026 %	4,301 %	4,998 %	3,745 %	3,565 %
117	6,651 %	4,028 %	4,300 %	4,991 %	3,749 %	3,571 %
118	6,638 %	4,029 %	4,299 %	4,984 %	3,753 %	3,576 %
119	6,626 %	4,031 %	4,298 %	4,978 %	3,756 %	3,581 %
120	6,614 %	4,032 %	4,297 %	4,971 %	3,760 %	3,587 %
121	6,602 %	4,034 %	4,296 %	4,965 %	3,764 %	3,592 %
122	6,591 %	4,035 %	4,296 %	4,959 %	3,767 %	3,597 %
123	6,579 %	4,036 %	4,295 %	4,952 %	3,771 %	3,601 %
124	6,568 %	4,038 %	4,294 %	4,946 %	3,774 %	3,606 %
125	6,557 %	4,039 %	4,293 %	4,940 %	3,778 %	3,611 %
126	6,546 %	4,040 %	4,293 %	4,934 %	3,781 %	3,616 %
127	6,536 %	4,041 %	4,292 %	4,929 %	3,784 %	3,620 %
128	6,525 %	4,043 %	4,291 %	4,923 %	3,787 %	3,625 %
129	6,515 %	4,044 %	4,290 %	4,917 %	3,791 %	3,629 %
130	6,505 %	4,045 %	4,290 %	4,912 %	3,794 %	3,634 %
131	6,495 %	4,046 %	4,289 %	4,906 %	3,797 %	3,638 %
132	6,485 %	4,047 %	4,288 %	4,901 %	3,800 %	3,642 %
133	6,475 %	4,049 %	4,288 %	4,896 %	3,803 %	3,646 %
134	6,465 %	4,050 %	4,287 %	4,890 %	3,806 %	3,650 %
135	6,456 %	4,051 %	4,286 %	4,885 %	3,809 %	3,655 %
136	6,447 %	4,052 %	4,286 %	4,880 %	3,812 %	3,659 %
137	6,438 %	4,053 %	4,285 %	4,875 %	3,815 %	3,662 %
138	6,429 %	4,054 %	4,284 %	4,870 %	3,817 %	3,666 %
139	6,420 %	4,055 %	4,284 %	4,866 %	3,820 %	3,670 %
140	6,411 %	4,056 %	4,283 %	4,861 %	3,823 %	3,674 %
141	6,402 %	4,057 %	4,283 %	4,856 %	3,825 %	3,678 %
142	6,394 %	4,058 %	4,282 %	4,851 %	3,828 %	3,681 %
143	6,385 %	4,059 %	4,282 %	4,847 %	3,831 %	3,685 %
144	6,377 %	4,060 %	4,281 %	4,842 %	3,833 %	3,689 %
145	6,369 %	4,061 %	4,280 %	4,838 %	3,836 %	3,692 %



Durata residu (in anni)	Real	Renminbi-yuan	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
146	6,361 %	4,062 %	4,280 %	4,834 %	3,838 %	3,696 %
147	6,353 %	4,063 %	4,279 %	4,829 %	3,841 %	3,699 %
148	6,345 %	4,064 %	4,279 %	4,825 %	3,843 %	3,702 %
149	6,337 %	4,065 %	4,278 %	4,821 %	3,846 %	3,706 %
150	6,330 %	4,066 %	4,278 %	4,817 %	3,848 %	3,709 %


Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
1	10,950 %	0,641 %	- 0,146 %
2	10,723 %	0,743 %	- 0,215 %
3	10,666 %	0,851 %	- 0,227 %
4	10,646 %	0,965 %	- 0,209 %
5	10,640 %	1,080 %	- 0,174 %
6	10,600 %	1,196 %	- 0,131 %
7	10,541 %	1,306 %	- 0,088 %
8	10,477 %	1,404 %	- 0,044 %
9	10,406 %	1,489 %	0,000 %
10	10,320 %	1,569 %	0,044 %
11	10,217 %	1,637 %	0,087 %
12	10,102 %	1,705 %	0,130 %
13	9,979 %	1,765 %	0,172 %
14	9,851 %	1,812 %	0,213 %
15	9,720 %	1,851 %	0,251 %
16	9,589 %	1,887 %	0,288 %
17	9,459 %	1,920 %	0,320 %
18	9,331 %	1,951 %	0,351 %
19	9,205 %	1,977 %	0,378 %
20	9,083 %	2,000 %	0,403 %
21	8,964 %	2,019 %	0,426 %
22	8,849 %	2,035 %	0,445 %
23	8,738 %	2,049 %	0,460 %
24	8,631 %	2,061 %	0,471 %




Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
25	8,528 %	2,073 %	0,478 %
26	8,429 %	2,085 %	0,480 %
27	8,334 %	2,095 %	0,481 %
28	8,243 %	2,105 %	0,485 %
29	8,156 %	2,112 %	0,494 %
30	8,073 %	2,116 %	0,510 %
31	7,993 %	2,118 %	0,534 %
32	7,917 %	2,119 %	0,565 %
33	7,844 %	2,119 %	0,601 %
34	7,774 %	2,120 %	0,640 %
35	7,707 %	2,121 %	0,682 %
36	7,643 %	2,124 %	0,725 %
37	7,582 %	2,127 %	0,769 %
38	7,524 %	2,128 %	0,814 %
39	7,467 %	2,128 %	0,858 %
40	7,414 %	2,124 %	0,903 %
41	7,362 %	2,118 %	0,947 %
42	7,313 %	2,109 %	0,990 %
43	7,266 %	2,100 %	1,032 %
44	7,220 %	2,092 %	1,074 %
45	7,177 %	2,085 %	1,114 %
46	7,135 %	2,080 %	1,154 %
47	7,094 %	2,078 %	1,193 %
48	7,056 %	2,079 %	1,230 %
49	7,018 %	2,084 %	1,266 %
50	6,982 %	2,092 %	1,302 %
51	6,948 %	2,104 %	1,336 %
52	6,915 %	2,119 %	1,370 %
53	6,883 %	2,137 %	1,402 %
54	6,852 %	2,156 %	1,433 %
55	6,822 %	2,177 %	1,464 %



Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
56	6,793 %	2,200 %	1,493 %
57	6,765 %	2,223 %	1,522 %
58	6,738 %	2,246 %	1,550 %
59	6,712 %	2,270 %	1,577 %
60	6,687 %	2,295 %	1,603 %
61	6,663 %	2,319 %	1,629 %
62	6,639 %	2,344 %	1,653 %
63	6,616 %	2,368 %	1,677 %
64	6,594 %	2,392 %	1,700 %
65	6,572 %	2,416 %	1,723 %
66	6,552 %	2,439 %	1,745 %
67	6,531 %	2,463 %	1,766 %
68	6,512 %	2,486 %	1,787 %
69	6,493 %	2,508 %	1,807 %
70	6,474 %	2,530 %	1,827 %
71	6,456 %	2,552 %	1,846 %
72	6,439 %	2,573 %	1,864 %
73	6,422 %	2,594 %	1,882 %
74	6,405 %	2,615 %	1,900 %
75	6,389 %	2,635 %	1,917 %
76	6,373 %	2,654 %	1,934 %
77	6,358 %	2,673 %	1,950 %
78	6,343 %	2,692 %	1,966 %
79	6,328 %	2,711 %	1,982 %
80	6,314 %	2,729 %	1,997 %
81	6,300 %	2,746 %	2,011 %
82	6,287 %	2,764 %	2,026 %
83	6,274 %	2,780 %	2,040 %
84	6,261 %	2,797 %	2,054 %
85	6,248 %	2,813 %	2,067 %




Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
86	6,236 %	2,829 %	2,080 %
87	6,224 %	2,844 %	2,093 %
88	6,212 %	2,860 %	2,105 %
89	6,201 %	2,874 %	2,118 %
90	6,190 %	2,889 %	2,130 %
91	6,179 %	2,903 %	2,141 %
92	6,168 %	2,917 %	2,153 %
93	6,158 %	2,931 %	2,164 %
94	6,148 %	2,944 %	2,175 %
95	6,138 %	2,957 %	2,186 %
96	6,128 %	2,970 %	2,196 %
97	6,118 %	2,982 %	2,206 %
98	6,109 %	2,995 %	2,216 %
99	6,100 %	3,007 %	2,226 %
100	6,090 %	3,019 %	2,236 %
101	6,082 %	3,030 %	2,246 %
102	6,073 %	3,042 %	2,255 %
103	6,064 %	3,053 %	2,264 %
104	6,056 %	3,064 %	2,273 %
105	6,048 %	3,075 %	2,282 %
106	6,040 %	3,085 %	2,290 %
107	6,032 %	3,095 %	2,299 %
108	6,024 %	3,106 %	2,307 %
109	6,017 %	3,116 %	2,315 %
110	6,009 %	3,125 %	2,323 %
111	6,002 %	3,135 %	2,331 %
112	5,995 %	3,144 %	2,339 %
113	5,988 %	3,154 %	2,346 %
114	5,981 %	3,163 %	2,354 %
115	5,974 %	3,172 %	2,361 %



Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
116	5,967 %	3,181 %	2,368 %
117	5,961 %	3,189 %	2,376 %
118	5,954 %	3,198 %	2,382 %
119	5,948 %	3,206 %	2,389 %
120	5,942 %	3,214 %	2,396 %
121	5,935 %	3,223 %	2,403 %
122	5,929 %	3,231 %	2,409 %
123	5,923 %	3,238 %	2,416 %
124	5,918 %	3,246 %	2,422 %
125	5,912 %	3,254 %	2,428 %
126	5,906 %	3,261 %	2,434 %
127	5,901 %	3,269 %	2,440 %
128	5,895 %	3,276 %	2,446 %
129	5,890 %	3,283 %	2,452 %
130	5,884 %	3,290 %	2,458 %
131	5,879 %	3,297 %	2,463 %
132	5,874 %	3,304 %	2,469 %
133	5,869 %	3,310 %	2,474 %
134	5,864 %	3,317 %	2,480 %
135	5,859 %	3,323 %	2,485 %
136	5,854 %	3,330 %	2,490 %
137	5,849 %	3,336 %	2,495 %
138	5,845 %	3,342 %	2,501 %
139	5,840 %	3,349 %	2,506 %
140	5,835 %	3,355 %	2,511 %
141	5,831 %	3,361 %	2,515 %
142	5,826 %	3,367 %	2,520 %
143	5,822 %	3,372 %	2,525 %
144	5,818 %	3,378 %	2,530 %
145	5,813 %	3,384 %	2,534 %



Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
146	5,809 %	3,389 %	2,539 %
147	5,805 %	3,395 %	2,543 %
148	5,801 %	3,400 %	2,548 %
149	5,797 %	3,406 %	2,552 %
150	5,793 %	3,411 %	2,556 %



ALLEGATO II

Spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità

Gli spread «fondamentali» indicati nel presente allegato sono espressi in punti base e non includono gli incrementi di cui all'articolo 77 *quater*, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.

1. Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali

Gli spread «fondamentali» si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute.

Gli spread «fondamentali» per durate da 11 a 30 anni sono pari agli spread «fondamentali» per una durata di 10 anni.

Durata (anni)	Austria	Belgio	Bulgaria	Croazia	Repubblica ceca	Cipro	Danimarca
1	0	0	35	5	2	437	2
2	0	0	43	5	2	261	1
3	0	2	49	5	4	225	1
4	0	4	52	5	5	197	1
5	1	5	56	5	7	178	0
6	2	6	59	5	9	175	0
7	3	7	62	6	11	171	0
8	4	8	64	5	13	177	0
9	4	9	65	5	15	179	0
10	4	9	68	6	16	181	1

Durata (anni)	Estonia	Finlandia	Francia	Germania	Grecia	Ungheria	Irlanda
1	0	0	0	0	437	4	19
2	0	0	0	0	261	4	26
3	2	0	0	0	229	4	29
4	4	0	0	0	197	4	30
5	5	0	0	0	178	4	31
6	6	0	0	0	175	4	33
7	7	0	0	0	171	4	33
8	8	1	2	0	177	2	34
9	9	1	3	0	179	0	34
10	9	1	3	0	181	4	35



Durata (anni)	Italia	Lettonia	Lituania	Lussemburgo	Malta	Paesi Bassi	Portogallo
1	6	6	6	0	19	0	28
2	14	13	13	0	26	0	46
3	18	16	16	0	29	0	51
4	20	18	18	0	30	0	51
5	22	20	20	0	31	0	54
6	23	22	22	0	33	0	56
7	24	23	23	0	33	0	56
8	26	24	24	2	34	0	55
9	27	25	25	3	34	1	52
10	28	26	26	3	35	1	50

Durata (anni)	Romania	Slovacchia	Slovenia	Spagna	Svezia	Regno Unito	Liechtenstein
1	10	14	21	6	0	0	0
2	19	18	25	13	0	0	0
3	22	21	30	16	0	0	0
4	23	23	34	18	0	0	0
5	24	24	38	20	0	0	0
6	26	26	42	22	0	0	0
7	28	27	43	23	0	0	0
8	30	28	44	24	0	0	0
9	31	28	45	25	0	0	0
10	28	28	44	26	0	0	0

Durata (anni)	Norvegia	Australia	Brasile	Canada	Cile	Cina	Colombia
1	0	0	12	0	17	0	9
2	0	0	12	0	19	0	17
3	0	0	12	0	18	1	29
4	0	0	12	0	17	2	38
5	0	0	12	0	16	3	40



Durata (anni)	Norvegia	Australia	Brasile	Canada	Cile	Cina	Colombia
6	0	0	12	0	15	3	44
7	0	0	12	0	14	4	46
8	0	0	12	0	15	8	44
9	0	0	12	0	16	6	41
10	0	0	12	0	13	5	44

Durata (anni)	Hong Kong	India	Giappone	Malaysia	Messico	Nuova Zelanda	Russia
1	0	9	0	0	10	0	0
2	0	9	0	0	10	0	0
3	0	9	0	0	10	0	0
4	0	9	0	0	10	0	1
5	0	9	0	0	10	0	3
6	0	9	0	0	10	0	6
7	0	9	0	0	10	0	9
8	0	9	0	0	10	0	13
9	0	9	1	0	10	0	20
10	0	9	1	0	10	0	20

Durata (anni)	Singapore	Sud Africa	Corea del Sud	Thailandia	Taiwan	Stati Uniti
1	0	3	10	0	4	0
2	0	6	13	0	4	0
3	0	6	13	0	4	0
4	0	5	15	0	4	0
5	0	4	16	0	4	0
6	0	4	16	0	4	0
7	0	6	16	0	4	0
8	0	7	16	0	4	0
9	0	7	16	0	4	0
10	0	8	16	0	4	0



2. Esposizioni verso enti finanziari

2.1 Euro

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	6	22	49	132	245	601	1 505
2	6	22	49	132	245	601	1 200
3	7	24	50	123	241	597	966
4	8	27	52	124	240	595	789
5	10	29	58	127	240	595	654
6	11	32	61	131	240	595	595
7	12	34	63	133	240	595	595
8	12	35	62	131	240	595	595
9	12	36	62	129	240	595	595
10	13	37	62	129	240	595	595
11	13	38	62	129	240	595	595
12	14	39	62	129	240	595	595
13	14	39	62	129	240	595	595
14	14	40	62	129	240	595	595
15	14	40	62	129	240	595	595
16	14	40	62	129	240	595	595
17	14	39	62	129	240	595	595
18	14	40	62	129	240	595	595
19	14	40	62	129	240	595	595
20	14	40	62	129	240	595	595
21	15	40	62	129	240	595	595
22	15	40	62	129	240	595	595
23	16	40	62	129	240	595	595
24	16	40	62	129	240	595	595
25	17	40	62	129	240	595	595
26	18	40	62	129	240	595	595
27	19	40	62	129	240	595	595
28	19	40	62	129	240	595	595
29	19	40	62	129	240	595	595
30	20	40	62	129	240	595	595




2.2 Corona cecca

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	10	26	53	136	249	605	1 512
2	12	28	55	138	251	607	1 206
3	14	31	56	130	248	603	971
4	15	33	59	131	247	602	793
5	16	36	64	133	246	602	657
6	17	38	67	137	246	601	601
7	17	40	68	138	245	601	601
8	17	40	67	135	245	600	600
9	17	40	67	134	245	600	600
10	17	41	66	133	244	600	600
11	17	41	66	133	244	599	599
12	17	42	65	132	243	599	599
13	17	42	65	131	243	598	598
14	16	42	64	131	242	597	597
15	16	41	64	131	242	597	597
16	15	40	63	130	241	596	596
17	15	40	63	130	241	596	596
18	15	40	63	129	240	596	596
19	15	40	63	129	240	596	596
20	15	40	63	130	241	596	596
21	15	41	63	130	241	596	596
22	16	41	64	130	241	597	597
23	16	41	64	130	241	597	597
24	16	41	64	130	242	597	597
25	17	41	64	131	242	597	597
26	18	41	64	131	242	597	597
27	19	41	64	131	242	597	597
28	19	41	64	131	242	597	597
29	20	41	64	131	242	597	597
30	20	41	64	131	242	597	597



2.3 Corona danese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	6	21	49	131	245	600	1 505
2	6	21	49	131	245	600	1 200
3	7	24	49	123	241	596	966
4	8	26	52	124	240	595	789
5	9	29	57	127	240	595	654
6	11	32	61	131	240	595	595
7	12	34	63	133	240	595	595
8	12	35	62	130	240	595	595
9	12	35	62	129	240	595	595
10	12	37	62	129	240	595	595
11	13	38	62	129	240	595	595
12	13	38	62	129	240	595	595
13	14	39	62	129	240	595	595
14	14	39	62	129	240	595	595
15	14	39	62	129	240	595	595
16	14	39	62	129	240	595	595
17	14	39	62	129	240	595	595
18	14	39	62	129	240	595	595
19	14	39	62	129	240	595	595
20	14	39	62	129	240	595	595
21	15	39	62	129	240	595	595
22	15	39	62	129	240	595	595
23	16	39	62	129	240	595	595
24	16	39	62	129	240	595	595
25	17	39	62	129	240	595	595
26	18	39	62	129	240	595	595
27	19	39	62	129	240	595	595
28	19	39	62	129	240	595	595
29	19	39	62	129	240	595	595
30	20	39	62	129	240	595	595



2.4 Fiorino ungherese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	89	105	132	215	329	684	1 535
2	84	100	127	210	323	679	1 227
3	87	105	130	203	322	677	990
4	85	104	130	202	318	673	810
5	84	104	132	201	314	670	673
6	83	103	133	203	312	667	667
7	81	103	132	202	309	664	664
8	79	102	130	198	307	663	663
9	78	102	128	195	306	661	661
10	74	98	124	191	302	657	657
11	72	96	121	188	299	654	654
12	71	96	119	186	297	652	652
13	70	95	118	185	296	651	651
14	70	95	118	184	295	651	651
15	69	94	117	184	295	650	650
16	68	93	116	183	294	649	649
17	68	93	116	182	293	649	649
18	67	92	115	181	293	648	648
19	66	91	114	181	292	647	647
20	65	90	113	180	291	646	646
21	64	90	112	179	290	646	646
22	63	89	112	178	289	645	645
23	62	88	111	177	288	644	644
24	61	87	110	176	287	643	643
25	60	86	108	175	286	642	642
26	59	85	107	174	285	640	640
27	58	84	106	173	284	639	639
28	57	82	105	172	283	638	638
29	56	81	104	171	282	637	637
30	55	80	103	170	281	636	636



2.5 Corona svedese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	10	26	53	136	249	605	1 498
2	12	28	55	138	251	607	1 196
3	14	31	57	130	249	604	964
4	16	34	60	132	248	603	789
5	17	37	65	134	248	603	655
6	18	39	69	139	247	603	603
7	19	41	70	140	247	602	602
8	19	41	69	137	246	602	602
9	18	42	68	135	246	601	601
10	18	42	68	134	245	601	601
11	18	43	67	134	245	600	600
12	18	43	67	133	244	600	600
13	18	43	66	133	244	599	599
14	18	43	66	132	243	599	599
15	17	43	65	132	243	598	598
16	16	42	65	131	242	598	598
17	16	42	64	131	242	597	597
18	16	41	64	131	242	597	597
19	16	41	64	131	242	597	597
20	16	42	65	131	242	598	598
21	17	42	65	131	243	598	598
22	17	42	65	132	243	598	598
23	17	42	65	132	243	598	598
24	17	43	65	132	243	598	598
25	18	43	65	132	243	598	598
26	18	43	65	132	243	598	598
27	19	43	65	132	243	598	598
28	19	43	65	132	243	598	598
29	20	43	65	132	243	598	598
30	21	43	65	132	243	598	598



2.6 Kuna

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	54	70	97	179	293	648	1 543
2	57	73	100	183	297	652	1 236
3	63	80	105	179	297	652	998
4	66	85	110	182	298	653	817
5	68	88	116	185	298	654	679
6	69	90	119	189	298	654	654
7	69	91	120	190	297	653	653
8	68	91	118	187	296	651	651
9	67	90	116	184	294	650	650
10	65	89	115	182	293	648	648
11	64	89	113	180	291	646	646
12	63	88	112	178	289	645	645
13	62	87	110	177	288	643	643
14	60	86	108	175	286	641	641
15	59	84	107	174	285	640	640
16	58	83	106	173	284	639	639
17	57	82	105	171	283	638	638
18	56	81	104	171	282	637	637
19	55	80	103	170	281	636	636
20	54	80	103	169	280	636	636
21	54	79	102	168	280	635	635
22	53	78	101	168	279	634	634
23	52	77	100	167	278	633	633
24	51	77	99	166	277	632	632
25	50	76	99	165	276	632	632
26	50	75	98	164	275	631	631
27	49	74	97	163	274	630	630
28	48	73	96	163	274	629	629
29	47	72	95	162	273	628	628
30	46	72	94	161	272	627	627



2.7 Lev

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	5	21	48	131	244	600	1 504
2	5	21	48	131	244	600	1 199
3	6	23	49	122	240	596	965
4	7	26	51	123	239	595	788
5	9	29	57	126	239	595	653
6	10	31	60	130	239	595	595
7	11	33	62	132	239	595	595
8	11	34	61	130	239	595	595
9	11	35	61	128	239	594	594
10	12	36	61	128	239	594	594
11	12	37	61	128	239	594	594
12	13	38	61	128	239	594	594
13	13	38	61	128	239	594	594
14	13	39	61	128	239	594	594
15	13	39	61	128	239	594	594
16	13	39	61	128	239	594	594
17	13	39	61	128	239	594	594
18	13	39	61	128	239	594	594
19	13	39	61	128	239	594	594
20	14	39	61	128	239	594	594
21	15	39	61	128	239	594	594
22	15	39	61	128	239	594	594
23	16	39	61	128	239	595	595
24	16	39	61	128	239	595	595
25	17	39	62	128	239	595	595
26	18	39	62	128	239	595	595
27	19	39	62	128	239	595	595
28	19	39	62	128	239	595	595
29	19	39	62	128	239	595	595
30	20	39	62	128	239	595	595



2.8 Lira sterlina

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	7	25	59	163	263	619	1 526
2	7	25	59	163	263	619	1 217
3	8	27	58	146	259	615	981
4	9	30	60	133	257	613	801
5	10	31	60	119	256	612	664
6	13	35	63	110	255	610	610
7	15	37	63	101	254	609	609
8	15	38	61	93	253	608	608
9	18	45	64	87	252	607	607
10	17	44	62	83	251	606	606
11	16	43	60	82	250	605	605
12	15	43	60	82	249	605	605
13	15	43	60	82	249	604	604
14	16	43	60	82	248	603	603
15	16	43	60	82	247	602	602
16	16	43	60	82	245	601	601
17	16	43	60	82	244	600	600
18	16	43	60	82	244	599	599
19	16	43	60	82	244	599	599
20	16	43	60	82	244	600	600
21	16	43	60	82	245	600	600
22	16	43	60	82	244	600	600
23	16	43	60	82	244	600	600
24	16	43	60	82	244	599	599
25	17	43	60	82	243	599	599
26	18	43	60	82	243	598	598
27	19	43	60	82	242	598	598
28	19	43	60	82	242	597	597
29	20	43	60	82	242	597	597
30	20	43	60	82	241	597	597



2.9 Leu romeno

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	91	107	134	217	330	685	1 529
2	87	103	131	213	327	682	1 226
3	86	103	129	202	320	676	993
4	84	103	128	200	316	672	814
5	82	102	130	199	313	668	677
6	81	102	131	201	310	665	665
7	79	101	130	200	307	662	662
8	76	99	126	195	304	659	659
9	74	97	123	191	301	657	657
10	72	96	122	188	299	655	655
11	71	95	120	187	298	653	653
12	69	94	118	185	296	651	651
13	68	93	116	183	294	649	649
14	67	92	115	181	292	648	648
15	65	90	113	180	291	646	646
16	64	89	112	178	290	645	645
17	63	88	111	177	288	644	644
18	61	87	110	176	287	643	643
19	61	86	109	175	286	642	642
20	60	85	108	174	286	641	641
21	59	84	107	174	285	640	640
22	58	83	106	173	284	639	639
23	57	82	105	172	283	638	638
24	56	81	104	171	282	637	637
25	55	80	103	170	281	636	636
26	54	79	102	169	280	635	635
27	53	78	101	168	279	634	634
28	52	77	100	167	278	633	633
29	51	76	99	166	277	632	632
30	50	75	98	165	276	631	631



2.10 Zloty

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	62	78	105	188	301	657	1 541
2	60	76	103	186	299	655	1 230
3	60	77	102	176	294	649	992
4	59	78	103	175	291	647	812
5	58	78	106	175	289	644	675
6	57	78	108	177	286	642	642
7	57	79	107	177	284	640	640
8	55	78	105	173	283	638	638
9	53	77	103	170	281	636	636
10	52	76	102	169	280	635	635
11	52	76	101	168	279	634	634
12	51	76	100	167	278	633	633
13	51	76	99	166	277	632	632
14	50	76	99	165	276	632	632
15	50	75	98	164	276	631	631
16	49	74	97	163	274	630	630
17	48	73	96	163	274	629	629
18	47	72	95	162	273	628	628
19	47	72	95	161	272	628	628
20	46	72	95	161	272	628	628
21	46	71	94	161	272	627	627
22	46	71	94	160	272	627	627
23	45	71	93	160	271	626	626
24	45	70	93	159	270	626	626
25	44	69	92	159	270	625	625
26	43	69	91	158	269	625	625
27	43	68	91	157	268	624	624
28	42	67	90	157	268	623	623
29	41	67	89	156	267	623	623
30	41	66	89	155	266	622	622



2.11 Corona norvegese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	31	47	74	157	270	626	1 527
2	31	47	74	157	271	626	1 218
3	31	48	74	147	266	621	980
4	31	50	76	148	264	619	801
5	32	52	80	149	263	618	664
6	32	53	83	153	262	617	617
7	33	55	84	154	261	616	616
8	32	55	82	150	260	615	615
9	31	55	81	148	259	615	615
10	31	55	81	147	258	614	614
11	31	56	80	147	258	613	613
12	31	56	79	146	257	612	612
13	30	55	78	145	256	611	611
14	29	55	78	144	255	611	611
15	29	54	77	143	254	610	610
16	28	53	76	142	253	609	609
17	27	52	75	142	253	608	608
18	26	52	75	141	252	608	608
19	26	51	74	141	252	607	607
20	26	52	74	141	252	607	607
21	26	52	74	141	252	607	607
22	26	51	74	141	252	607	607
23	26	51	74	141	252	607	607
24	26	51	74	141	252	607	607
25	26	51	74	140	251	607	607
26	25	51	74	140	251	607	607
27	25	51	73	140	251	606	606
28	25	50	73	140	251	606	606
29	25	50	73	139	250	606	606
30	24	50	73	139	250	606	606



2.12 Franco svizzero

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	5	28	110	224	579	1 491
2	1	6	29	111	225	580	1 189
3	2	6	30	103	221	577	957
4	2	8	32	104	220	575	782
5	3	9	38	107	220	575	648
6	4	12	41	111	220	575	575
7	5	14	43	113	220	575	575
8	6	15	42	111	220	575	575
9	6	16	42	109	220	575	575
10	7	17	42	109	220	575	575
11	8	19	44	110	221	577	577
12	9	19	42	109	220	575	575
13	9	20	43	110	221	577	577
14	10	21	43	110	221	576	576
15	10	19	42	108	220	575	575
16	12	18	41	107	218	574	574
17	12	19	41	107	218	574	574
18	13	19	41	107	218	574	574
19	13	20	41	108	219	574	574
20	14	21	42	109	220	575	575
21	15	22	43	109	220	576	576
22	15	22	43	109	220	576	576
23	16	23	43	109	220	576	576
24	16	25	43	109	220	576	576
25	17	25	44	109	220	576	576
26	18	26	46	109	220	576	576
27	18	26	47	109	220	576	576
28	19	28	49	109	220	576	576
29	19	29	50	109	220	576	576
30	20	29	51	109	220	576	576



2.13 Dollaro australiano

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	47	63	90	173	287	642	1 559
2	47	63	91	173	287	642	1 242
3	48	65	91	164	282	638	1 000
4	48	67	93	164	280	636	816
5	49	68	97	166	279	634	676
6	49	70	99	169	278	633	633
7	49	71	100	170	277	632	632
8	48	70	98	166	275	631	631
9	47	70	97	164	274	630	630
10	46	70	96	163	274	629	629
11	46	71	95	162	273	628	628
12	46	70	94	161	272	627	627
13	45	70	93	160	271	626	626
14	45	70	93	159	270	626	626
15	44	69	92	159	270	625	625
16	43	68	91	158	269	624	624
17	42	68	90	157	268	624	624
18	42	67	90	156	267	623	623
19	41	67	89	156	267	622	622
20	41	66	89	156	267	622	622
21	41	66	89	156	267	622	622
22	41	66	89	155	266	622	622
23	40	65	88	155	266	621	621
24	40	65	88	154	265	621	621
25	39	64	87	154	265	620	620
26	39	64	87	153	264	620	620
27	38	63	86	153	264	619	619
28	37	63	85	152	263	619	619
29	37	62	85	151	263	618	618
30	36	62	84	151	262	617	617



2.14 Baht

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	14	29	57	139	253	608	1 540
2	18	34	61	144	257	613	1 228
3	22	40	65	138	257	612	990
4	26	45	71	142	258	614	809
5	29	49	77	146	260	615	670
6	28	49	78	148	257	613	613
7	34	56	84	154	261	617	617
8	32	55	82	151	260	615	615
9	33	57	83	150	261	616	616
10	35	59	85	152	263	618	618
11	37	62	86	153	264	619	619
12	38	63	87	154	265	620	620
13	39	65	88	154	265	621	621
14	40	65	88	155	266	621	621
15	40	65	88	155	266	621	621
16	39	65	88	154	265	621	621
17	39	65	88	154	265	621	621
18	38	64	87	153	264	620	620
19	38	63	86	153	264	619	619
20	38	63	86	153	264	619	619
21	38	63	86	153	264	619	619
22	38	63	86	152	264	619	619
23	37	63	86	152	263	619	619
24	37	62	85	152	263	618	618
25	37	62	85	151	262	618	618
26	36	61	84	151	262	617	617
27	36	61	84	150	261	617	617
28	35	61	83	150	261	616	616
29	35	60	83	149	260	616	616
30	34	59	82	149	260	615	615



2.15 Dollaro canadese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	13	28	56	138	252	607	1 528
2	14	30	57	140	253	609	1 218
3	16	33	59	132	251	606	981
4	18	36	62	134	250	605	801
5	20	39	68	137	250	605	664
6	21	42	71	141	250	606	606
7	22	44	73	143	250	606	606
8	22	45	72	141	250	606	606
9	23	46	72	140	250	606	606
10	23	47	73	140	251	606	606
11	24	49	73	140	251	606	606
12	25	50	73	140	251	606	606
13	25	51	74	140	251	607	607
14	26	51	74	140	251	607	607
15	26	51	74	140	251	607	607
16	25	51	74	140	251	607	607
17	25	51	74	140	251	607	607
18	25	51	74	140	251	607	607
19	25	51	74	140	251	607	607
20	26	51	74	140	251	607	607
21	26	51	74	140	252	607	607
22	26	51	74	140	251	607	607
23	25	51	74	140	251	607	607
24	25	50	73	140	251	606	606
25	25	50	73	140	251	606	606
26	25	50	73	139	250	606	606
27	24	50	72	139	250	605	605
28	24	49	72	139	250	605	605
29	24	49	72	138	249	605	605
30	23	49	71	138	249	605	605



2.16 *Peso cileno*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	49	65	92	175	288	644	1 594
2	52	68	95	178	291	647	1 273
3	56	73	99	172	291	646	1 026
4	58	77	103	174	290	646	839
5	60	80	108	177	291	646	696
6	62	83	112	182	291	646	646
7	63	85	114	183	291	646	646
8	62	85	112	181	290	645	645
9	62	85	112	179	290	645	645
10	62	86	112	179	290	645	645
11	62	87	112	178	289	645	645
12	62	87	111	178	289	644	644
13	62	87	110	177	288	643	643
14	61	86	109	176	287	642	642
15	60	85	108	175	286	641	641
16	59	85	107	174	285	640	640
17	58	84	107	173	284	640	640
18	58	83	106	172	283	639	639
19	57	82	105	172	283	638	638
20	56	81	104	171	282	637	637
21	55	81	104	170	281	637	637
22	55	80	103	169	280	636	636
23	54	79	102	168	279	635	635
24	53	78	101	168	279	634	634
25	52	77	100	167	278	633	633
26	51	76	99	166	277	632	632
27	50	76	98	165	276	631	631
28	49	75	97	164	275	630	630
29	48	74	97	163	274	630	630
30	48	73	96	162	273	629	629




2.17 *Peso colombiano*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	80	96	123	206	320	675	1 612
2	84	100	128	210	324	679	1 288
3	86	103	128	202	320	675	1 039
4	86	104	130	202	318	673	849
5	89	109	137	206	320	675	704
6	91	112	141	211	320	675	675
7	92	114	143	213	320	676	676
8	93	116	143	212	321	677	677
9	94	117	144	211	322	677	677
10	94	119	144	211	322	677	677
11	94	119	144	210	321	677	677
12	94	119	143	209	320	676	676
13	93	118	141	208	319	674	674
14	92	117	140	206	317	673	673
15	90	116	138	205	316	671	671
16	89	114	137	203	314	670	670
17	87	113	135	202	313	668	668
18	86	111	134	201	312	667	667
19	84	110	133	199	310	666	666
20	83	109	131	198	309	664	664
21	82	107	130	197	308	663	663
22	80	106	128	195	306	662	662
23	79	104	127	194	305	660	660
24	77	103	125	192	303	658	658
25	76	101	124	190	301	657	657
26	74	100	122	189	300	655	655
27	73	98	121	187	298	654	654
28	71	96	119	186	297	652	652
29	70	95	118	184	295	651	651
30	68	94	116	183	294	649	649



2.18 Dollaro di Hong Kong

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	5	21	48	131	245	600	1 522
2	9	25	52	135	248	604	1 216
3	12	30	55	128	247	602	981
4	16	34	60	132	248	603	801
5	18	38	67	136	249	604	664
6	20	41	71	141	250	605	605
7	22	44	73	143	250	605	605
8	22	45	72	141	250	606	606
9	23	46	72	140	250	606	606
10	23	47	73	139	250	606	606
11	24	48	73	139	250	606	606
12	24	49	73	139	250	606	606
13	24	49	72	139	250	605	605
14	23	49	71	138	249	604	604
15	22	48	71	137	248	604	604
16	21	47	70	136	247	603	603
17	21	46	69	136	247	602	602
18	20	46	69	135	246	602	602
19	20	46	68	135	246	601	601
20	20	46	69	135	246	602	602
21	21	46	69	135	246	602	602
22	21	46	69	135	246	602	602
23	21	46	69	135	246	602	602
24	21	46	69	135	246	602	602
25	20	46	69	135	246	602	602
26	20	46	68	135	246	601	601
27	20	46	68	135	246	601	601
28	20	45	68	135	246	601	601
29	20	45	68	135	246	601	601
30	21	45	68	134	246	601	601




2.19 Rupia indiana

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	91	107	134	217	330	685	1 678
2	91	107	134	217	330	686	1 342
3	92	109	134	208	326	681	1 083
4	93	111	137	209	325	680	885
5	94	113	142	211	324	679	734
6	94	115	144	214	323	679	679
7	95	117	146	216	323	678	678
8	94	117	145	213	322	678	678
9	94	117	143	211	321	677	677
10	93	117	142	209	320	675	675
11	91	116	140	207	318	673	673
12	90	115	138	205	316	672	672
13	88	113	137	203	314	670	670
14	87	112	135	201	312	668	668
15	85	110	133	199	310	666	666
16	82	108	131	197	308	664	664
17	81	106	129	195	306	662	662
18	79	104	127	194	305	660	660
19	78	103	126	192	303	659	659
20	77	102	125	191	303	658	658
21	76	101	124	190	302	657	657
22	75	100	123	189	300	656	656
23	74	99	122	188	299	655	655
24	73	98	121	187	298	654	654
25	71	97	120	186	297	653	653
26	70	96	118	185	296	652	652
27	69	95	117	184	295	650	650
28	68	94	116	183	294	649	649
29	67	93	115	182	293	648	648
30	66	92	114	181	292	647	647



2.20 *Peso messicano*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	363	379	406	489	602	958	1 601
2	75	91	118	201	314	670	1 281
3	79	96	122	195	314	669	1 039
4	83	101	127	199	315	670	850
5	86	106	134	203	316	672	706
6	88	109	138	208	317	672	672
7	90	112	140	210	317	673	673
8	90	113	141	209	318	674	674
9	91	114	141	208	319	674	674
10	91	115	141	207	318	674	674
11	92	116	141	207	318	674	674
12	92	117	141	207	318	674	674
13	93	118	141	208	319	674	674
14	94	119	142	208	319	675	675
15	94	120	143	209	320	676	676
16	95	121	144	210	321	677	677
17	96	122	145	211	322	678	678
18	98	123	146	212	323	679	679
19	99	124	147	213	324	680	680
20	99	125	147	214	325	681	681
21	100	125	148	214	325	681	681
22	99	125	148	214	325	681	681
23	99	124	147	214	325	680	680
24	98	124	146	213	324	679	679
25	97	123	146	212	323	679	679
26	96	122	144	211	322	678	678
27	95	121	143	210	321	676	676
28	94	119	142	209	320	675	675
29	93	118	141	207	318	674	674
30	91	117	139	206	317	673	673




2.21 Nuovo dollaro di Taiwan

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	9	37	119	233	588	1 513
2	1	9	37	119	233	588	1 207
3	2	11	37	110	229	584	973
4	2	13	39	111	227	582	794
5	3	15	43	112	226	581	658
6	4	17	46	116	225	580	580
7	5	19	47	117	224	580	580
8	6	18	46	114	224	579	579
9	6	18	45	112	223	578	578
10	7	19	44	111	222	578	578
11	8	20	44	111	222	578	578
12	9	21	44	111	222	577	577
13	9	21	44	111	222	578	578
14	10	22	45	111	222	578	578
15	10	22	45	111	222	578	578
16	12	22	45	111	222	578	578
17	12	22	45	112	223	578	578
18	13	23	45	112	223	578	578
19	13	23	46	113	224	579	579
20	14	24	47	113	225	580	580
21	15	25	48	114	225	581	581
22	16	26	49	115	226	582	582
23	16	26	49	116	227	582	582
24	16	27	50	116	227	583	583
25	17	27	50	117	228	583	583
26	18	28	51	117	228	584	584
27	19	28	51	118	229	584	584
28	19	29	51	118	229	584	584
29	20	29	52	118	229	585	585
30	20	30	52	119	230	585	585




2.22 Dollaro neozelandese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	54	70	97	180	293	649	1 555
2	55	71	98	181	294	650	1 240
3	56	73	98	172	290	645	1 000
4	56	74	100	172	288	643	817
5	56	76	104	174	287	642	677
6	57	78	107	177	286	642	642
7	57	79	107	177	285	640	640
8	56	79	106	175	284	639	639
9	55	79	105	173	283	639	639
10	54	79	104	171	282	637	637
11	53	78	102	169	280	636	636
12	52	77	101	167	278	634	634
13	51	76	99	166	277	632	632
14	49	75	97	164	275	631	631
15	48	73	96	162	274	629	629
16	46	71	94	161	272	627	627
17	45	70	93	159	270	626	626
18	43	69	91	158	269	625	625
19	42	68	90	157	268	624	624
20	42	67	90	156	267	623	623
21	41	66	89	156	267	622	622
22	40	66	89	155	266	622	622
23	40	65	88	155	266	621	621
24	39	64	87	154	265	620	620
25	38	64	87	153	264	620	620
26	38	63	86	152	263	619	619
27	37	62	85	152	263	618	618
28	36	62	84	151	262	618	618
29	36	61	84	150	261	617	617
30	35	61	83	150	261	616	616




2.23 Rand

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	113	129	156	239	352	708	1 690
2	114	130	157	240	354	709	1 354
3	117	134	159	233	351	706	1 094
4	119	137	163	235	351	706	895
5	120	140	168	237	351	706	742
6	121	142	171	241	350	706	706
7	122	144	172	242	349	705	705
8	121	143	171	239	349	704	704
9	120	143	170	237	347	703	703
10	119	143	169	235	346	702	702
11	118	143	167	234	345	700	700
12	116	141	165	232	343	698	698
13	115	140	163	229	340	696	696
14	112	138	161	227	338	694	694
15	110	135	158	225	336	691	691
16	107	132	155	222	333	688	688
17	105	130	153	220	331	686	686
18	102	128	151	217	328	684	684
19	100	126	149	215	326	682	682
20	99	124	147	213	324	680	680
21	97	122	145	212	323	678	678
22	95	121	143	210	321	676	676
23	93	119	142	208	319	675	675
24	92	117	140	206	317	673	673
25	90	115	138	205	316	671	671
26	88	114	136	203	314	669	669
27	87	112	135	201	312	668	668
28	85	110	133	200	311	666	666
29	83	109	132	198	309	665	665
30	82	107	130	197	308	663	663



2.24 Real

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	173	189	216	299	412	768	1 841
2	183	199	226	309	422	778	1 472
3	188	205	231	304	422	778	1 188
4	190	208	234	306	422	777	971
5	191	211	239	308	421	777	806
6	191	211	241	311	420	775	775
7	190	212	241	311	418	774	774
8	189	211	239	307	416	772	772
9	187	211	237	304	415	770	770
10	186	210	236	302	413	769	769
11	185	209	234	300	411	767	767
12	183	208	231	298	409	764	764
13	180	205	228	295	406	761	761
14	177	202	225	292	403	758	758
15	174	199	222	288	399	755	755
16	170	196	219	285	396	752	752
17	167	192	215	282	393	748	748
18	164	189	212	279	390	745	745
19	161	186	209	275	387	742	742
20	158	183	206	272	383	739	739
21	155	180	203	269	380	736	736
22	151	177	200	266	377	733	733
23	148	174	196	263	374	729	729
24	145	170	193	260	371	726	726
25	142	167	190	257	368	723	723
26	139	164	187	254	365	720	720
27	136	161	184	251	362	717	717
28	133	159	181	248	359	714	714
29	130	156	178	245	356	712	712
30	128	153	176	242	353	709	709



2.25 Renminbi-yuan

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	25	41	68	151	265	620	1 558
2	26	42	69	152	266	621	1 243
3	27	45	70	143	262	617	1 001
4	28	47	73	144	260	616	818
5	29	49	77	146	260	615	679
6	30	51	80	150	259	614	614
7	30	52	81	151	258	614	614
8	29	52	79	148	257	612	612
9	28	52	78	145	256	612	612
10	28	52	78	144	255	611	611
11	28	52	77	144	255	610	610
12	28	53	76	143	254	609	609
13	28	53	76	142	253	609	609
14	27	53	75	142	253	608	608
15	27	52	75	142	253	608	608
16	27	52	75	141	253	608	608
17	27	52	75	141	252	608	608
18	27	52	75	141	252	608	608
19	27	52	75	142	253	608	608
20	27	52	75	142	253	608	608
21	27	52	75	142	253	608	608
22	27	52	75	142	253	608	608
23	27	52	75	142	253	608	608
24	27	52	75	142	253	608	608
25	27	52	75	141	252	608	608
26	27	52	75	141	252	608	608
27	26	52	74	141	252	608	608
28	26	51	74	141	252	607	607
29	26	51	74	141	252	607	607
30	26	51	74	140	251	607	607



2.26 Ringgit

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	20	36	64	146	260	615	1 592
2	22	38	66	148	262	617	1 270
3	25	43	68	141	260	615	1 023
4	28	47	72	144	260	615	835
5	31	50	79	148	261	616	692
6	32	53	82	152	261	617	617
7	34	56	85	155	262	617	617
8	34	57	84	153	262	617	617
9	34	58	84	151	262	618	618
10	35	60	85	152	263	618	618
11	36	61	86	152	263	619	619
12	37	62	86	152	263	619	619
13	37	63	86	152	263	619	619
14	38	63	86	152	263	619	619
15	37	63	85	152	263	618	618
16	37	62	85	151	263	618	618
17	37	62	85	151	262	618	618
18	37	62	85	151	262	618	618
19	37	62	85	151	262	618	618
20	37	62	85	152	263	618	618
21	37	63	85	152	263	618	618
22	37	63	85	152	263	618	618
23	37	62	85	152	263	618	618
24	37	62	85	152	263	618	618
25	37	62	85	151	262	618	618
26	36	62	84	151	262	617	617
27	36	61	84	150	262	617	617
28	35	61	83	150	261	617	617
29	35	60	83	150	261	616	616
30	34	60	83	149	260	616	616




2.27 Rublo russo

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	121	137	164	247	360	716	1 780
2	120	136	163	246	359	715	1 412
3	120	138	163	236	355	710	1 134
4	121	140	165	237	353	708	923
5	122	142	170	239	352	708	763
6	122	143	172	242	351	706	706
7	122	144	173	243	350	705	705
8	121	144	172	240	349	705	705
9	120	144	170	237	348	704	704
10	120	145	170	237	348	703	703
11	120	145	169	236	347	703	703
12	120	145	168	235	346	701	701
13	119	144	167	234	345	700	700
14	118	143	166	233	344	699	699
15	116	141	164	231	342	697	697
16	114	139	162	228	339	695	695
17	111	136	159	226	337	692	692
18	109	134	157	223	334	690	690
19	106	132	155	221	332	688	688
20	104	130	152	219	330	685	685
21	102	127	150	217	328	683	683
22	100	125	148	214	326	681	681
23	98	123	146	212	323	679	679
24	95	121	144	210	321	677	677
25	93	119	141	208	319	674	674
26	91	117	139	206	317	672	672
27	89	114	137	204	315	670	670
28	87	112	135	202	313	668	668
29	85	111	133	200	311	666	666
30	83	109	131	198	309	664	664



2.28 Dollaro di Singapore

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	8	35	118	231	587	1 534
2	1	10	37	120	233	589	1 225
3	2	14	39	112	231	586	988
4	2	17	43	115	231	586	808
5	3	21	49	118	232	587	670
6	4	24	53	123	232	588	588
7	5	27	56	126	233	588	588
8	6	28	55	123	233	588	588
9	6	28	55	122	233	588	588
10	8	30	55	122	233	588	588
11	8	30	55	121	233	588	588
12	9	31	55	121	232	588	588
13	9	31	54	121	232	588	588
14	10	32	54	121	232	587	587
15	11	31	54	121	232	587	587
16	12	31	54	120	231	587	587
17	12	31	54	120	231	587	587
18	13	31	54	120	231	587	587
19	13	31	54	121	232	587	587
20	15	32	55	121	232	588	588
21	15	33	55	122	233	588	588
22	16	33	56	122	233	589	589
23	16	33	56	123	234	589	589
24	17	34	57	123	234	590	590
25	18	34	57	123	234	590	590
26	18	34	57	124	235	590	590
27	19	35	57	124	235	590	590
28	19	35	57	124	235	591	591
29	20	35	58	124	235	591	591
30	21	35	58	124	235	591	591



2.29 Won sudcoreano

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	35	51	78	161	274	630	1 537
2	35	51	78	161	275	630	1 225
3	35	53	78	151	270	625	987
4	35	54	80	152	268	623	805
5	36	56	84	153	266	622	667
6	39	60	89	159	268	623	623
7	36	58	87	157	264	620	620
8	41	63	91	159	268	624	624
9	40	63	90	157	267	623	623
10	34	58	83	150	261	617	617
11	29	54	78	145	256	611	611
12	26	51	75	141	252	608	608
13	24	49	72	139	250	605	605
14	22	47	70	137	248	603	603
15	20	46	68	135	246	602	602
16	19	44	67	133	244	600	600
17	18	43	66	133	244	599	599
18	17	42	65	132	243	598	598
19	17	42	65	131	243	598	598
20	17	42	65	132	243	598	598
21	17	42	65	132	243	598	598
22	17	42	65	132	243	598	598
23	17	42	65	132	243	598	598
24	17	42	65	132	243	598	598
25	17	42	65	132	243	598	598
26	18	42	65	131	243	598	598
27	19	42	65	131	242	598	598
28	19	42	65	131	242	598	598
29	20	42	65	131	242	598	598
30	20	42	65	131	242	598	598




2.30 Lira turca

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	186	202	229	312	425	781	1 780
2	183	199	226	309	423	778	1 418
3	180	198	223	296	415	770	1 142
4	178	196	222	294	410	765	932
5	175	194	223	292	405	760	772
6	171	192	222	292	401	756	756
7	169	191	219	289	396	752	752
8	164	187	214	283	392	748	748
9	160	184	210	277	388	744	744
10	157	181	206	273	384	740	740
11	153	178	203	269	380	736	736
12	150	175	199	265	376	732	732
13	147	172	195	261	372	728	728
14	143	168	191	258	369	724	724
15	140	165	188	254	365	721	721
16	136	162	184	251	362	717	717
17	133	158	181	248	359	714	714
18	130	156	178	245	356	711	711
19	127	153	176	242	353	709	709
20	125	150	173	240	351	706	706
21	122	148	171	237	348	704	704
22	120	145	168	235	346	701	701
23	117	143	166	232	343	699	699
24	115	140	163	230	341	696	696
25	113	138	161	227	338	694	694
26	110	136	158	225	336	691	691
27	108	133	156	223	334	689	689
28	106	131	154	221	332	687	687
29	104	129	152	219	330	685	685
30	102	127	150	217	328	683	683




2.31 Dollaro USA

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	8	27	53	113	250	605	1 526
2	8	27	53	113	250	605	1 218
3	9	30	54	107	248	603	982
4	12	34	58	104	249	604	803
5	16	41	63	106	250	605	665
6	18	44	67	101	251	606	606
7	19	46	66	94	251	607	607
8	16	44	64	92	251	607	607
9	17	45	66	96	252	607	607
10	19	48	69	100	252	607	607
11	20	50	71	103	252	607	607
12	22	52	72	104	252	608	608
13	23	54	72	104	252	608	608
14	23	54	72	104	252	608	608
15	23	54	72	104	252	608	608
16	23	54	72	104	252	607	607
17	23	54	72	104	252	608	608
18	23	54	72	104	252	608	608
19	23	54	72	104	252	608	608
20	23	54	72	104	253	608	608
21	23	54	72	104	253	609	609
22	23	54	72	104	253	609	609
23	23	54	72	104	254	609	609
24	23	54	72	104	254	609	609
25	23	54	72	104	254	609	609
26	23	54	72	104	254	609	609
27	23	54	72	104	254	609	609
28	23	54	72	104	254	609	609
29	23	54	72	104	254	609	609
30	23	54	72	104	253	609	609



2.32 Yen

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	5	13	96	209	565	1 507
2	1	6	12	94	208	563	1 201
3	2	6	11	84	203	558	966
4	2	8	13	84	200	556	789
5	3	9	17	86	200	555	653
6	4	9	20	90	199	555	555
7	5	10	22	92	199	555	555
8	6	12	21	90	199	555	555
9	6	12	22	89	199	555	555
10	7	13	23	89	200	555	555
11	8	13	24	89	200	555	555
12	9	15	26	89	200	556	556
13	9	16	28	90	201	556	556
14	10	16	29	90	201	556	556
15	10	17	31	90	201	557	557
16	12	18	32	90	202	557	557
17	12	19	33	91	202	557	557
18	13	19	35	91	202	558	558
19	13	20	36	92	203	558	558
20	14	21	38	93	204	559	559
21	15	22	40	93	205	560	560
22	15	23	41	94	205	561	561
23	16	23	42	95	206	561	561
24	16	25	43	95	206	561	561
25	17	25	44	95	206	562	562
26	18	26	46	95	207	562	562
27	19	26	48	96	207	562	562
28	19	28	49	96	207	562	562
29	19	29	50	96	207	562	562
30	20	29	51	96	207	563	563



3. Altre esposizioni

3.1 Euro

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	15	22	46	170	308	2 979
2	0	15	22	46	170	343	2 237
3	1	16	25	51	164	354	1 700
4	1	17	28	55	162	353	1 319
5	2	19	31	57	162	344	1 048
6	2	22	34	60	162	330	852
7	4	25	36	62	162	315	705
8	4	25	37	65	162	298	593
9	4	26	39	68	162	282	505
10	5	27	40	70	162	265	435
11	5	27	41	71	162	255	378
12	5	27	41	71	162	255	331
13	5	27	41	71	162	255	292
14	6	27	41	71	162	255	259
15	7	27	44	71	162	255	255
16	7	27	47	71	162	255	255
17	7	27	50	71	162	255	255
18	8	27	51	71	162	255	255
19	8	27	54	71	162	255	255
20	9	27	57	71	162	255	255
21	9	27	60	71	162	255	255
22	9	27	62	71	162	255	255
23	10	27	65	73	162	255	255
24	10	27	68	76	162	255	255
25	11	27	71	78	162	255	255
26	11	27	74	80	162	255	255
27	12	27	76	83	162	255	255
28	12	27	79	85	162	255	255
29	13	28	82	88	162	255	255
30	13	28	84	90	162	255	255



3.2 Corona cecca

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	5	20	26	50	174	309	2 993
2	7	22	29	53	176	344	2 250
3	7	23	31	58	171	356	1 709
4	7	24	35	62	168	355	1 326
5	7	25	38	63	168	345	1 053
6	8	28	40	66	168	332	855
7	9	30	41	67	167	316	708
8	9	30	42	70	167	299	595
9	9	31	43	72	166	282	506
10	9	31	44	74	166	265	436
11	9	31	44	75	165	259	379
12	8	30	44	74	165	258	332
13	8	30	43	74	164	258	292
14	7	29	43	73	164	257	259
15	7	29	44	73	163	257	257
16	7	28	47	72	163	256	256
17	7	28	50	72	162	256	256
18	8	28	52	72	162	255	255
19	8	28	54	72	162	255	255
20	9	28	57	72	163	256	256
21	9	28	60	72	163	256	256
22	9	29	62	72	163	256	256
23	10	29	65	74	163	256	256
24	10	29	69	77	163	257	257
25	11	29	71	79	163	257	257
26	11	29	74	82	163	257	257
27	12	29	76	83	163	257	257
28	12	29	80	86	163	257	257
29	13	29	82	88	163	257	257
30	13	29	85	90	163	257	257



3.3 Corona danese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	15	22	46	170	308	2 978
2	0	15	22	46	170	343	2 237
3	1	16	24	51	164	354	1 699
4	1	17	28	55	162	353	1 319
5	2	19	31	57	162	344	1 048
6	2	22	34	60	162	330	851
7	4	24	36	62	162	315	705
8	4	25	37	65	162	298	593
9	4	26	38	68	162	282	505
10	5	27	40	70	162	265	435
11	5	27	40	71	162	255	378
12	5	27	40	71	162	255	331
13	5	27	40	71	162	255	292
14	6	27	41	71	162	255	259
15	7	27	44	71	162	255	255
16	7	27	47	71	162	255	255
17	7	27	50	71	162	255	255
18	8	27	51	71	162	255	255
19	8	27	54	71	162	255	255
20	9	27	57	71	162	255	255
21	9	27	60	71	162	255	255
22	9	27	62	71	162	255	255
23	10	27	65	73	162	255	255
24	10	27	68	76	162	255	255
25	11	27	71	78	162	255	255
26	11	27	74	80	162	255	255
27	12	27	76	83	162	255	255
28	12	27	79	85	162	255	255
29	12	28	82	88	162	255	255
30	13	28	84	90	162	255	255




3.4 Fiorino ungherese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	84	99	106	130	253	349	3 041
2	78	93	100	124	248	350	2 290
3	80	96	105	132	245	363	1 743
4	77	94	105	132	239	362	1 355
5	75	93	106	131	236	353	1 079
6	74	94	106	132	234	340	878
7	73	94	105	131	231	325	727
8	71	93	104	132	229	322	612
9	70	92	105	134	228	321	522
10	66	89	102	132	223	317	450
11	64	86	99	129	220	314	391
12	62	84	97	128	219	312	343
13	61	83	96	127	218	311	311
14	60	83	96	126	217	310	310
15	60	82	95	126	217	310	310
16	59	81	95	125	216	309	309
17	58	81	94	124	215	308	308
18	58	80	93	124	214	307	307
19	57	79	92	123	213	307	307
20	56	78	91	122	213	306	306
21	55	77	91	121	212	305	305
22	54	76	90	120	211	304	304
23	53	75	89	119	210	303	303
24	52	74	88	118	209	302	302
25	51	73	87	117	208	301	301
26	50	72	86	116	207	300	300
27	49	71	85	115	206	299	299
28	48	70	83	114	205	298	298
29	47	69	85	113	204	297	297
30	46	68	87	112	202	296	296



3.5 Corona svedese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	5	20	26	50	174	306	2 964
2	6	21	28	52	176	341	2 229
3	7	23	32	58	171	354	1 696
4	7	24	35	63	169	353	1 319
5	8	27	39	65	169	344	1 050
6	10	29	41	68	169	332	854
7	11	32	43	69	169	316	708
8	11	32	43	71	168	300	596
9	10	32	45	74	168	284	508
10	10	32	46	75	167	267	438
11	10	32	45	76	167	260	381
12	9	32	45	75	166	259	334
13	9	31	44	75	166	259	294
14	8	31	44	75	165	258	261
15	8	30	44	74	165	258	258
16	7	29	47	73	164	257	257
17	8	29	50	73	164	257	257
18	8	29	53	73	164	257	257
19	8	29	56	73	164	257	257
20	9	29	58	73	164	257	257
21	9	30	61	74	164	258	258
22	10	30	64	74	165	258	258
23	10	30	67	75	165	258	258
24	10	30	69	77	165	258	258
25	11	30	72	79	165	258	258
26	11	30	75	82	165	258	258
27	12	30	78	85	165	258	258
28	12	30	80	87	165	258	258
29	13	30	84	89	165	258	258
30	13	30	86	91	165	258	258



3.6 Kuna

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	48	63	70	94	218	315	3 058
2	52	67	74	98	221	353	2 308
3	56	72	81	107	220	366	1 758
4	58	75	86	113	220	365	1 367
5	59	77	90	115	220	357	1 089
6	61	80	92	118	220	344	887
7	61	82	93	119	219	329	736
8	60	81	93	121	218	312	620
9	59	81	93	122	216	309	529
10	57	80	93	123	214	308	456
11	56	78	92	122	213	306	397
12	54	76	90	120	211	304	348
13	53	75	88	119	209	303	306
14	51	73	87	117	208	301	301
15	50	72	85	116	207	300	300
16	49	71	84	115	205	299	299
17	48	70	83	114	204	298	298
18	47	69	82	113	203	297	297
19	46	68	82	112	203	296	296
20	45	67	81	111	202	295	295
21	45	67	80	111	201	294	294
22	44	66	79	110	201	294	294
23	43	65	79	109	200	293	293
24	42	64	78	108	199	292	292
25	41	63	77	107	198	291	291
26	40	63	77	106	197	290	290
27	40	62	80	106	196	289	289
28	39	61	83	105	195	289	289
29	38	60	86	104	195	288	288
30	37	59	89	103	194	287	287



3.7 Lev

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	15	21	45	169	307	2 976
2	0	15	21	45	169	342	2 235
3	1	15	24	50	163	354	1 698
4	1	16	27	54	161	353	1 318
5	2	18	30	56	161	343	1 047
6	2	21	33	59	161	330	851
7	3	24	35	61	161	315	705
8	3	24	36	64	161	298	593
9	4	25	38	67	161	281	505
10	4	26	39	69	161	265	435
11	5	26	40	70	161	254	378
12	5	26	40	70	161	254	331
13	5	26	40	70	161	254	292
14	6	26	41	70	161	254	258
15	7	26	44	70	161	254	254
16	7	26	47	70	161	254	254
17	7	26	50	70	161	254	254
18	8	26	51	70	161	254	254
19	8	26	54	70	161	254	254
20	9	26	57	70	161	254	254
21	9	26	60	70	161	254	254
22	9	26	62	71	161	254	254
23	10	26	65	73	161	254	254
24	10	26	68	76	161	254	254
25	11	26	71	78	161	254	254
26	11	26	74	80	161	254	254
27	12	26	76	83	161	254	254
28	12	27	79	85	161	254	254
29	12	28	82	88	161	254	254
30	13	28	84	90	161	254	254



3.8 Lira sterlina

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	11	23	46	188	312	3 021
2	0	11	23	46	188	347	2 271
3	1	10	24	51	182	359	1 726
4	1	13	27	57	179	358	1 340
5	2	15	29	59	178	349	1 065
6	2	18	33	60	177	335	865
7	3	21	36	60	176	319	716
8	3	23	37	59	175	303	602
9	6	31	41	58	174	286	513
10	8	34	41	56	173	269	442
11	7	32	40	55	172	265	384
12	5	31	40	55	171	264	336
13	5	30	40	55	170	263	296
14	6	30	42	55	170	263	263
15	7	30	44	55	169	262	262
16	7	30	47	57	167	260	260
17	8	30	50	60	166	259	259
18	8	30	53	62	166	259	259
19	8	30	55	65	166	259	259
20	9	30	58	67	166	259	259
21	9	30	61	70	166	260	260
22	9	30	64	72	166	259	259
23	10	30	66	75	166	259	259
24	10	30	69	77	165	259	259
25	11	30	71	79	165	258	258
26	11	30	74	82	165	258	258
27	12	30	76	83	164	257	257
28	12	30	80	86	164	257	257
29	13	30	82	88	164	257	257
30	13	30	85	90	163	256	256



3.9 Leu romeno

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	85	100	107	131	255	350	3 028
2	82	97	104	128	252	350	2 288
3	79	95	104	130	243	364	1 748
4	76	93	104	131	238	364	1 362
5	73	92	104	129	234	356	1 086
6	72	92	104	130	232	343	884
7	71	91	103	129	229	328	732
8	68	89	101	129	226	319	617
9	66	88	100	129	223	316	526
10	64	86	100	130	221	314	453
11	63	85	98	129	219	313	394
12	61	83	96	127	218	311	345
13	59	81	95	125	216	309	309
14	57	80	93	124	214	307	307
15	56	78	91	122	213	306	306
16	55	77	90	121	211	305	305
17	53	76	89	120	210	303	303
18	52	75	88	118	209	302	302
19	51	74	87	118	208	301	301
20	51	73	86	117	207	300	300
21	50	72	85	116	206	300	300
22	49	71	84	115	205	299	299
23	48	70	83	114	204	298	298
24	47	69	82	113	203	297	297
25	46	68	81	112	202	296	296
26	45	67	80	111	201	295	295
27	44	66	79	110	200	294	294
28	43	65	83	109	199	293	293
29	42	64	85	108	198	292	292
30	41	63	88	107	198	291	291




3.10 Zloty

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	57	71	78	102	226	322	3 053
2	55	70	77	101	224	351	2 297
3	53	69	77	104	217	363	1 747
4	51	68	79	106	213	363	1 360
5	49	68	80	106	210	355	1 083
6	49	68	80	106	208	341	880
7	49	69	80	107	206	325	729
8	47	68	80	107	205	308	613
9	45	67	80	109	203	296	523
10	44	67	80	110	201	295	450
11	44	66	79	110	200	294	391
12	43	65	78	109	199	293	343
13	42	64	78	108	199	292	302
14	41	63	77	107	198	291	291
15	41	63	76	107	197	290	290
16	39	62	75	106	196	289	289
17	39	61	74	105	195	289	289
18	38	60	74	104	195	288	288
19	37	60	73	104	194	287	287
20	37	59	73	103	194	287	287
21	37	59	73	103	194	287	287
22	37	59	72	103	193	286	286
23	36	58	72	102	193	286	286
24	35	58	71	102	192	285	285
25	35	57	73	101	192	285	285
26	34	56	76	100	191	284	284
27	34	56	79	100	190	283	283
28	33	55	81	99	190	283	283
29	32	54	85	98	189	282	282
30	32	54	87	98	188	281	281



3.11 Corona norvegese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	25	40	47	71	195	312	3 024
2	26	41	48	72	195	348	2 273
3	24	40	49	76	189	359	1 726
4	23	40	51	78	185	358	1 339
5	23	42	54	79	184	349	1 065
6	24	43	55	82	183	335	865
7	25	45	56	83	183	319	716
8	24	45	57	85	182	303	602
9	24	45	58	87	181	286	513
10	23	45	59	89	180	273	442
11	23	45	58	89	179	273	384
12	22	44	57	88	179	272	336
13	21	43	57	87	178	271	296
14	20	42	56	86	177	270	270
15	19	42	55	86	176	269	269
16	18	41	54	85	175	268	268
17	18	40	53	84	175	268	268
18	17	40	53	83	174	267	267
19	17	39	56	83	174	267	267
20	17	39	58	83	174	267	267
21	17	39	61	83	174	267	267
22	17	39	64	83	174	267	267
23	17	39	66	83	174	267	267
24	17	39	69	83	173	267	267
25	16	39	72	83	173	266	266
26	16	38	75	82	173	266	266
27	16	38	78	85	173	266	266
28	16	38	80	87	172	266	266
29	15	38	83	89	172	265	265
30	15	37	86	92	172	265	265




3.12 Franco svizzero

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	0	3	25	149	305	2 951
2	0	1	6	26	150	340	2 216
3	1	2	10	31	144	351	1 683
4	1	3	13	35	142	350	1 306
5	2	4	16	37	142	341	1 038
6	2	5	19	40	142	327	843
7	3	6	22	42	142	312	698
8	3	7	24	45	142	295	587
9	4	8	27	48	142	279	500
10	4	9	30	50	142	262	431
11	5	10	33	52	143	246	374
12	5	11	36	51	142	235	328
13	5	12	38	52	143	236	289
14	6	13	41	52	143	236	256
15	7	14	44	53	141	234	234
16	7	15	46	56	140	233	233
17	7	16	48	59	140	233	233
18	8	17	51	62	140	233	233
19	8	17	54	63	141	234	234
20	9	19	57	65	141	235	235
21	9	20	59	68	142	235	235
22	9	20	62	71	142	235	235
23	10	22	65	73	142	235	235
24	10	23	67	75	142	235	235
25	11	23	70	77	142	235	235
26	11	25	72	80	142	235	235
27	11	25	75	82	144	235	235
28	12	26	78	84	145	235	235
29	12	27	81	86	146	235	235
30	13	28	84	89	148	235	235



3.13 Dollaro australiano

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	42	57	64	88	212	318	3 090
2	42	57	64	88	212	354	2 321
3	41	57	66	92	205	366	1 762
4	40	57	68	95	202	364	1 368
5	40	58	70	96	201	355	1 086
6	40	60	72	98	200	341	882
7	41	61	72	99	198	325	730
8	40	61	73	100	197	308	613
9	39	61	73	102	196	290	522
10	38	61	74	104	195	289	449
11	38	60	73	104	194	288	390
12	37	59	72	103	194	287	342
13	36	58	72	102	193	286	301
14	35	58	71	102	192	285	285
15	35	57	70	101	191	285	285
16	34	56	69	100	190	284	284
17	33	55	69	99	190	283	283
18	33	55	68	99	189	282	282
19	32	54	68	98	189	282	282
20	32	54	67	98	189	282	282
21	32	54	67	98	188	282	282
22	31	54	67	98	188	281	281
23	31	53	67	97	188	281	281
24	30	53	70	97	187	280	280
25	30	52	73	96	187	280	280
26	29	52	75	95	186	279	279
27	29	51	78	95	185	279	279
28	28	50	81	94	185	278	278
29	28	50	84	94	184	277	277
30	27	49	87	93	184	277	277



3.14 Baht

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	8	23	30	54	178	315	3 052
2	13	28	34	58	182	350	2 294
3	15	31	40	67	180	363	1 744
4	18	35	46	73	180	361	1 354
5	20	39	51	77	181	352	1 076
6	20	39	51	77	179	338	874
7	26	46	57	84	183	322	723
8	24	45	57	85	182	305	608
9	25	47	60	89	183	288	518
10	28	50	63	93	184	278	445
11	29	51	65	95	186	279	387
12	30	52	65	96	187	280	339
13	30	53	66	96	187	280	299
14	31	53	66	97	187	281	281
15	31	53	66	97	188	281	281
16	30	52	66	96	187	280	280
17	30	52	66	96	187	280	280
18	29	52	65	95	186	279	279
19	29	51	64	95	186	279	279
20	29	51	64	95	186	279	279
21	29	51	64	95	186	279	279
22	29	51	64	95	185	279	279
23	28	50	67	94	185	278	278
24	28	50	69	94	185	278	278
25	27	50	73	94	184	277	277
26	27	49	75	93	184	277	277
27	26	49	78	93	183	276	276
28	26	48	81	92	183	276	276
29	25	48	84	92	182	275	275
30	25	47	87	92	182	275	275



3.15 Dollaro canadese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	7	22	29	53	177	312	3 027
2	9	24	30	54	178	348	2 274
3	9	25	34	61	174	360	1 727
4	10	27	38	65	172	358	1 340
5	11	29	41	67	172	349	1 064
6	13	32	44	70	172	335	865
7	14	35	46	72	172	319	716
8	14	35	47	75	172	303	602
9	15	37	49	78	172	286	513
10	15	38	51	81	172	269	442
11	16	38	51	82	173	266	384
12	16	38	52	82	173	266	336
13	16	39	52	82	173	266	296
14	16	39	52	83	173	266	266
15	17	39	52	83	173	266	266
16	16	38	52	82	173	266	266
17	16	38	52	82	173	266	266
18	16	38	53	82	173	266	266
19	16	38	56	82	173	266	266
20	16	39	58	83	173	266	266
21	17	39	61	83	173	266	266
22	16	39	64	83	173	266	266
23	16	38	66	82	173	266	266
24	16	38	69	82	173	266	266
25	16	38	71	82	172	266	266
26	15	38	74	82	172	265	265
27	15	37	77	84	172	265	265
28	15	37	80	86	171	265	265
29	14	37	83	89	171	264	264
30	14	36	86	91	171	264	264




3.16 *Peso cileno*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	44	59	66	90	213	325	3 164
2	47	62	69	93	216	363	2 381
3	49	65	74	100	213	375	1 811
4	50	67	78	105	212	374	1 407
5	51	70	82	107	212	365	1 118
6	53	73	85	111	213	351	908
7	55	75	86	113	212	334	752
8	54	75	87	115	212	317	632
9	54	76	88	118	212	305	538
10	55	77	90	120	211	305	463
11	54	77	90	120	211	304	402
12	54	76	89	120	210	304	352
13	53	75	88	119	210	303	310
14	52	74	87	118	209	302	302
15	51	73	86	117	208	301	301
16	50	72	86	116	207	300	300
17	49	71	85	115	206	299	299
18	48	71	84	115	205	298	298
19	48	70	83	114	204	298	298
20	47	69	83	113	204	297	297
21	46	68	82	112	203	296	296
22	45	68	81	112	202	295	295
23	45	67	80	111	201	294	294
24	44	66	79	110	200	294	294
25	43	65	78	109	199	293	293
26	42	64	77	108	199	292	292
27	41	63	80	107	198	291	291
28	40	62	83	106	197	290	290
29	39	61	86	105	196	289	289
30	38	61	89	104	195	288	288



3.17 *Peso colombiano*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	75	90	97	121	244	340	3 202
2	79	94	101	125	249	367	2 411
3	79	95	104	130	243	380	1 834
4	78	95	106	133	240	379	1 425
5	80	99	111	136	241	369	1 132
6	82	102	114	140	242	355	919
7	84	105	116	142	242	339	761
8	85	106	118	146	243	336	640
9	86	108	120	150	244	337	546
10	87	109	122	152	244	337	471
11	86	108	122	152	243	336	409
12	85	108	121	151	242	335	358
13	84	106	120	150	241	334	334
14	83	105	118	149	239	332	332
15	81	103	117	147	238	331	331
16	80	102	115	146	236	329	329
17	78	100	114	144	235	328	328
18	77	99	112	143	233	327	327
19	75	98	111	141	232	325	325
20	74	96	110	140	231	324	324
21	73	95	108	139	229	323	323
22	71	93	107	137	228	321	321
23	70	92	105	136	226	320	320
24	68	90	104	134	225	318	318
25	67	89	102	133	223	316	316
26	65	87	101	131	222	315	315
27	63	86	99	130	220	313	313
28	62	84	97	128	219	312	312
29	60	83	96	127	217	310	310
30	59	81	95	125	216	309	309




3.18 Dollaro di Hong Kong

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	15	22	46	170	311	3 013
2	3	18	25	49	173	347	2 269
3	5	21	30	57	170	360	1 726
4	7	24	35	63	169	358	1 340
5	10	28	40	66	171	349	1 066
6	12	31	43	70	171	336	865
7	14	35	46	72	172	320	716
8	14	35	47	75	172	303	602
9	15	37	49	78	172	286	512
10	15	37	51	81	172	269	441
11	16	38	51	81	172	265	383
12	15	37	51	81	172	265	335
13	15	37	50	81	171	265	295
14	14	36	50	80	171	264	264
15	13	35	49	79	170	263	263
16	12	34	48	78	169	262	262
17	12	34	50	78	169	262	262
18	11	34	53	77	168	261	261
19	11	33	55	77	168	261	261
20	11	33	58	77	168	261	261
21	11	34	61	78	168	261	261
22	11	34	64	78	168	261	261
23	11	34	66	78	168	261	261
24	11	34	69	77	168	261	261
25	11	33	72	79	168	261	261
26	11	33	75	82	168	261	261
27	12	33	78	84	168	261	261
28	12	33	80	86	168	261	261
29	13	33	83	89	167	261	261
30	13	33	86	91	167	260	260



3.19 Rupia indiana

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	85	100	107	131	255	350	3 339
2	86	101	107	131	255	381	2 518
3	85	101	110	136	249	395	1 916
4	84	101	112	140	246	394	1 488
5	85	103	115	141	246	384	1 182
6	86	105	117	143	245	369	960
7	87	107	118	145	244	352	794
8	86	108	119	147	244	337	667
9	86	108	120	149	243	336	567
10	85	107	120	150	242	335	488
11	83	105	119	149	240	333	423
12	81	103	117	147	238	331	370
13	79	101	115	145	236	329	329
14	77	99	113	143	234	327	327
15	75	98	111	142	232	325	325
16	73	95	109	139	230	323	323
17	72	94	107	138	228	321	321
18	70	92	106	136	227	320	320
19	69	91	104	135	225	318	318
20	68	90	103	134	224	317	317
21	67	89	102	133	223	317	317
22	66	88	101	132	222	315	315
23	64	87	100	131	221	314	314
24	63	86	99	129	220	313	313
25	62	84	98	128	219	312	312
26	61	83	97	127	218	311	311
27	60	82	96	126	217	310	310
28	59	81	95	125	216	309	309
29	58	80	94	124	215	308	308
30	57	79	93	123	214	307	307




3.20 *Peso messicano*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	357	372	379	403	527	622	3 177
2	70	85	91	115	239	365	2 398
3	72	88	97	123	236	380	1 833
4	75	92	103	130	237	380	1 426
5	77	95	108	133	238	371	1 135
6	79	99	111	137	239	357	924
7	82	102	113	140	239	341	765
8	82	104	115	143	240	333	643
9	83	105	117	147	240	334	548
10	83	105	119	148	240	333	472
11	83	106	119	149	240	333	410
12	83	106	119	150	240	333	359
13	84	106	119	150	241	334	334
14	84	107	120	151	241	334	334
15	85	107	121	151	242	335	335
16	86	108	122	152	243	336	336
17	87	110	123	153	244	337	337
18	88	111	124	155	245	338	338
19	89	112	125	156	246	339	339
20	90	112	126	156	247	340	340
21	90	113	126	157	247	340	340
22	90	112	126	156	247	340	340
23	90	112	125	156	247	340	340
24	89	111	125	155	246	339	339
25	88	110	124	154	245	338	338
26	87	109	123	153	244	337	337
27	86	108	122	152	243	336	336
28	85	107	120	151	241	335	335
29	83	106	119	150	240	333	333
30	82	104	118	148	239	332	332




3.21 Nuovo dollaro di Taiwan

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	3	10	34	158	309	2 995
2	0	3	10	34	158	345	2 252
3	1	3	12	39	152	357	1 711
4	1	4	14	42	148	355	1 328
5	2	5	17	43	148	346	1 055
6	2	7	19	45	147	332	857
7	3	9	22	47	146	317	709
8	3	9	25	48	145	300	596
9	4	9	28	51	144	283	508
10	4	9	30	52	144	266	437
11	5	11	33	53	144	250	380
12	5	11	36	53	144	237	333
13	5	13	39	53	144	237	293
14	6	13	41	53	144	237	260
15	7	14	44	55	144	237	237
16	7	16	47	57	144	237	237
17	7	16	50	60	144	238	238
18	8	17	53	62	145	238	238
19	8	19	55	65	145	239	239
20	9	19	58	67	146	240	240
21	9	20	61	70	147	240	240
22	9	21	64	72	148	241	241
23	10	22	66	74	149	242	242
24	10	23	69	77	149	242	242
25	11	24	71	79	150	243	243
26	11	25	74	82	150	243	243
27	12	26	77	84	150	244	244
28	12	27	80	86	151	244	244
29	13	28	82	88	151	244	244
30	13	29	86	91	152	245	245



3.22 Dollaro neozelandese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	48	63	70	94	218	318	3 083
2	49	64	71	95	219	354	2 317
3	49	65	73	100	213	366	1 762
4	48	65	76	103	210	365	1 368
5	48	66	78	104	209	356	1 087
6	49	68	80	106	208	342	883
7	49	69	80	107	206	326	731
8	48	69	81	109	206	309	615
9	48	69	82	111	205	298	524
10	47	69	82	112	204	297	451
11	45	67	81	111	202	295	392
12	43	66	79	110	200	293	343
13	42	64	77	108	199	292	302
14	40	62	76	106	197	290	290
15	39	61	74	105	195	288	288
16	37	59	72	103	193	287	287
17	35	58	71	102	192	285	285
18	34	56	70	100	191	284	284
19	33	55	69	99	190	283	283
20	33	55	68	99	189	282	282
21	32	54	68	98	189	282	282
22	31	54	67	97	188	281	281
23	31	53	68	97	187	281	281
24	30	52	70	96	187	280	280
25	29	51	73	95	186	279	279
26	29	51	76	95	185	278	278
27	28	50	79	94	185	278	278
28	27	49	81	93	184	277	277
29	27	49	85	93	183	276	276
30	26	48	87	93	183	276	276




3.23 Rand

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	108	123	130	154	277	373	3 363
2	109	124	131	155	278	385	2 542
3	110	126	135	161	274	399	1 937
4	110	127	138	165	272	398	1 505
5	111	130	142	167	272	389	1 196
6	113	132	144	170	272	374	972
7	114	134	145	172	271	364	804
8	113	134	146	173	270	363	676
9	112	134	146	175	269	362	575
10	111	133	147	176	268	361	495
11	110	132	145	176	266	360	429
12	108	130	143	174	264	358	376
13	106	128	141	172	262	355	355
14	103	125	139	169	260	353	353
15	101	123	136	167	258	351	351
16	98	120	134	164	255	348	348
17	96	118	131	162	252	346	346
18	93	116	129	159	250	343	343
19	91	113	127	157	248	341	341
20	90	112	125	156	246	339	339
21	88	110	123	154	245	338	338
22	86	108	122	152	243	336	336
23	84	106	120	150	241	334	334
24	82	105	118	149	239	332	332
25	81	103	116	147	237	331	331
26	79	101	115	145	236	329	329
27	77	100	113	143	234	327	327
28	76	98	111	142	233	326	326
29	74	96	110	140	231	324	324
30	73	95	108	139	229	323	323




3.24 Real

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	168	183	190	214	337	433	3 681
2	177	192	199	223	347	443	2 777
3	181	197	206	232	345	441	2 114
4	182	199	210	237	344	438	1 641
5	182	200	213	238	343	436	1 305
6	182	202	214	240	342	435	1 060
7	182	203	214	240	340	433	877
8	181	202	213	241	338	431	736
9	179	201	214	243	337	430	626
10	178	200	214	244	335	428	538
11	177	199	212	242	333	426	466
12	174	196	209	240	331	424	424
13	171	193	206	237	328	421	421
14	168	190	203	234	324	418	418
15	165	187	200	231	321	414	414
16	161	183	197	227	318	411	411
17	158	180	194	224	315	408	408
18	155	177	190	221	311	405	405
19	152	174	187	218	308	402	402
20	149	171	184	215	305	398	398
21	145	168	181	212	302	395	395
22	142	164	178	208	299	392	392
23	139	161	175	205	296	389	389
24	136	158	172	202	293	386	386
25	133	155	168	199	290	383	383
26	130	152	165	196	287	380	380
27	127	149	162	193	284	377	377
28	124	146	159	190	281	374	374
29	121	143	157	187	278	371	371
30	118	141	154	185	275	368	368



3.25 Renminbi-yuan

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	20	35	42	66	190	318	3 089
2	21	36	43	67	190	354	2 322
3	20	36	45	72	185	367	1 765
4	20	37	48	75	182	365	1 371
5	21	39	51	77	182	356	1 090
6	21	41	53	79	181	342	885
7	22	43	54	80	180	326	732
8	21	42	54	82	179	309	615
9	21	42	55	84	178	291	524
10	20	42	56	85	177	274	451
11	20	42	55	86	176	270	392
12	19	41	55	85	176	269	343
13	19	41	54	85	175	268	302
14	18	40	54	84	175	268	268
15	18	40	53	84	174	268	268
16	18	40	53	84	174	267	267
17	18	40	53	84	174	267	267
18	18	40	54	84	174	267	267
19	18	40	57	84	174	268	268
20	18	40	60	84	175	268	268
21	18	40	62	84	175	268	268
22	18	40	65	84	175	268	268
23	18	40	68	84	175	268	268
24	18	40	70	84	174	268	268
25	18	40	73	84	174	267	267
26	17	40	77	84	174	267	267
27	17	39	79	86	174	267	267
28	17	39	81	88	174	267	267
29	17	39	85	91	173	267	267
30	16	39	87	93	173	266	266



3.26 Ringgit

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	15	30	37	61	185	325	3 160
2	17	32	39	63	187	362	2 375
3	18	34	43	70	183	374	1 805
4	20	37	48	75	182	372	1 400
5	22	40	52	78	183	363	1 112
6	24	43	55	81	183	349	903
7	26	46	58	84	184	332	747
8	26	47	59	87	184	315	628
9	27	48	61	90	184	297	535
10	28	50	63	93	185	280	460
11	28	50	64	94	185	278	400
12	28	51	64	95	185	278	350
13	28	51	64	95	185	278	308
14	28	50	64	94	185	278	278
15	28	50	64	94	185	278	278
16	28	50	63	94	184	277	277
17	28	50	63	94	184	277	277
18	28	50	63	94	184	277	277
19	28	50	63	94	184	277	277
20	28	50	63	94	185	278	278
21	28	50	64	94	185	278	278
22	28	50	66	94	185	278	278
23	28	50	69	94	185	278	278
24	28	50	72	94	184	278	278
25	27	50	74	94	184	277	277
26	27	49	77	93	184	277	277
27	27	49	80	93	183	277	277
28	26	48	83	92	183	276	276
29	26	48	86	92	182	276	276
30	25	47	89	94	182	275	275



3.27 Rublo russo

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	116	131	137	161	285	381	3 552
2	115	130	137	161	284	400	2 659
3	113	129	138	165	278	412	2 014
4	113	130	141	168	275	410	1 558
5	113	131	144	169	274	398	1 234
6	113	133	145	171	273	382	999
7	114	135	146	172	272	365	824
8	113	135	146	174	271	364	691
9	113	134	147	176	270	363	587
10	113	135	148	178	270	363	505
11	112	134	148	178	269	362	437
12	111	133	147	177	268	361	382
13	110	132	146	176	267	360	360
14	109	131	144	175	266	359	359
15	107	129	142	173	263	357	357
16	104	127	140	171	261	354	354
17	102	124	137	168	258	352	352
18	99	122	135	166	256	349	349
19	97	119	133	163	254	347	347
20	95	117	131	161	252	345	345
21	93	115	128	159	250	343	343
22	91	113	126	157	247	341	341
23	88	111	124	155	245	338	338
24	86	108	122	152	243	336	336
25	84	106	120	150	241	334	334
26	82	104	118	148	239	332	332
27	80	102	115	146	237	330	330
28	78	100	113	144	235	328	328
29	76	98	112	142	233	326	326
30	74	96	110	140	231	324	324



3.28 Dollaro di Singapore

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	1	8	32	156	313	3 039
2	0	3	10	34	158	350	2 288
3	1	5	14	41	154	362	1 741
4	1	8	19	46	153	361	1 352
5	2	11	23	49	154	352	1 075
6	2	14	26	52	154	338	873
7	3	17	28	55	154	323	723
8	3	18	30	58	155	306	608
9	4	19	31	61	155	288	518
10	4	20	33	63	154	271	446
11	5	20	33	63	154	255	387
12	5	20	36	63	154	247	339
13	6	19	39	63	154	247	299
14	6	19	42	63	154	247	264
15	7	19	45	63	154	247	247
16	7	19	47	63	153	246	246
17	8	19	50	63	153	246	246
18	8	19	53	63	153	246	246
19	8	19	56	65	154	247	247
20	9	20	58	68	154	247	247
21	9	20	61	70	155	248	248
22	10	22	64	73	155	248	248
23	10	22	66	75	156	249	249
24	10	23	69	77	156	249	249
25	11	25	73	80	156	249	249
26	11	25	75	82	156	250	250
27	12	26	78	85	157	250	250
28	12	27	80	87	157	250	250
29	13	28	83	89	157	250	250
30	13	29	86	92	157	250	250




3.29 Won sudcoreano

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	29	44	51	75	199	314	3 046
2	30	45	52	76	199	350	2 288
3	28	44	53	80	193	361	1 738
4	27	44	55	82	189	360	1 348
5	27	45	58	83	188	350	1 070
6	30	50	62	88	190	336	869
7	28	49	60	86	186	320	719
8	32	54	65	93	190	303	604
9	32	54	66	95	189	286	514
10	26	48	62	91	183	276	442
11	21	43	57	87	178	271	384
12	17	40	53	84	174	267	336
13	15	37	50	81	172	265	296
14	13	35	48	79	169	263	263
15	11	33	47	77	168	261	261
16	10	32	47	76	166	259	259
17	9	31	50	75	165	259	259
18	8	30	53	74	165	258	258
19	8	30	55	74	164	258	258
20	9	30	58	74	164	258	258
21	9	30	61	74	165	258	258
22	9	30	64	74	165	258	258
23	10	30	66	75	165	258	258
24	10	30	69	77	164	258	258
25	11	30	71	79	164	258	258
26	11	30	74	82	164	257	257
27	12	30	77	83	164	257	257
28	12	30	80	86	164	257	257
29	13	29	82	88	164	257	257
30	13	29	85	91	164	257	257




3.30 Lira turca

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	180	195	202	226	350	446	3 552
2	178	193	200	224	348	443	2 671
3	173	189	198	225	338	433	2 029
4	169	186	197	225	331	425	1 573
5	166	184	196	222	327	420	1 248
6	163	182	194	221	322	416	1 011
7	160	181	192	218	318	411	835
8	156	177	189	217	314	407	700
9	153	174	187	216	310	403	595
10	149	171	185	214	306	399	511
11	145	168	181	211	302	395	443
12	141	164	177	207	298	391	391
13	138	160	173	204	294	387	387
14	134	156	169	200	291	384	384
15	130	153	166	196	287	380	380
16	127	149	163	193	284	377	377
17	124	146	160	190	281	374	374
18	121	143	157	187	278	371	371
19	118	141	154	184	275	368	368
20	116	138	151	182	272	366	366
21	113	135	149	179	270	363	363
22	111	133	146	177	267	361	361
23	108	130	144	174	265	358	358
24	106	128	141	172	262	356	356
25	103	126	139	169	260	353	353
26	101	123	137	167	258	351	351
27	99	121	134	165	256	349	349
28	97	119	132	163	253	347	347
29	95	117	130	161	251	345	345
30	93	115	128	159	249	343	343




3.31 Dollaro USA

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	15	27	55	175	312	3 023
2	0	15	27	55	175	348	2 274
3	1	17	29	58	171	360	1 729
4	1	19	32	63	170	359	1 343
5	2	22	37	69	172	350	1 067
6	3	26	40	70	172	336	867
7	6	30	42	72	173	320	718
8	8	34	46	74	173	304	604
9	9	36	49	75	173	287	514
10	10	37	51	76	174	270	443
11	10	39	52	77	174	267	385
12	11	40	53	78	174	267	337
13	12	41	54	79	174	267	297
14	12	42	54	79	174	267	267
15	12	42	54	79	174	267	267
16	12	42	54	79	174	267	267
17	12	42	54	79	174	267	267
18	12	42	54	79	174	267	267
19	12	42	56	79	174	267	267
20	12	42	58	79	175	268	268
21	12	42	61	79	175	268	268
22	12	42	64	79	175	268	268
23	12	42	66	79	175	269	269
24	12	42	69	79	176	269	269
25	12	42	72	79	176	269	269
26	12	42	75	82	176	269	269
27	12	42	77	84	176	269	269
28	12	42	80	86	176	269	269
29	13	42	83	89	175	269	269
30	13	42	86	91	175	268	268



3.32 Yen

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	0	3	13	134	308	2 984
2	0	1	6	17	133	343	2 239
3	1	2	10	20	125	354	1 700
4	1	3	13	23	122	353	1 319
5	2	4	16	26	121	343	1 048
6	2	5	19	29	121	330	850
7	3	6	22	32	121	314	704
8	3	7	25	35	121	297	591
9	4	8	27	38	121	280	504
10	4	9	30	41	122	264	433
11	5	11	33	44	122	248	377
12	5	11	36	46	122	232	330
13	5	13	38	49	122	218	290
14	6	13	41	52	123	216	257
15	7	14	44	54	123	216	229
16	7	16	47	56	123	217	217
17	7	16	48	59	126	217	217
18	8	17	51	62	129	217	217
19	8	18	54	64	131	218	218
20	9	19	57	67	133	219	219
21	9	20	60	69	135	220	220
22	9	20	62	71	136	220	220
23	10	22	65	73	138	221	221
24	10	23	67	75	140	221	221
25	11	23	70	78	142	221	221
26	11	25	72	80	143	222	222
27	12	25	76	83	145	222	222
28	12	26	78	84	146	222	222
29	12	27	81	87	147	222	222
30	13	28	84	89	148	222	222



ALLEGATO III

Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio

Valuta	Mercato assicurativo nazionale	Aggiustamento per la volatilità (in punti base)
Euro	Austria	22
Euro	Belgio	22
Euro	Cipro	22
Euro	Estonia	22
Euro	Finlandia	22
Euro	Francia	22
Euro	Germania	22
Euro	Grecia	67
Euro	Irlanda	22
Euro	Italia	22
Euro	Lettonia	22
Euro	Lituania	22
Euro	Lussemburgo	22
Euro	Malta	22
Euro	Paesi Bassi	22
Euro	Portogallo	22
Euro	Slovacchia	22
Euro	Slovenia	22
Euro	Spagna	22
Corona ceca	Repubblica ceca	7
Corona danese	Danimarca	62
Fiorino ungherese	Ungheria	19
Corona svedese	Svezia	4
Kuna	Croazia	11
Lev	Bulgaria	33
Lira sterlina	Regno Unito	37
Leu romeno	Romania	2
Zloty	Polonia	7




Valuta	Mercato assicurativo nazionale	Aggiustamento per la volatilità (in punti base)
Corona islandese	Islanda	11
Corona norvegese	Norvegia	16
Franco svizzero	Liechtenstein	8
Franco svizzero	Svizzera	8
Dollaro australiano	Australia	14
Dollaro canadese	Canada	7
Dollaro USA	Stati Uniti	78
Yen	Giappone	3

16CE1478LOREDANA COLECCHIA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUE-058) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 6 0 8 0 1 *

€ 14,00

